SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 91

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 agosto al 15 settembre 2010)

INDICE

AUGELLO: sulla convenzione tra l'Italia e San Marino sulle imposte sui redditi (4-00382) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 2751

BAIO ed altri: sulla realizzazione dell'autostrada Pedemontana, con particolare riferimento alla tratta nei pressi di Vimercate (Monza e Brianza) (4-03264) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2753

BELISARIO: sul completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera (4-02519) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2755

BEVILACQUA: sull'inserimento nella graduatoria di appartenenza di vincitori del corso-concorso per dirigenti scolastici (4-02424) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, università e ricerca*) 2758

sulla vacanza del Segretario comunale di Petronà (Catanzaro) (4-03226) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2760

BIANCHI: sull'inserimento della sindrome di Sjögren nel registro delle malattie rare (4-03185) (risp. FAZIO, *ministro della salute*) 2762

BIONDELLI: sul potenziamento del soccorso pubblico nel lago d'Orta in Piemonte (4-03043) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 2765

sulla sicurezza del trasporto ferroviario di merci pericolose (4-03335) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2767

CASSON, DELLA SETA: sulle iniziative per ridurre l'inquinamento elettromagnetico (4-00864) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*) 2770

CASTRO: sull'incremento tariffario per la gestione dei raccordi ferroviari privati (4-01804) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2776

CECCANTI ed altri: sulla visibilità delle segnalazioni che indicano l'installazione di telecamere per il controllo stradale (4-03323) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2779

COSTA: sulla procedura autorizzativa e di accreditamento di una struttura sanitaria sita nel comune di Dipignano (Cosenza) (4-01875) (risp. FAZIO, *ministro della salute*) 2781

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

sulla realizzazione dell'alta capacità Napoli--Bari (4-03115) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) *Pag.* 2782

COSTA ed altri: sull'ufficio postale di Matino (Lecce) (4-02674) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*) 2784

D'ALÌ: sulle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei fondali del Mediterraneo (4-03590) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) 2785

DE ECCHER: sull'inquadramento in ruolo di Vigili del fuoco da parte della Provincia di Trento (4-02581) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2789

DE TONI: sulla possibile chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Breno (Brescia) (4-01985) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*) 2791

DIVINA: sulle tariffe relative al servizio di casella postale (4-02737) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*) 2793

sui rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e l'ospedale San Camillo (4-02922) (risp. FAZIO, *ministro della salute*) 2795

sulla disciplina relativa alla conversione di patenti di guida rilasciate all'estero (4-03432) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2797

FASANO: sul riordino della professione degli agenti immobiliari (4-03001) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) 2798

FERRANTE: sull'utilizzo da parte dell'ANAS di diserbanti chimici per la pulizia stradale (4-03213) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2800

GIAI, D'ALIA: sul rinnovo dei COMITES e del CGIE (4-03116) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2803

GIARETTA: su iniziative per favorire l'integrazione razziale, anche in relazione ad alcuni episodi di discriminazione avvenuti in provincia di Padova (4-02711) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2805

ICHINO: sull'espulsione di un musicista peruviano (4-00955) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2807

LANNUTTI, CARLINO: sulla mancata copertura assicurativa dell'INPS in caso di malattia per i lavoratori domestici (4-03056) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali*) *Pag.* 2808

LAURO: sull'ufficio postale di Sant'Agnello (Napoli) (4-02365) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*) 2810

MAZZATORTA, VALLARDI: sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni (4-03094) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2812

MONTANI: sull'espletamento dei servizi accessori nella stazione ferroviaria di Domodossola (4-01330) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2814

NEGRI ed altri: sulla tutela dei diritti umani in Iran (4-02437) (risp. CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2815

NESPOLI: sullo svolgimento di attività produttive illegali in un'area del comune di Frattamaggiore (Napoli) (4-01818) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2818

PEDICA: sulle funzioni spettanti al personale a contratto operanti presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (4-02728) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2820

sulla tutela dei lavoratori operanti presso società che svolgono servizi di trasporto merci in favore di Autogrill SpA (4-03383) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2823

PERDUCA, PORETTI: sull'intervento delle Forze dell'ordine a Catania durante una manifestazione a sostegno dei diritti degli omosessuali (4-01716) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2827

POLI BORTONE: sulla fornitura di speciali lenti da vista destinate al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-01866) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2829

sulla rimozione di assessori comunali in provincia di Lecce (4-01880) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2830

sulla tutela dei militari italiani impegnati nella missione internazionale in Afghanistan (4-03377) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa*) *Pag.* 2832

PORETTI, PERDUCA: sulla circolazione e sulla sosta delle autocaravan (4-03025) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2835

SBARBATI: sul caso di un professore affetto da una grave patologia (4-02431) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, università e ricerca*) 2837

sulla disciplina relativa all'equipollenza dei titoli conseguiti dalle Forze dell'ordine per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado (4-02597) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, università e ricerca*) *Pag.* 2939

ZANOLETTI: sull'introduzione dell'insegnamento del diritto dell'Unione europea (4-03155) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, università e ricerca*) 2841

AUGELLO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

sono in corso negoziati con la Repubblica di San Marino per il rinnovo della convenzione che regolamenta le imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti;

recenti inchieste della magistratura e della Guardia di finanza hanno fatto emergere il problema della concorrenza sleale che imprese che dispongono di una sede nella Repubblica di San Marino svolgono nei confronti delle imprese italiane, avvalendosi di un più vantaggioso regime fiscale;

la convenzione sottoscritta il 21 marzo 2002, ma non ratificata, che pare costituire la base dell'attuale trattativa, presenta elementi contraddittori che favoriscono quelle società che, pur essendo di fatto italiane, sfruttano ogni piega della normativa per avvalersi di vantaggi fiscali e di contratti di lavoro meno onerosi per i dipendenti, a discapito di un corretto principio di libera concorrenza;

in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5 della vigente convenzione individuano, al comma 2, cosa debba intendersi per «sede fissa d'affari» in cui si esercita attività di impresa, utilizzando il concetto di «stabile organizzazione»: il testo illustra quindi le articolazioni che compongono la sede fissa di un'impresa, cioè la direzione, la succursale, l'ufficio, eccetera;

il successivo comma 3 si presenta, all'apparenza, come una norma restrittiva, tesa ad escludere dal concetto di «stabile organizzazione» cinque diverse fattispecie: l'utilizzo di installazioni ai soli fini di deposito, esposizione, consegna di beni e merci di proprietà dell'impresa, l'utilizzo di magazzini per beni e merci a fini di esposizione o consegna, l'utilizzo di magazzini finalizzati alla trasformazione di beni o merci da parte di un'altra impresa, l'utilizzo di una sede al solo fine di acquistare beni o merci o l'utilizzo di una sede per soli fini di pubblicità;

nonostante le disposizioni del comma 3 sopra richiamate individuino queste cinque fattispecie, escludendole dal concetto di «stabile organizzazione», poiché tale pregiudizio vale soltanto per ogni singola fattispecie, il risultato è che quando ne ricorrano più d'una la convenzione finisce con il riconoscere alla società interessata la possibilità di accedere ai benefici della convenzione: se, ad esempio, una società dispone di una sede fissa al fine di acquistare beni o merci e di pubblicità, può a buon diritto dichiarare l'esistenza di una «stabile organizzazione»;

il comma 4 dello stesso articolo appare suscettibile di ulteriori riflessioni critiche: infatti, estende il concetto di «stabile organizzazione» di quanti agiscano in uno Stato per conto di un altro soggetto che appartiene

all'altro Stato contraente. Di fatto, una persona che disponga di adeguati poteri di firma e concluda in Italia contratti per conto di un'impresa di San Marino, viene considerata «stabile organizzazione»;

il comma 6 presenta elementi di contraddittorietà con le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5-*bis*, del Testo unico per le imposte sui redditi (decreto legislativo n. 917 del 1986), introdotto con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, oltre a codificare un ulteriore paradosso affermando che se una società residente a San Marino esercita la propria attività in Italia tramite una «stabile organizzazione» quest'ultima non può essere considerata tale;

importanti indagini scaturite da una brillante attività investigativa della Guardia di finanza rischiano di essere vanificate da un'eventuale ratifica di un testo di convenzione che riproponga le medesime criticità del precedente del 2002,

si chiede di conoscere:

quale sia l'effettivo stato di avanzamento del confronto con la Repubblica di San Marino sulla nuova ipotesi di convenzione;

quali siano le iniziative assunte dal Ministro in indirizzo per risolvere le contraddizioni richiamate in premessa presenti nel testo non ratificato del 2002;

quale sia il grado di coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della valutazione delle linee guida di una nuova convenzione, al fine di scongiurare che possa presentare involontariamente elementi utili a favorire fenomeni di concorrenza sleale o, peggio, di frode fiscale.

(4-00382)

(22 luglio 2008)

Risposta. – Le relazioni fra Italia e San Marino – per la sua condizione di *enclave* nel territorio italiano, la comunanza di valori, di tradizioni storiche e culturali – sono sempre state intense, in tutti i settori, in particolare in campo economico.

L'Italia continua ad incoraggiare San Marino nella sua azione di riforma interna e riconosce i progressi compiuti dalla Repubblica nel campo del contrasto e della prevenzione delle frodi e dei reati fiscali e finanziari.

È quindi forte il nostro auspicio che si creino, al più presto, le condizioni per la sottoscrizione del Protocollo di modifica alla Convenzione bilaterale sulle doppie imposizioni, firmata nel 2002, anche al fine di garantire un equo trattamento fiscale ai nostri lavoratori residenti in Italia.

Questo passo ulteriore sulla via del rilancio dei rapporti non può tuttavia prescindere dall'effettivo rafforzamento della cooperazione bilaterale in campo giudiziario, fiscale e finanziario.

Il dialogo con le autorità di San Marino comunque continua in uno spirito costruttivo e le misure di intervento normativo ed organizzativo volte a rafforzare la cooperazione con le autorità italiane recentemente an-

nunciate costituiscono un segnale importante, anche se occorrerà verificarne l'effettiva adozione e attuazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Mantica

(8 settembre 2010)

BAIO, ADAMO, VIMERCATI, BASSOLI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il progetto definitivo di Pedemontana nel tratto del vimercatese ha modificato in modo sostanziale alcune soluzioni viabilistiche previste dal progetto preliminare senza il consenso dei Sindaci interessati; le modifiche sono state imposte da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per imprecisati vincoli di ordine idrogeologico ricadenti sulla ferrovia che dovrebbe affiancare la Pedemontana;

sei Comuni del vimercatese hanno chiesto all'amministrazione provinciale di Monza e Brianza, con lettera del 26 aprile 2010, di conferire maggiore importanza alle esigenze attuali della popolazione residente rispetto alle teoriche future esigenze tecniche di RFI apportando alcune modifiche al progetto definitivo senza variazioni di percorso e senza aumento di costi rispetto a quanto prescritto dal CIPE nel progetto preliminare;

i problemi idrogeologici di Sulbiate sono superati con il completamento della costruzione del canale *by pass* denominato torrente Cava;

per Sulbiate è vitale mantenere praticabile la strada provinciale 210 di accesso al sud del paese di collegamento con Bellusco;

i comuni di Vimercate sono interessati rispettivamente dalla realizzazione di un grande ed invasivo svincolo a tre livelli a nord di Vimercate (Velasca) e da una grande ed eccessiva area di servizio a nord di Vimercate (Ruginello) e di Bellusco;

RFI continua ad evitare qualsiasi confronto progettuale con la Provincia e con i Comuni interessati dalla gronda ferroviaria Saronno-Seregno-Carante-Bergamo; i Comuni non hanno mai ricevuto risposte alla richiesta di coordinare i tempi di realizzazione delle due infrastrutture affiancate per evitare di avere cantieri aperti per almeno i prossimi 10 anni con un enorme incremento dei sacrifici territoriali sociali ed economici;

all'intersezione tra strada provinciale 7 e Pedemontana nel territorio di Lesmo non è previsto nessuno svincolo di collegamento tra le due importanti strade, facendo gravare i 30.000 autoveicoli al giorno della strada provinciale 7 tutti sulla rete stradale dei comuni limitrofi (Arcore, Vimercate, Usmate, Villasanta),

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di rispondere alle richiesta

di modifiche tecnico-progettuali presentate dai sei Sindaci del vimercatese con lettera del 26 aprile 2010;

se non si ritenga necessario verificare i progetti e gli stanziamenti delle opere di compensazione affinché vengano attuate in modo completo e coerente per la salvaguardia del territorio attraversato pesantemente dall'autostrada Pedemontana;

quali provvedimenti si intendano adottare sulla rete stradale limitrofa per snellire il traffico proveniente da nord su Vimercate (stimabile in 30.000 autoveicoli al giorno) a causa del mancato svincolo di Lesmo tra Pedemontana e strada provinciale 7.

(4-03264)

(8 giugno 2010)

Risposta. – Si premette che la Pedemontana lombarda rientra tra gli interventi di competenza della società CAL (Concessioni autostradali lombarde) costituita il 19 febbraio 2007 tra Anas SpA ed Infrastrutture lombarde SpA ai sensi della legge finanziaria per il 2007.

Nello specifico CAL fa sapere che nella fase di progettazione definitiva del collegamento autostradale Dalmine-Como Varese-valico del Gaggiolo e opere connesse (autostrada Pedemontana), il tracciato autostradale della tratta D nell'area del vimercatese, nel tratto compreso tra la tangenziale est A51 e il fiume Adda, è stato revisionato e ottimizzato dal punto di vista plano-altimetrico per renderlo coerente con il progetto della linea ferroviaria Gronda est di Milano (tratta Seregno-Bergamo), in ottemperanza alle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale, di cui alla delibera n. 77/2006 del 23 marzo 2006.

La progettazione delle due infrastrutture è stata pertanto coordinata con Rete ferroviaria italiana SpA e le numerose interferenze stradali e idrauliche, presenti lungo la tratta in oggetto, sono state risolte uniformando i due andamenti altimetrici, con innalzamento della livelletta autostradale e contestuale abbassamento della livelletta ferroviaria. Ciò è avvenuto nel rispetto del Protocollo di intesa per la progettazione e la realizzazione delle opere interferite, integrate e coordinate dell'autostrada Pedemontana e della Gronda ferroviaria, sottoscritto il 5 novembre 2007 da Ministero, Regione Lombardia, Province di Bergamo, Brescia e Milano, CAL, Rete ferroviaria italiana e Autostrada pedemontana lombarda SpA.

Tale innalzamento della livelletta autostradale ha consentito altresì di recepire gli esiti dello studio idrologico-idraulico dell'area vimercatese, sviluppato nel progetto definitivo approvato dal CIPE, il quale ha fornito indicazioni per il rispetto dei franchi di sicurezza idraulici, imposti dai numerosi vincoli idrogeologici presenti sul territorio.

Il lavoro dei progettisti è stato poi presentato agli enti territoriali interessati, Province e Comuni, nel tavolo tematico «Gronda Est Ferroviaria», in data 18 giugno 2008 e 31 luglio 2008, nell'ambito delle attività dell'Accordo di programma per la realizzazione del Sistema viabilistico

pedemontano lombardo. A valle di tali riunioni del tavolo tematico, il Collegio di vigilanza dell'Accordo di programma ha dato mandato alla società concessionaria di procedere con la progettazione sulle livellette ottimizzate in coordinamento con Rete ferroviaria italiana SpA.

Il progetto definitivo è stato quindi sviluppato in ottemperanza al mandato ricevuto, salvo piccole ottimizzazioni, come emerge dal confronto, effettuato in sede di Collegio di vigilanza dell'Accordo di programma del 9 dicembre 2009, tra la livelletta autostradale del progetto definitivo pubblicato e la livelletta contenuta nel *dossier* presentato agli enti nel giugno 2008.

Il progetto definitivo dell'autostrada Pedemontana è stato quindi approvato dal CIPE con delibera n. 97/2009 nella seduta del 6 novembre 2009. Tale delibera non dispone modifiche alla livelletta del collegamento autostradale lungo la tratta D, mentre rinnova la richiesta di coordinamento delle due infrastrutture in fase realizzativa, come riportato al punto 2 del deliberato «La società Concessioni Autostradali lombarde S.p.A., la società Autostrada pedemontana lombarda S.p.A. e Rete ferroviaria italiana S.p.A. dovranno adottare, in attuazione di quanto pattuito nel citato Protocollo d'intesa sottoscritto il 5.11.2007, adeguate misure intese ad assicurare il coordinamento, in sede realizzativa, tra l'infrastruttura autostradale e la Gronda ferroviaria Seregno-Bergamo».

Il progetto esecutivo dell'autostrada Pedemontana dovrà essere pertanto sviluppato nel rispetto del progetto definitivo approvato dal CIPE e delle relative prescrizioni.

La realizzazione del collegamento autostradale e delle relative opere connesse garantisce uno sviluppo infrastrutturale idoneo a sostenere la domanda di mobilità dell'area del vimercatese, come documentato negli elaborati progettuali, senza necessità di ulteriori svincoli.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(4 agosto 2010)

BELISARIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la città di Matera, patrimonio mondiale dell'Unesco, meta internazionale di turismo culturale, è l'unico capoluogo di provincia in cui Trenitalia è assente;

alla fine degli anni Trenta, la Società Mediterranea Calabro Lucane realizzò il completamento del collegamento a scartamento ridotto tra Matera, Ferrandina, Pisticci e Montalbano Jonico (Matera) collegando così la città alla linea principale delle Ferrovie dello Stato Spa, Battipaglia-Potenza-Metaponto che permetteva il collegamento sia con Napoli che con Taranto;

tuttavia, tra il 1972 ed il 1974 il mancato ammodernamento portò alla chiusura della linea suddetta per eccessivo degrado di impianti e ro-

tabili. L'isolamento dalla rete ferroviaria nazionale, gravante sulle popolazioni interessate portò al progetto di ricostruzione a scartamento ordinario almeno della tratta tra Matera e Ferrandina per realizzare il congiungimento con la rete ferroviaria italiana;

i lavori di realizzazione della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera – La Martella iniziarono nel 1986 ma a tutt'oggi dopo 23 anni, non sono ancora terminati;

la città di Matera resta ancora isolata dal resto della rete ferroviaria italiana, ed è raggiungibile ferroviariamente solo da Bari tramite il disagiato collegamento ferroviario delle Ferrovie Appulo Lucane. Il completamento del collegamento con Ferrandina riaprirebbe l'antica opzione del collegamento con Napoli ancora più importante dopo l'apertura della dorsale ad alta velocità per Roma ed il Nord Italia;

dopo la realizzazione della stazione e dei binari, manca ancora il completamento della galleria nei pressi di Miglionico (Matera), l'armamento, l'impianto dei sistemi di comando e controllo della circolazione e l'elettrificazione della linea;

il completamento della linea costituisce un duplice obiettivo: da un lato, quello di fornire collegamenti ai cittadini, dall'altro quello di permettere persino un rilancio dell'economia della città di Matera e della provincia;

considerato che:

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 45 del Capo V, garantisce la libertà di circolazione nel territorio degli Stati membri e la Costituzione italiana all'articolo 16 riconosce il diritto alla libertà di circolazione. È onere dello Stato garantire l'effettivo esplicarsi del diritto alla mobilità locale, strumento imprescindibile di coesione sociale e sviluppo economico del Paese;

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente potrebbe costituire lo strumento attraverso il quale sciogliere i nodi gordiani dello sviluppo sostenibile, delle strategie di crescita economica e del progresso sociale, garantendo migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini nell'ottica e nel rispetto degli accordi del protocollo di Kyoto, dal momento che il trasporto su rotaia produce infatti il 92 per cento in meno di anidride carbonica rispetto alle automobili e l'88 per cento in meno rispetto al trasporto aereo;

un servizio di trasporto pubblico su rotaia efficace ed efficiente potrebbe costituire un volano insostituibile per promuovere modelli di sviluppo delle comunità locali decentrate. La mancanza di infrastrutture ferroviarie capaci di supportare le necessità dei pendolari rappresenta infatti anche un elemento di disgregazione che rischia di compromettere l'equilibrio, le opportunità di crescita e lo sviluppo socio-economico di moltissime realtà di piccole o medie dimensioni: centri che testimoniano e valorizzano la varietà di ricchezze culturali, ambientali e territoriali italiane;

il settore della mobilità ha, dunque, un ruolo strategico nella crescita sostenibile di un Paese sotto il profilo socio-economico ed ambientale. La questione della sicurezza legata alla mobilità dovrebbe essere

quindi considerata come un'opportunità di crescita tecnologica, industriale ed economica, in Italia, invece, a giudizio dell'interrogante si riduce ad un problema di costi;

all'uopo, preme all'interrogante, inoltre, far rilevare che il 26 giugno 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie e 2001/14/CE sulla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, sull'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e sulla certificazione di sicurezza. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano, tra l'altro, i seguenti aspetti: la non corretta trasposizione dell'articolo 4 della direttiva 2001/14/CE, conformemente al quale le funzioni indicate nell'allegato II alla direttiva 91/440/CEE devono essere svolte da enti o società che non prestano servizi di trasporto ferroviario. A tale proposito la Commissione ha rilevato che in Italia diverse funzioni essenziali sono affidate alla società di gestione dell'infrastruttura, che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato. La Commissione ha, inoltre, denunciato la non corretta trasposizione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, in base al quale l'organismo di regolamentazione è indipendente dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all'assegnazione, nonché dai richiedenti, giacché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in veste di autorità di regolamentazione non è indipendente dalla società di gestione delle infrastrutture;

il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011 (DPEF), Allegato infrastrutture, attribuisce al settore della mobilità un ruolo strategico nella messa a punto di un modello di crescita sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale e finanziario. Tuttavia, alla luce della legge finanziaria per il 2009 e dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2010 sembra che il Governo si sia mosso in senso contrario a quanto previsto nel DPEF 2008-2010;

per quanto concerne lo stanziamento destinato al trasporto ferroviario e soprattutto alla sicurezza ferroviaria si registra un decremento di 15 milioni di euro. L'assenza di stanziamenti adeguati per il settore ferroviario inficia l'effettiva credibilità del piano di rilancio delle ferrovie ed in particolare delle reti ad alta velocità capacità, annunciato a più riprese dal Governo;

il miglioramento ed il potenziamento della dotazione infrastrutturale, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento, sono la pre-condizione essenziale per lo sviluppo economico dell'area,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia intraprendere con sollecitudine iniziative volte ad assicurare la ripresa dei lavori sulla tratta ferroviaria Matera-Ferrandina;

quali iniziative il Governo intenda assumere volte a garantire alla città di Matera un collegamento effettivo con le ferrovie dello Stato al fine

di scongiurare il rischio della marginalità del territorio ed il disagio dei lavoratori a cui è precluso l'utilizzo del trasporto ferroviario nazionale nei propri territori.

(4-02519)

(13 gennaio 2010)

Risposta. – La linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella ha inizio nella stazione di Ferrandina, sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto, raggiunge Matera La Martella e termina a Venusio. Essa collegherà Matera con Napoli e Metaponto, consentendo l'interscambio fra i vettori di Trenitalia SpA e quelli a scartamento ridotto delle Ferrovie appulo-lucane (FAL), a Venusio.

Ferrovie dello Stato fa sapere che nella tratta Ferrandina-Matera La Martella le opere civili per la costruzione della sede sono state completate unitamente ai lavori per l'adeguamento dell'armamento e dell'apparato per il controllo della circolazione presente nella stazione di Ferrandina. Mentre, per l'attivazione dell'infrastruttura nella tratta stessa è necessario l'attrezzaggio tecnologico e l'adeguamento della galleria Miglionico alle nuove norme di sicurezza.

Si informa, infine, che il Contratto di programma 2007-2011, aggiornamento 2009, inserisce l'intervento tra le opere programmatiche con un importo complessivo di 165 milioni di euro.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(4 agosto 2010)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

le graduatorie del corso-concorso ordinario per i dirigenti scolastici indetto con decreto del direttore generale del 22 novembre 2004 (sull'affidamento di incarichi dirigenziali), e del corso-concorso riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31 di conversione – recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria - che, all'articolo 24-*quinquies* (relativo a disposizioni in materia di dirigenti scolastici) ha introdotto, altresì, i criteri di intersettorialità e di interregionalità;

alcuni vincitori di detti corsi-concorsi per dirigenti scolastici classificati in posizione utile sarebbero stati depennati dalle relative graduatorie in quanto non avrebbero sottoscritto la proposta contrattuale per giustificati motivi e si sarebbero trovati nella condizione di rinunciare al perfezionamento del rapporto di lavoro;

altri vincitori, inoltre, non avrebbero ancora sottoscritto la nomina;

gli stessi hanno già acquisito la qualifica dirigenziale, avendo superato positivamente e con merito, oltre alle prove concorsuali previste dal bando, anche il relativo corso di formazione così come previsto dal decreto legislativo 130 marzo 2001 n. 165;

ad avviso dell'interrogante, non consentire loro di essere reinseriti nella relativa graduatoria concorsuale di appartenenza, oltre che un'ingiustizia e una perdita di energie culturali ed economico-finanziarie, rappresenterebbe anche uno spreco notevole per la Pubblica Amministrazione che ha già sostenuto ingenti oneri sia per l'organizzazione e l'espletamento delle prove concorsuali che del corso di formazione;

considerato che:

il comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2007) prevede la nomina di dirigente scolastico anche per i candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare, nonostante la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) Lazio n. 1263/05 del 3 luglio 2007 avesse determinato l'annullamento, per questi ultimi, dell'ammissione alle graduatorie con riserva;

l'articolo 8 al comma 1, lettera *b)* del regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con decreto ministeriale 13 giugno 2007 (ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124) prevede che «la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta (...) la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia»;

con riferimento al personale ausiliario tecnico amministrativo (ATA) non è chiaro se il reinserimento in graduatoria sia valido anche per coloro che vi avevano rinunciato precedentemente,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo:

quale trattamento debba essere riservato al personale ATA nel caso in cui le graduatorie di concorsi precedentemente espletati siano trasformate in graduatorie ad esaurimento;

se e quali provvedimenti intenda porre in essere al fine di consentire al personale vincitore del corso-concorso che non ha sottoscritto la proposta contrattuale, di essere reinserito nella relativa graduatoria di appartenenza, col proprio punteggio di merito o, da ultimo, con accodamento alla stessa al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di docenti.

(4-02424)

(15 dicembre 2009)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale si chiede che ai vincitori del corso-concorso ordinario per dirigente scola-

stico, bandito con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, i quali non hanno sottoscritto la proposta contrattuale, venga consentito di essere iscritti nella graduatoria di appartenenza con il proprio punteggio di merito o, in alternativa, in coda.

Si richiamano preliminarmente le disposizioni di cui all'art. 21 (decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro) del decreto citato il quale, al comma 1, prevede che «il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria». Quanto all'articolo 1, comma 619, della legge n. 296 del 2006 al quale si fa riferimento, si fa presente che tale norma consente ai candidati non vincitori di concorso – in possesso dei requisiti di accesso al concorso medesimo, che hanno superato le prove propedeutiche di ammissione alle attività di formazione ma non hanno potuto completare la procedura concorsuale, di terminare la procedura stessa.

Il richiamo alla normativa riguardante il personale del comparto scuola (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) non può essere preso in considerazione per i dirigenti scolastici in quanto questi ultimi appartengono ad una diversa area contrattuale e cioè all'Area V – dirigenza scolastica.

Si fa presente infine che le graduatorie degli idonei ai corsi-concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in base alla normativa vigente (legge n. 31 del 2008, cosiddetta legge milleproroghe) hanno assunto la natura di graduatorie ad esaurimento, pertanto consentire il reinserimento nelle graduatorie dei dirigenti scolastici in questione potrebbe creare ulteriore contenzioso da parte dei contro interessati alla nomina.

Per le ragioni citate eventuali provvedimenti nel senso auspicato non possono che essere assunti in via legislativa.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(5 agosto 2010)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che all'interrogante risulta che dal mese di novembre 2009 nel Comune di Petronà (Catanzaro) l'attività amministrativa si starebbe svolgendo senza l'assistenza del Segretario comunale titolare e/o di scavalco;

considerato che:

ai fini dell'esercizio del potere di nomina del Segretario titolare, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) svolge attività di assistenza rivolta ai Sindaci ed ai Presidenti di Provincia;

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 («Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma

dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127»), «Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare: (...) *b)* dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento»;

il comma 1 dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») prevede che «Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali»;

l'articolo 99 del medesimo decreto legislativo prevede che «Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 (...). La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato»;

del pari, il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dispone che «il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento»;

considerato, inoltre, che all'interrogante risulta che la richiesta per la nomina di un Segretario comunale titolare e per la nomina di un Segretario comunale a scavalco sarebbe stata avanzata all'Agenzia regionale solo nella terza decade del mese di marzo 2010;

preso atto che ai sensi dell'articolo 142 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il TAR dell'Emilia-Romagna – Bologna, Sez. I, 25 ottobre 2004, n. 3687, ha stabilito che «deve ritenersi legittimo il Decreto del Presidente della Repubblica che dispone la rimozione del Sindaco il quale si è reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge per non avere ottemperato (...) al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina del segretario titolare dell'ente»,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di verificare le cause della vacanza della figura del Segretario nel Comune di Petronà;

se e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di sanzionare coloro i quali si siano resi responsabili della condotta lesiva degli interessi dei cittadini.

(4-03226)

(26 maggio 2010)

Risposta. – Il Sindaco di Petronà ha comunicato alla Prefettura di Catanzaro che con deliberazione del Consiglio comunale del 21 ottobre 2008

è stato approvato lo schema di convenzione, della durata di sei mesi, per il servizio di Segreteria tra i Comuni di Petronà e Caraffa.

Con successiva deliberazione del 7 maggio 2009, si è deciso di rinnovare la Convenzione di ulteriori sei mesi, al termine dei quali la stessa è stata sciolta con decorrenza 8 novembre 2009.

Da tale data, le funzioni del Segretario comunale sono state esercitate dal Vice Segretario, Responsabile dell'area amministrativa, in convenzione con il Comune di Simeri Crichi e in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

La figura di Vice Segretario, infatti, è espressamente prevista dall'art. 66 del «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi».

Il 18 marzo 2010, la Sezione regionale della Calabria dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali comunicava al Comune di Petronà, con nota acquisita al protocollo generale del Comune il 22 marzo successivo, che la reggenza del Vice Segretario, in caso di vacanza della segreteria, non avrebbe potuto eccedere i 120 giorni dal verificarsi della vacanza, decorsi i quali sarebbe stato necessario da parte della stessa Agenzia inviare un Segretario reggente.

Faceva, inoltre, presente che la sede della segreteria del Comune di Petronà risultava vacante dall'8 novembre 2009 e diffidava il Sindaco a concludere il procedimento di nomina del Segretario entro il termine di 15 giorni, con l'avvertenza che, qualora l'inerzia si fosse protratta oltre il termine suddetto, sarebbe stato invitato il Prefetto ad attivare le procedure ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.

Il 20 marzo 2010, prima che la diffida pervenisse via posta presso il Comune, il Sindaco di Petronà con due distinte note dirette alla Sezione regionale della Calabria dell'Agenzia richiedeva alla medesima agenzia l'attivazione dell'avviso di ricerca del Segretario comunale, nonché, nelle more, l'emanazione del decreto di reggenza a scavalco del dottor Luciano Cilurzo, titolare della Segreteria del Comune di Belcastro.

Il 1º aprile 2010, l'Agenzia comunicava il proprio provvedimento n. 150, ai sensi del quale veniva conferito l'incarico della reggenza a scavalco presso la sede del Comune di Petronà al dottor Luciano Cilurzo, già titolare della sede di Segreteria unica dei Comuni di Belcastro, Soveria Simeri, Zagarise e Marcedusa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(4 agosto 2010)

BIANCHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa coinvolgente le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare che conduce alla perdita progressiva della fun-

zionalità ghiandolare e colpisce centinaia di migliaia di persone nel mondo;

è una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a 1 rispetto agli uomini) e il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

si tratta di una malattia rara, che invade il corpo in modo tentacolare ed è difficile da diagnosticare e riconoscere anche per la complessità dei sintomi. Tra i più frequenti ci sono la secchezza oculare con sensazione di sabbia negli occhi, bruciore, fotofobia con eventuali infiammazioni, congiuntiviti e blefariti, fino ad arrivare a lesioni corneali. Possibile anche secchezza orale con ulcere in bocca, gengive arrossate, afte, difficoltà a deglutire e glossite e in casi particolari di secchezza della pelle, dermatite, alopecia, vitiligine, ulcere e linfomi cutanei;

spesso la sindrome di Sjögren si associa ad altre patologie autoimmuni quali artrite reumatoide, Les, vasculiti, sclerodermia, tiroidite di Hashimoto fino a poter degenerare in linfoma con mortalità del 5-8 per cento;

tali problematiche acuiscono il disagio e la sofferenza dei malati, per i quali non ci sono farmaci curativi e manca un centro polispecialistico per il monitoraggio e la prevenzione di tale grave patologia;

nel nostro Paese le persone affette da sindrome di Sjögren sono 16.211 – dai dati raccolti dall'ANIMaSS ONLUS, Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjögren, unico punto di riferimento per tutti i pazienti italiani, inviati dai vari Centri regionali della sanità – con una prevalenza nazionale del 2,48 su 10.000 persone;

dal 2004 l'Associazione ANIMaSS ONLUS ha inoltrato richieste scritte all'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale malattie rare e alla Regione Veneto affinché la sindrome di Sjögren venisse inserita nel Registro delle malattie rare e nel Registro regionale;

il 21 settembre del 2005 è stata presentata al Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge «Sindrome di Sjögren: Riconoscimento di malattia rara ed esenzione dal *ticket* sanitario»;

nella legge della Regione Veneto 19 febbraio 2007, n. 2, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007», all'articolo 23, sono disciplinate le «Prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario regionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Sjögren». Nello specifico, vengono erogati, ai soggetti veneti affetti dalla sindrome di Sjögren, a carico del servizio sanitario regionale, entro un limite massimo mensile di 50 euro, i prodotti oftalmici per la secchezza oculare, i colluttori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale idonei alla secchezza orale, i prodotti specifici per l'igiene del corpo e di impiego topico per la secchezza delle mucose, gli integratori vitaminici e minerali;

a queste discriminazioni regionali vanno aggiunte le più gravi discriminazioni diagnostiche. Il 10 per cento delle persone affette dalla sindrome di Sjögren sta godendo di diagnosi alternative, ma non corrette, di sindrome di Sjögren-Larsson e di connettivite indifferenziata, entrambe in-

serite nel Registro delle malattie rare dal 2001. In questo modo si danneggiano tutte le persone colpite. Chi gode della certificazione di malattia rara ne ha benefici sia per le percentuali d'invalidità che per il riconoscimento in esenzione di tutto il Piano terapeutico;

il 21 luglio 2009 si è tenuto un incontro istituzionale-politico, presso il Ministero della salute, della Presidente dell'ANIMaSS ONLUS, la dottoressa Marotta, con il Vice Ministro, professor Ferruccio Fazio, col direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), professor Guido Rasi, e il direttore generale della programmazione sanitaria, dottor Filippo Palumbo, in merito all'inserimento della sindrome di Sjögren nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e nel Registro delle malattie rare, in merito all'esenzione di farmaci, parafarmaci e terapie riabilitative;

il 12 marzo 2010 l'Associazione ANIMaSS ONLUS ha ricevuto la risposta per iscritto dal Ministro della salute in cui si legge che il parere dell'Istituto superiore di sanità era negativo, malgrado nessun riscontro cartaceo di dati raccolti in Italia alternativi rispetto a quelli presentati dalla citata associazione, che sono, a quanto pare, gli unici esistenti in Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile richiedere una raccolta ufficiale dei dati epidemiologici sulla sindrome di Sjögren all'Istituto superiore di sanità;

se non ritenga necessario inserire la sindrome di Sjögren nel Registro nazionale delle malattie rare, in quanto il mancato inserimento rappresenta una grande iniquità nei confronti di altre malattie rare presenti nel Registro e un'ulteriore iniquità nei confronti di coloro che stanno usufruendo arbitrariamente di certificazione di malattia rara dal 2001 con le diagnosi alternative di sindrome di Sjögren-Larsson e di connettivite indifferenziata.

(4-03185)

(19 maggio 2010)

Risposta. – Nel luglio 2009, l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha elaborato ed inviato al Ministro una relazione tecnico sulla sindrome di Sjögren primaria e sulla sua epidemiologia.

In tale occasione è stata svolta un'accurata revisione della letteratura esistente a livello nazionale ed internazionale, con lo scopo di analizzare le stime di prevalenza per la sindrome di Sjögren primaria nei diversi studi pubblicati.

Le stime di prevalenza variano da un minimo di 9 casi per 10.000 abitanti nel Nord Ovest della Grecia nel 2006, ad un massimo di 200 casi per 10.000 abitanti nella popolazione di Nagasaki, sopravvissuta alle radiazioni della bomba atomica.

Si può riassumere che la totalità degli studi selezionati riporta valori di prevalenza al di sopra della soglia che permette di determinare la rarità della patologia.

Infatti, per definizione una malattia è rara quando la sua prevalenza è inferiore a 5 casi su 10.000 abitanti.

Occorre tuttavia precisare che nessuno degli studi sulla prevalenza della sindrome di Sjögren primaria riguarda in particolare l'Italia.

Ad oggi non esiste questo dato nella letteratura scientifica nazionale.

Da ultimo, si conclude segnalando che si sta valutando l'opportunità di attivare un sistema di sorveglianza *ad hoc* di questa patologia, con il supporto dell'ISS che si renda disponibile, con l'ausilio dei propri esperti, a realizzare tale sistema di sorveglianza, avvalendosi anche degli esperti cinici presenti sul territorio nazionale e con competenza internazionale.

Il Ministro della salute

Fazio

(6 agosto 2010)

BIONDELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Lago d'Orta è uno specchio lacustre del Piemonte orientale meta di flussi turistici internazionali di rilievo anche grazie alla sua vicinanza con il lago Maggiore e alla conseguente notorietà a livello internazionale;

nel lago è presente un'isola che ospita in maniera permanente un convento di suore Benedettine, con oltre 70 presenze;

negli ultimi anni, la Regione Piemonte e il consorzio Cusio turismo hanno investito in maniera significativa risorse per lo sviluppo del territorio, ottenendo buoni risultati e vedendo fiorire numerose nuove realtà turistiche;

a questi investimenti è corrisposto un incremento del flusso di turisti, anche sportivi, che sfruttano le risorse naturali per sport di carattere nautico,

a questa maggiore presenza si associano quindi maggiori necessità di sicurezza e di controllo dell'ordine pubblico;

negli anni scorsi, per venire incontro a questi bisogni, era stata prevista la presenza di natanti dei Carabinieri, allo scopo di prevenzione e controllo, e di mezzi di soccorso (Vigili del fuoco e Croce rossa), adeguati alle problematiche tipiche di un luogo turistico lacustre;

da circa un anno, tutte le attività citate sono state sospese in seguito ad una presunta razionalizzazione delle risorse;

la diretta conseguenza di questa sospensione è la diffusione di comportamenti rischiosi ad opera dei naviganti che, sicuri dell'assenza di controlli, non rispettano le più elementari norme di navigazione;

ancor più grave conseguenza è l'assenza di strutture di soccorso, specialmente in relazione alle ospiti permanenti del convento, a cui si aggiungono i turisti che pernottano sull'isola durante il periodo estivo,

si chiede di sapere quali siano le misure tempestive che il Ministro in indirizzo intende attuare per riorganizzare al più presto il servizio di con-

trollo e prevenzione sul lago al fine di rialzare il livello di sicurezza e prevenire tragedie come quelle già verificatesi lo scorso anno.

(4-03043)

(21 aprile 2010)

Risposta. – L'attività di controllo e prevenzione delle violazioni, da parte dei natanti, negli specchi d'acqua che rientrano nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola è attualmente assicurata dalla Convenzione Lago d'Orta, ente a partecipazione volontaria costituito da tutti i Comuni rivieraschi per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago e per l'organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2010.

In particolare, l'Arma dei Carabinieri ha attivato, a decorrere dal 20 giugno 2010 e per il periodo estivo, un servizio di prevenzione degli incidenti, pronto intervento, ricerca e soccorso nelle acque del lago con l'ausilio di un natante precedentemente dislocato a Chioggia e militari specializzati effettivi al comando stazione Carabinieri di Omegna. Nel contempo, sul modello di analoghi protocolli, è in corso di perfezionamento anche il Patto per la sicurezza dell'area del lago Maggiore e del lago d'Orta per un più ampio coordinamento dei servizi nell'area.

I Comuni aderenti si impegneranno a mettere a disposizione uno o più ormeggi per l'unità navale al fine di consentire l'attracco del battello pneumatico secondo le necessità giornaliere dell'equipaggio e la custodia in sicurezza; assicureranno, altresì, il supporto amministrativo e contabile relativo alla gestione delle risorse e provvederanno alla liquidazione delle spese direttamente ai fornitori.

Anche i Vigili del fuoco, attraverso i comandi provinciali di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola e i distaccamenti dipendenti, assicurano un servizio di soccorso pubblico. Nel porto di Omegna, sito sull'omonimo lago, è collocata una motobarca in dotazione al comando provinciale dei Vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola, appositamente attrezzata per il servizio di salvamento ed antincendio, al cui impiego è addetto il personale operativo della medesima sede centrale che, in caso di emergenza, è in grado di raggiungere, via terra, il natante in 15 minuti.

La barca è attualmente in servizio e disponibile per il soccorso.

Inoltre, al fine di assicurare con propri presidi a carattere stagionale un servizio di pronto intervento almeno nell'arco diurno della prossima stagione turistica 2010, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola, previe intese con la Prefettura, ha dato la propria adesione, per gli aspetti relativi al soccorso, al costituendo Patto per la sicurezza del lago Maggiore, d'Orta e di Lugano.

Per quanto riguarda il soccorso di emergenza sanitaria sia per i natanti che per gli abitanti dell'isola di San Giulio, la dirigenza del Servizio di emergenza 118 della ASL 14 del Verbano-Cusio-Ossola ha evidenziato che attualmente vi è disponibilità di un nucleo di volontari della Croce rossa di Orta (OPSA) nei giorni festivi e prefestivi. I conducenti di moto-

taxi di Orta San Giulio forniscono una disponibilità nell'arco delle 24 ore per eventuali esigenze di trasporto (anche di personale sanitario).

I volontari della Squadra nautica di salvamento stanno organizzandosi per implementare la propria attività e fornire una copertura anche sul lago d'Orta; se le azioni di cui sopra non fornissero un'adeguata copertura del servizio sanitario, in relazione al numero di abitanti ed alla statistica di interventi avvenuta negli anni passati, vi è la possibilità di effettuare eventuali azioni sinergiche con i Vigili del fuoco (trasporto di personale sanitario su loro imbarcazioni), previe opportune intese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Palma

(2 agosto 2010)

BIONDELLI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nei giorni scorsi, un treno partito da Lione e diretto a Novara, carico di etere metilbutilico, è stato fermato a Ventimiglia in seguito a una segnalazione;

dai controlli eseguiti sono emerse irregolarità tali da richiedere l'immediata messa in sicurezza delle cisterne dalle quali si sprigionavano perdite di combustibile altamente infiammabile;

il treno intercettato, se avesse proseguito la sua corsa per raggiungere lo scalo di Novara, avrebbe attraversato numerosi centri abitati, anche molto vasti, esponendo la popolazione a gravissimi quanto ingiustificati pericoli;

questa vicenda, non dissimile da quella accaduta ad Alessandria non più di un mese fa, riporta necessariamente alla memoria vicende di cronaca recente come la tragedia di Viareggio causata, stando a quanto di pubblico dominio, proprio da un cedimento strutturale di una delle cisterne del convoglio, anch'esso in partenza da Trecate e diretto a Gricignano secondo un percorso analogo,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano porre in essere affinché i controlli su questo tipo di convogli siano inaspriti;

se siano previste revisioni alle normative che regolano il trasporto di merci pericolose, soprattutto su rotaia, al fine di tutelare in maniera concreta il cittadino.

(4-03335)

(16 giugno 2010)

Risposta. – In considerazione dell'aumento dei casi di perdita di merci pericolose da carri provenienti dall'estero registrati nel corso degli ultimi anni, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ha emesso, in data 1° febbraio 2010 una nota con la quale è stato disposto

che le imprese ferroviarie debbano effettuare controlli sugli organi di chiusura delle ferrocisterne contenenti merci pericolose provenienti dall'estero anche se, per accordi con imprese straniere, questi controlli sono effettuati in un regime «di fiducia» dall'impresa ferroviaria estera. Questa misura è stata adottata per limitare l'ingresso sul territorio italiano di ferrocisterne con anomalie. La stessa nota suggerisce l'adozione di sistemi automatici di rilevamento delle eventuali perdite.

Probabilmente, anche in forza di questo provvedimento che ha prodotto un incremento dei controlli, è aumentato il numero di casi in cui a carri contenenti merci pericolose sono state rilevate anomalie nelle stazioni di confine, tra cui quello citato nell'interrogazione: questi carri sono stati fermati al confine, evitando il loro successivo inoltro sul territorio italiano, ottenendo in tal modo il risultato che ci si era prefissi con il provvedimento stesso.

Sempre nell'ottica del rafforzamento dei controlli sul trasporto di merci pericolose per ferrovie, all'interno del territorio nazionale è stata emessa dal Ministero la circolare 0030048 del 6 aprile 2010 che prevede una serie di azioni mirate al rafforzamento del presidio riguardante la sicurezza del trasporto delle merci pericolose, introducendo una procedura specifica per rendere rintracciabile l'esecuzione di tutti gli accertamenti previsti, in particolare quelli svolti sulle ferrocisterne da parte dei primi operatori della catena del trasporto di merci pericolose riempitore e impresa ferroviaria trasportatrice), con la finalità di ridurre il rischio di immettere sulla rete ferroviaria ferrocisterne in condizioni di non conformità.

Dall'entrata in vigore di tale dispositivo risulta un solo caso di perdita di merci pericolose all'interno dei confini nazionali.

Per quanto riguarda i controlli sul trasporto delle merci pericolose, si fa presente che l'Agenzia, nell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, svolge da tempo attività di ispezione e di *audit* sulle imprese ferroviarie in possesso di certificato per effettuare trasporto di merci pericolose.

L'Agenzia ha messo in atto anche misure tese a garantire l'integrità del trasporto di merci pericolose per ferrovia. Tra queste è stata richiesta per ogni rotabile l'esistenza della «tracciabilità» dei processi manutentivi, con particolare riferimento agli assili e alle sospensioni a balestra, ovvero la disponibilità delle informazioni relative agli *standard* costruttivi adottati, alla data di fabbricazione, al fabbricante, alle attività manutentive ed al soggetto deputato alla manutenzione, prevedendo controlli straordinari sui rotabili per i quali non siano disponibili tulle le informazioni. Ai carri per i quali non sono ancora disponibili queste informazioni, è stato imposto il limite di velocità di 60 chilometri orari nelle stazioni e durante l'attraversamento delle grandi aree urbane individuate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Altri provvedimenti adottati sono: la richiesta alle imprese ferroviarie di utilizzare per il trasporto di merci pericolose locomotive dotate di sottosistemi di bordo per la protezione della marcia del treno, l'attivazione di sinergie con i compartimenti territoriali della Polizia ferroviaria per l'im-

mediata segnalazione di eventi anomali riguardanti carri con merci pericolose, il coinvolgimento anche di agenzie estere per la sicurezza ferroviaria per i trasporti che hanno origine al di fuori del confine italiano.

Inoltre, con la direttiva 1/dir/2010 del 22 febbraio 2010 l'Agenzia ha attribuito specifiche responsabilità a Rete ferroviaria italiana (RFI), che ha l'obbligo di individuare un proprio responsabile di scalo negli scali terminali ricadenti nell'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998 dove sono già previsti i responsabili di scalo delle imprese ferroviarie, e negli scali di smistamento in cui sono programmate manovre di cani di merci pericolose.

Al responsabile di scalo di RFI la direttiva dell'Agenzia attribuisce compiti organizzativi, di coordinamento e di controllo delle attività di competenza dei responsabili delle imprese ferroviarie

Dal punto di vista normativo, il trasporto ferroviario delle merci pericolose è disciplinato a livello internazionale dal regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID), relativamente agli aspetti specifici legati alle merci pericolose, e, a livello nazionale, dalle norme per la verifica tecnica dei veicoli, che si applicano a tutte le tipologie di trasporto ferroviario.

L'aggiornamento delle normative in sede europea, dal momento che l'organizzazione attuale del traffico ferroviario merci richiede che le problematiche ad esso relative siano affrontate a livello internazionale, impegna attivamente le autorità nazionali per la sicurezza delle ferrovie di tutti gli Stati membri dell'Unione europea di concerto con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA). Inoltre, un comitato permanente operante nella sede dell'Unione europea si occupa dell'aggiornamento costante del RID, che viene emesso ogni due anni: in tale ambito, ERA ha promosso la rivisitazione delle Specifiche tecniche di interoperabilità dei carri merci chiedendo di inserire il dispositivo denominato «rilevatore di svio» nei carri adibiti al trasporto di merci pericolose a partire dalla prossima edizione del RID.

Per quanto concerne la normativa nazionale, le «Norme per la verifica tecnica dei veicoli» prevedono che sia effettuata una visita tecnica di origine prima della partenza di ogni treno merci per verificare l'assenza di eventuali anomalie e consentire, quindi, l'invio di tutti i carri in composizione al treno stesso. In alternativa, la visita tecnica può essere effettuata entro 60 chilometri dalla partenza se la località di origine è sprovvista di personale abilitato alla verifica. Quest'ultima possibilità a partire dal 13 giugno non è più applicabile ai treni trasportanti merci pericolose, per i quali quindi la visita tecnica deve essere obbligatoriamente effettuata nella località di origine. Inoltre, è fatto obbligo di sottoporre i treni ad un ulteriore controllo non oltre i 700 chilometri di percorrenza.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(10 settembre 2010)

CASSON, DELLA SETA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il decreto ministeriale n. 381 del 1998 ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana sui campi elettromagnetici (CEM) non ionizzanti la definizione di tre distinti livelli di protezione della popolazione: a) limiti di esposizione, per la tutela dagli effetti acuti da esposizioni elettromagnetiche di qualsiasi durata; b) valori di cautela, per un primo livello di tutela dagli effetti a lungo termine da esposizioni di almeno quattro ore; c) obiettivi di qualità, per un livello più spinto di tutela dagli effetti a lungo termine da esposizioni di almeno quattro ore;

il decreto ha altresì stabilito un nesso tra gli obiettivi di qualità e il principio della minimizzazione delle esposizioni elettromagnetiche specificando che tali obiettivi devono essere perseguiti anche quando i limiti di esposizione e i valori di cautela siano rispettati;

la legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001*(Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001) sull'inquinamento elettromagnetico, che ha ribadito i tre livelli di protezione sopra indicati, prevedeva (articolo 4, comma 2) che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fossero stabiliti entro 60 giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

non essendo stato rispettato quanto sopra previsto, sulla base dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 36 del 2001, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto adottare i decreti relativi ai limiti sopra indicati entro i 30 giorni successivi;

tali decreti sono stati invece emanati con grave ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla legge n. 36 del 2001, cioè dopo più di due anni (8 luglio 2003), tramite due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il primo, riguardante le esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti *(Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003), è stato inoltre emanato in assenza dell'intesa con la Conferenza unificata nell'ambito della quale le Regioni avevano richiesto la fissazione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità molto più rigorosi di quelli previsti dal Governo. Il decreto prevede un limite di esposizione di 100 microTesla, finalizzato alla tutela della popolazione dagli effetti acuti, un valore di attenzione di 10 microTesla per gli elettrodotti già esistenti e un obiettivo di qualità di 3 microTesla per quelli di nuova costruzione, entrambi finalizzati alla protezione dai possibili effetti a lungo termine. Tali limiti sono del tutto incompatibili con le finalità che dovrebbero perseguire, posto che la migliore letteratura scientifica documenta sia effetti acuti sia a lungo termine in seguito ad esposizioni a campo magnetico con valori estremamente inferiori: per esempio la IARC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, che opera sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato fin dal 2001 i campi magnetici a 50 Hz come «possibili cancerogeni per

l'uomo» sulla base di due «metanalisi» comprendenti 24 studi epidemiologici, che documentano un raddoppio dei casi di leucemia infantile nelle esposizioni residenziali a campi magnetici eguali o superiori a 0,3-0,4 microTesla. Tale valutazione è stata confermata da successive indagini sperimentali e da rassegne svolte da altri organismi internazionali. Anzi, il limite di 0,3-0,4 microTesla come valore del campo magnetico indotto, al di sopra del quale secondo la IARC è documentato un raddoppio del rischio di sviluppare leucemie infantili, dovrebbe essere abbassato tenendo conto degli studi che hanno evidenziato aumenti significativi del rischio di leucemie infantili fino a distanze di 600 metri dalle linee elettriche ad alta tensione e a valori molto bassi di campo magnetico (anche meno di 0,2 microTesla, valore questo che, in un primo momento, poteva essere considerato un obiettivo di qualità sufficientemente cautelativo). Anche l'entità del rischio sembra essere stata sottovalutata dalla IARC, visto che alcune indagini epidemiologiche hanno rilevato incrementi dell'incidenza di leucemie infantili ben superiori al raddoppio, fino a 5-6 volte rispetto ai controlli non esposti. Infine, dal momento che non è ancora nota la relazione quantitativa tra aumento del rischio e aumento del livello espositivo (intensità del campo magnetico indotto) nelle abitazioni, si dovrebbe tenere conto che, in alcune situazioni residenziali ben rappresentate in Italia ed in particolare nel Veneto, tale livello può raggiungere valori estremamente elevati, fino a 10-12 microTesla corrispondenti all'attuale valore di cautela stabilito in Italia col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003, ma 50-60 volte superiori al limite prudenziale identificabile in base alle valutazioni della IARC. Infine, secondo dati della letteratura scientifica, anche il rischio di altri tipi di tumori del bambino e dell'adulto potrebbe essere aumentato dall'esposizione residenziale a campo elettromagnetico ELF (extremely low frequency), e così pure l'incidenza di alcune malattie neurodegenerative, in particolare dei vari tipi di sclerosi e della malattia di Alzheimer, e persino quella di disturbi neurocomportamentali a carico del sistema nervoso centrale e periferico, del sistema muscolare, del sistema cardiocircolatorio, di quello ormonale e immunitario;

l'8 luglio 2003 è stato emanato anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante le esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz *(Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003). Tale decreto prevede un limite di 20 Volt/metro per i valori di campo elettrico a tutela dagli effetti a breve termine, un valore di attenzione di 6 Volt/metro per la protezione dai possibili effetti a lungo termine all'interno di edifici adibiti a permanenza non inferiori alle 4 ore giornaliere, ed un obiettivo di qualità parimenti di 6 Volt/metro ai fini della progressiva minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche generate all'aperto in aree intensamente frequentate. A parte la scelta, a giudizio degli interroganti assurda, di avere fissato lo stesso valore di campo elettrico per due limiti che hanno finalità ben diverse l'uno dall'altro (si vedano il decreto ministeriale n. 381 del 1998 e la legge n. 36 del 2001, articolo 3) e di aver consentito, ponendo

l'obiettivo di qualità a 6 Volt/metro, non tanto una minimizzazione dei valori di esposizione, bensì un innalzamento dei valori «di fondo» riscontrati all'aperto (in genere non superiori a 1-2 Volt/metro), anche in questo caso i limiti sopra indicati sono del tutto incompatibili con la tutela dagli effetti sia a breve che a lungo termine, posto che la migliore letteratura scientifica indica in 0,5-0,6 Volt/metro il limite cautelativo che si dovrebbe rispettare per questo tipo di emissioni. Infatti sono ormai ben documentati in letteratura incrementi del rischio di sviluppare: 1) vari tipi di tumori alla testa, in particolare al cervello, all'orecchio, all'occhio e alle ghiandole salivari, negli utilizzatori di telefoni mobili *(cordless* e cellulari analogici e digitali); 2) vari tipi di tumori nelle esposizioni professionali a radiofrequenze (RF) e microonde (MO); 3) leucemie infantili e tumori nell'adulto nelle esposizioni residenziali a RF e MO (emittenti radio-TV, radar, stazioni radio base per la telefonia mobile); 4) disturbi neurocomportamentali di vario tipo, analoghi a quelli prodotti dalle frequenze ELF, in utilizzatori volontari e in esposti per ragioni professionali o residenziali a RF e MO. Questi dati sono supportati da studi su volontari e su sistemi di laboratorio, sia cellulari che animali, che hanno permesso di identificare possibili meccanismi biologici d'azione delle radiazioni ELF e RF/MO alla base degli effetti acuti e a lungo termine dannosi per la salute umana di cui sopra. Tali effetti sono prodotti con meccanismi non di tipo termico e da esposizioni a campo elettromagnetico di intensità molto inferiori ai valori di cautela e agli obiettivi di qualità in vigore in Italia, illogicamente fissati entrambi a 6 Volt/metro dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, valori e obiettivi che andrebbero dunque sostanzialmente abbassati;

l'urgenza dell'abbassamento dei limiti sia per le alte (RF/MO) che per le basse frequenze (ELF) è stato ribadito nel luglio 2007 dal «Rapporto BioInitiative» (si veda il sito www.BioInitiative.org) redatto da una ventina di scienziati indipendenti tra i più esperti in materia, tra i quali 3 ex-presidenti della Bioelectromagnetic Society, due membri a pieno titolo della stessa società scientifica internazionale ed il coordinatore dei «programmi emergenti» della European Environmental Agency (EEA), che hanno indicato in 0,5 Volt/metro e 0,1 microTesla gli obiettivi di qualità da perseguire rispettivamente per le alte e le basse frequenze. Successivamente un richiamo alle conclusioni del BioInitiative Report e una raccomandazione ad attuare la riduzione dei limiti da parte degli Stati membri dell'Unione europea sono stati fatti nel settembre 2007 dalla Direttrice della EEA professoressa Jaqueline McGlade. Infine poche settimane fa (il 4 settembre 2008) il Parlamento europeo ha adottato, nell'ambito del Piano d'azione sanitario e ambientale 2004-2010, una risoluzione che agli artt.21-23, dopo avere richiamato le raccomandazioni dell'EEA e il BioInitiative Report, chiede al Consiglio UE di adottare limiti più cautelativi in particolare per quanto riguarda i gruppi di popolazione maggiormente vulnerabili e gli elettrosensibili. La risoluzione riguarda anche il Wi-Fi, settore ora completamente libero, che è invece oltremodo opportuno normare;

in entrambi i decreti all'articolo 7 viene specificato che «il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici». A questo proposito si fa notare che dall'emanazione della legge quadro sono passati più di sette anni e che da quella dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che prevedono tale revisione ne sono passati più di cinque, senza che alcuna revisione dei limiti sia stata effettuata,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per far fronte all'emergenza determinata con la fissazione dei limiti sopra indicati, inadeguati a proteggere la salute dagli effetti sia a breve che a lungo termine dei CEM e fonti di gravi preoccupazioni per la popolazione;

se non ritengano doveroso nominare con urgenza il «Comitato interministeriale» di cui all'articolo 6 della legge quadro n. 36 del 2001, avendo cura che questo sia composto da esperti della materia assolutamente indipendenti dalle aziende del settore e quindi esenti da possibili conflitti di interesse.

(4-00864)

(27 novembre 2008)

Risposta. – Le attuali valutazioni del rischio sanitario associato all'esposizione ai campi elettromagnetici si basano su numerosissimi studi condotti negli ultimi decenni in ambito epidemiologico (ben oltre 100) e sperimentale (diverse migliaia), e la problematica è stata ed è oggetto di numerosi piani di ricerca coordinati ed armonizzati a livello internazionale.

La Commissione europea ha promosso e finanziato negli ultimi anni diversi programmi di ricerca ai quali hanno partecipato decine di istituzioni scientifiche dei Paesi europei, e ha promosso un'azione di interpretazione condivisa del complesso degli studi disponibili attraverso il progetto EMF-NET.

Anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha in corso uno specifico progetto sui campi elettromagnetici e ha pubblicato importanti documenti scientifici sulla valutazione dei rischi sanitari, avvalendosi di *panel* di esperti in grado di rappresentare tutte le discipline interessate e indispensabili alla problematica (biologia, medicina, fisica, eccetera).

Il tema è notoriamente stato all'attenzione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che nel 2001 ha classificato i campi magnetici alla frequenza di rete. Anche in ambito nazionale numerosi Paesi europei hanno affidato a *panel* di esperti il compito di formulare esaustive interpretazioni complessive dei dati scientifici; in tal senso si possono menzionare Svezia, Canada, Regno Unito, Australia, Olanda. Anche lo Scientific Committee on emerging and newly identified health risks (SCE-

NIHR), organo scientifico consultivo della Commissione europea, è stato interessato al tema.

Tanto si è premesso allo scopo di evidenziare il vastissimo e ricchissimo quadro di riferimento internazionale che caratterizza l'argomento e l'elevato grado di condivisione a livello mondiale delle valutazioni complessive di rischio e delle politiche di protezione.

Il rapporto «BioInitiative», menzionato nell'interrogazione, deve naturalmente essere considerato quale libera e legittima espressione dei circa 20 studiosi che lo hanno sottoscritto, da interpretarsi tuttavia nel contesto complessivo estremamente ampio di posizioni e riferimenti nazionali ed internazionali.

Nel caso dei campi magnetici alla frequenza di rete, i risultati epidemiologici, bilanciati dal peso di numerosi studi *in vitro* ed *in vivo* dal carattere coerentemente negativo nei confronti dell'ipotesi di associazione tra effetti biologici ed esposizioni a livelli inferiori ai limiti per gli effetti accertati (raccomandazione europea 519/1999), hanno indotto nel 2001 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione a classificare i campi magnetici ELF nella categoria 2B (possibile cancerogeno per l'uomo). La categoria 2B è la più debole tra le tre con le quali l'Agenzia definisce un agente come cancerogeno; le prime due sono; 1 (cancerogeno per l'uomo), e 2A (probabile cancerogeno per l'uomo).

L'allocazione di un agente nella categoria 2B non implica che sia stato accertato il nesso di causalità, ma significa che esiste la limitata evidenza di cancerogenicità nell'uomo ed un'insufficiente evidenza di cancerogenicità nell'animale da esperimento.

La classificazione 2B per i campi magnetici a 50 Hz è stata posta in relazione alle sole leucemie dell'età infantile, e la IARC ha esplicitamente escluso legami con patologie tumorali nell'adulto.

Analisi aggregate, condotte attorno al 2000, di precedenti studi epidemiologici hanno, infatti, indicato l'esistenza di un'associazione tra esposizione ai campi magnetici a 50 e 60 Hz a livelli superiori a circa 0.4 μT, ed aumento del rischio di leucemia infantile.

Studi epidemiologici più recenti condotti su più vasta scala incluse nuove analisi aggregate, non hanno tuttavia confermato tale associazione precedentemente evidenziata, che potrebbe essere ricondotta anche alla piccola dimensione dei campioni in esame; o a distorsioni di altro tipo.

Stime dell'Istituto superiore di sanità hanno in ogni caso evidenziato che, qualora all'associazione corrispondesse un nesso di causalità, in Italia meno di 1 caso all'anno su circa 400 all'anno attesi potrebbe essere attribuito all'esposizione. A causa delle limitazioni nel disegno statistico le analisi non consentono ad ogni modo la determinazione di curve dose-effetto, ed il valore di *cut-off* sopra indicato non può essere inteso quale una soglia tra l'assenza e la presenza di rischio, ove esistente.

Per quanto riguarda le radiofrequenze e microonde, alcune indagini epidemiologiche relative a popolazioni residenti nelle vicinanze di grossi impianti radiotelevisivi hanno presentato risultati complessivamente contraddittori e inconcludenti, mentre in relazione alla recente espansione

della telefonia mobile sono stati intrapresi studi epidemiologici per indagare l'eventuale associazione tra uso del cellulare e insorgenza di patologie, in particolare tumori del cervello.

Gli utenti del telefono cellulare rappresentano, infatti, la categoria di popolazione maggiormente esposta, a causa delle peculiari caratteristiche di esposizione (stretta prossimità della testa) che implicano livelli di assorbimento di energia elettromagnetica circa 1.000 volte superiori: quelli in gioco nelle esposizioni dovute agli impianti fissi (stazioni radio base). I risultati, sinora disponibili non evidenziano, nel loro complesso, eccessi di mortalità per patologie tumorali dell'encefalo nelle popolazioni di soggetti adulti esaminati o in corso di *follow-up*.

Solo tra diversi anni sarà ad ogni modo possibile trarre conclusioni definitive in merito, sia perché le patologie considerate possono avere tempi di latenza molto lunghi a fronte dei pochi anni trascorsi dalla diffusione della tecnologia, sia perché sarà necessario indagare eventuali associazioni con altre patologie (ad esempio le malattie neuro-degenerative) e con le malattie gravi dell'infanzia.

Sul versante sperimentale, l'insieme delle evidenze di effetto *in vitro* ed *in vivo* delle radiofrequenze, ai diversi livelli della scala biologica e in relazione a diversi parametri fisiopatologici è debole e contraddittorio, ed il complesso dei risultati non permette di identificare alcun razionale biologico, in termini di meccanismi d'azione, che sia in grado di supportare l'ipotesi di effetti a lungo termine in relazione a livelli di esposizione inferiori ai limiti per gli effetti accertati legati al riscaldamento dei tessuti.

Il quadro normativo italiano in materia (risultante dalla legge n. 36 del 2001 e decreti attuativi dell'8 luglio 2003) è basato sul principio di precauzione, e prevede la definizione di valori di attenzione quali misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, nonché di obiettivi di qualità per la progressiva riduzione dell'esposizione, oltre ai limiti di esposizione per gli effetti acuti accertati.

Limiti di esposizione precauzionali per possibili effetti a lungo termine sono stati adottati da alcune nazioni oltre all'Italia (nell'Unione europea ad esempio da Polonia, Ungheria, Belgio e Olanda), ma nel complesso dei Paesi dell'Unione vigono limiti relativi alla, sola protezione dagli effetti accertati (raccomandazione europea 519/1999), così come negli Stati Uniti d'America e nel Canada.

In merito si deve ribadire che le attuali conoscenze scientifiche non forniscono elementi convincenti per la determinazione di soglie dì rischio nei confronti di possibili effetti sanitari a lungo termine dei campi elettromagnetici, la cui esistenza e natura non è stata determinata.

La definizione numerica dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è quindi per necessità operazione affetta da ampi margini di arbitrarietà, e ciò vale anche per i valori indicati nei decreti 8 luglio 2003.

Pertanto, come per tutte le misure adottate in applicazione del principio di precauzione (per definizione invocato nelle situazioni di incertezza conoscitiva sui rischi di un particolare agente), il reale beneficio in termini di salute pubblica derivante dall' adozione dei valori di atten-

zione e degli obiettivi di qualità, o il danno conseguente alla loro eventuale mancata applicazione, è allo stato impossibile da quantificare.

In conclusione, l'eventuale modifica, anche in senso più restrittivo, dei valori attualmente previsti dai decreti 8 luglio 2003 potrebbe essere giustificabile sulla base di considerazioni politiche, tecnologiche e sociali, ma non di carattere sanitario.

Si segnala, infine, che nel rispetto dei principi generali della legge n. 36 del 2001, il Ministero della salute, riconoscendo l'importanza di una corretta informazione e comunicazione nel settore della tutela dagli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, ha avviato presso il Centro nazionale di controllo delle malattie (CCM) il progetto «Salute e campi elettromagnetici (CAMELET)».

Il progetto, di durata triennale, è sviluppato dall'Istituto superiore di sanità, ed ha come obiettivo generale la creazione presso il CCM di una struttura di riconosciuta competenza sui campi elettromagnetici per la valutazione dei dati scientifici, la stima dei rischi sanitari e la relativa comunicazione al pubblico.

Tra i principali risultati attesi figurano la raccolta e traduzione di documenti internazionali, la predisposizione di opuscoli e fogli informativi, e la divulgazione dei citati documenti mediante apposito sito *web*.

In merito alla richiesta di procedere alla nomina nominare i componenti del Comitato interministeriale, essa non può essere accolta perché non è facoltà del Ministro modificare le disposizioni della legge che stabilisce la composizione dello stesso.

Si ricorda, in proposito, che il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge quadro n. 36 del 2001 è, in virtù della stessa legge, «composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno».

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare
Menia

(5 agosto 2010)

CASTRO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per le politiche europee e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

dal 1° gennaio 2009, Rete ferroviaria italiana (RFI) ha variato in via unilaterale la tariffazione per l'accesso ai raccordi privati, vale a dire la misura del contributo che RFI medesima richiede ai titolari di scali ferroviari privati e/o di tratte binarie private per potersi interfacciare con la rete ferroviaria gestita dalla società, applicando incrementi straordinariamente elevati, pari in media al 1.400 per cento circa;

l'effetto brutale di tale tariffazione, aumentata in misura tanto anomala, non viene attutita nemmeno dai meccanismi di applicazione degli sconti, che diventano percepibili solo in presenza di volumi di traffico altissimi (il livello di soglia per attivare gli sconti è di 80 treni/anno, corrispondenti a circa 65.000 tonnellate di merce movimentata, con un punto di pareggio tra sconto e canone posizionato a circa 250 treni/anno, pari a circa 200.000 tonnellate: si tratta di dimensioni ardue anche per primarie aziende nazionali);

la conseguenza di un simile atteggiamento è la penalizzazione delle imprese che abbiano eseguito investimenti nello sviluppo di tratte ferroviarie proprie e/o di propri scali merci e, in prospettiva, la menomazione competitiva del settore del trasporto ferroviario merci rispetto a quello del trasporto su gomma;

la discriminazione di fatto del trasporto merci per ferrovia è contraddittoria rispetto alle indicazioni del Libro bianco della Commissione delle comunità europee «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», che esplicitamente impegnano a una ristrutturazione della tariffazione funzionale ad un riequilibrio, socialmente ed ecologicamente compatibile, delle forme di trasporto merci;

la politica tariffaria di RFI favorisce gli scali direttamente gestiti dalla società medesima, deteriorando le ragioni di equilibrio competitivo degli scali privati e dunque generando condizioni di patologico rafforzamento dell'assetto para-monopolistico della gestione attuale delle reti ferroviarie in Italia,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, abbiano adottato o intendano adottare per porre rimedio ad una condizione di patente e grave iniquità concorrenziale, come quella descritta.

(4-01804)

(22 luglio 2009)

Risposta. – Ferrovie dello Stato fa sapere che al fine di assicurare l'efficientamento della rete per il trasporto delle merci la società Rete ferroviaria italiana (RFI) ha predisposto una politica mirata alla concentrazione dei traffici in un adeguato numero di impianti.

In tale contesto sono state definite le nuove regole che disciplinano le concessioni dei raccordi alla linea ferroviaria e che devono, comunque, garantire la copertura dei costi sostenuti da RFI per la presenza dei raccordi ferroviari.

In particolare, la nuova struttura tariffaria del canone di concessione prevede la determinazione di: una quota (A) relativa appunto al rimborso degli oneri diretti connessi all'esercizio del raccordo sostenuti da RFI; un canone (B) correlato ai volumi di traffico sviluppati dal raccordo che si riduce progressivamente fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento di livelli stabiliti (rispettivamente 2.000 e 5.000 carri all'anno a treno completo per siti raccordati di estensione non superiore o superiore

a 50.000 metri quadri; 2.000 carri a treno completo per gli stabilimenti industriali raccordati esistenti alla data del 31 dicembre 2009, indipendentemente dalla loro estensione).

Ferrovie dello Stato sottolinea, pertanto, come il meccanismo tariffario introdotto, qualora vengano conseguiti i volumi di trasporto previsti, non comporti di fatto alcun incremento di costi, salvo il riconoscimento degli oneri diretti.

Ferrovie dello Stato infine fa presente che in data 7 settembre 2009 si è tenuto un incontro con l'associazione delle imprese raccordate (Assoferr) per condividere un percorso di collaborazione finalizzato a riportare, in maniera razionale ed efficiente, traffico alla ferrovia in un momento di crisi dei mercati di riferimento.

Nel corso di tale incontro RFI ha illustrato gli aspetti significativi della nuova normativa contrattuale proposta, tesa sia ad incentivare la presenza sulla rete dei raccordi che producano un traffico significativo di carri a treno completo sia a definire criteri trasparenti per il calcolo del canone annuale, con possibilità di ridurre l'entità di tale canone all'aumentare dei volumi di traffico sviluppati.

L'associazione delle imprese raccordate risulta avere manifestato una sostanziale condivisione di quanto proposto da RFI.

Per quanto di competenza del Ministero si fa presente che i raccordi attivi sono circa 327, di cui il 91 per cento genera il 52 per cento del traffico merci circolante sulla rete ferroviaria nazionale. È quindi evidente che le problematiche poste interessino quei raccordi ferroviari che generano valori di traffico molto bassi, rispetto alla media nazionale.

I contratti per la gestione del raccordo sono accordi fra privati, cioè stabiliti fra il gestore della rete nazionale (RFI) e le società private. Tali contratti regolano le modalità e i costi di gestione e manutenzione del raccordo ferroviario che unisce la rete nazionale e gli impianti del soggetto privato. Ancorché RFI si trovi in evidente posizione dominante, non c'è nessuna diretta normativa che regolamenti il settore specifico. La liberalizzazione ha, in effetti, curato prevalentemente i rapporti fra il gestore e le imprese ferroviarie di trasporto, e non i rapporti con soggetti privati quali i «raccordati».

I contratti scaduti risultavano essere particolarmente datati, stipulati persino in tempi antecedenti al processo di liberalizzazione. È quindi evidente che scontano, in fase di ristipula, anche degli aumenti inflattivi patiti in questi anni.

Il gestore, nella definizione e valorizzazione dei suoi servizi, è tenuto ad applicare i due principi di «ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura» (da atto di concessione) ed di «ribaltamento dei costi» (dagli obblighi di legge di tendenziale bilancio cui il gestore è soggetto). Il modello di contratto tipo, così come fornito da RFI, appare quindi strutturato in due aliquote: una quota legata alle prestazioni e forniture e da una seconda parte detto canone di allacciamento alla rete. In prima lettura, tale formulazione apparirebbe quindi rispondente ai principi sopra enunciati, anche se il Ministero non ha evidentemente la possibilità di poter verificare se

i valori di canone che si ottengono possano considerarsi distorsivi o meno del mercato.

Va ad ogni modo evidenziato che l'art. 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003 ha previsto che ogni impresa ferroviaria richiedente ha il diritto di adire l'Ufficio di regolazione dei servizi ferroviari (URSV), se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura. Allo stato attuale non risultano ricorsi pendenti in materia di tariffazione per l'accesso ai raccordi privati.

In conclusione, stante la criticità della problematica in essere, alla luce delle valutazioni più puntuali in corso, si sta verificando la possibilità che criteri e principi per la gestione dei raccordi possano essere inseriti nel decreto di regolazione del mercato ferroviario attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero.

È dunque evidente che, per sottostare ad un criterio di ottimizzazione dell'utilizzo della rete, il modello utilizzato svantaggi i raccordi che generano pochissimo traffico o quasi nullo. È altresì chiaro che, ove si decidesse di modificare la tariffazione, l'onere per la gestione di tutti quegli impianti molto piccoli, diffusi sul territorio e che generano pochissimo traffico, dovrà essere a carico del gestore e quindi con molta probabilità, ribaltato sulle finanze dello Stato.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(6 agosto 2010)

CECCANTI, BAIO, BODEGA, CARLONI, DE LILLO, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, LANNUTTI, PERDUCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

negli ultimi mesi vari Comuni, a cominciare da quello di Roma, hanno incrementato l'installazione di telecamere per controllare il rispetto delle corsie preferenziali e dei passaggi semaforici;

le stesse telecamere in vari casi non sono adeguatamente segnalate, soprattutto tenendo conto del fatto che i cittadini si sono abituati a segnalazioni molto incisive, quali quelle dei varchi elettronici delle zone a traffico limitato, attendono pertanto *standard* analoghi di visibilità;

una scelta di incremento così significativo richiede una campagna mirata rivolta alla popolazione residente nelle immediate adiacenze, anche perché in passato, in vari casi, in diversi momenti della giornata, i medesimi vigili e ausiliari del traffico per fluidificare la circolazione consentivano la percorrenza delle corsie preferenziali;

in vari casi organi rappresentativi, come il Consiglio del Municipio Roma XVIII con apposita risoluzione in data 8-9 febbraio 2010, hanno lamentato la scarsità di segnalazioni e di comunicazioni, che mette in dubbio la legittimità delle sanzioni emesse stanno pervenendo in grandissima

quantità, in questi giorni, ai cittadini residenti e rischiano di alimentare un contenzioso da cui l'amministrazione potrebbe uscire soccombente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, con iniziative di competenza, anche sensibilizzando gli organi preposti, a cominciare dai sindaci, a intensificare segnalazioni e comunicazioni e a valutare l'opportunità di annullare le sanzioni emesse nei casi in cui esse appaiano conseguenti a mancate segnalazioni e comunicazioni.

(4-03323)

(15 giugno 2010)

Risposta. – Si premette che per i dispositivi finalizzati alla rilevazione degli accessi alle zone a traffico limitato, per il cui esercizio deve essere richiesta apposita autorizzazione alla Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1999, la segnalazione si rende necessaria onde garantire che i conducenti possano cambiare percorso senza incorrere nella violazione del divieto di transito.

Ciò premesso, allo stato attuale non esiste alcun obbligo di segnalare la presenza di analoghi dispositivi, utilizzati per controllare il transito sulle corsie riservate ai sensi dell'art. 201, comma 1-*bis*, del Codice, in quanto già esiste la segnalazione verticale di preavviso relativa alla presenza della corsia riservata e dunque i conducenti sono già messi nelle condizioni di spostarsi sulle corsie disponibili.

Altrettanto si dica per i documentatori fotografici delle violazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo.

Al riguardo si segnala il pericolo che la tendenza a richiedere analoghe segnalazioni si estenda anche ad altri dispositivi di rilevazione, con oneri supplementari a carico dei Comuni, e che l'eventuale assenza della relativa segnaletica venga invocata per affermare l'illegittimità degli accertamenti.

Giova peraltro osservare che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2009 sono stati prorogati al 31 dicembre 2010 i poteri straordinari conferiti al Sindaco di Roma con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2006 in relazione allo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità.

Conseguentemente, fino alla data indicata, vige l'autorizzazione a derogare agli artt. 11, 12, commi 3, lett. *b)*, e 5, 13,45, comma 6, 159, 195, 200 e 215 del nuovo codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(10 settembre 2010)

COSTA. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel maggio del 2008 l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza ha autorizzato, in attesa dell'accreditamento regionale, l'apertura della clinica San Pio di Laurignano (Dipignano);

la stessa struttura risulta ubicata in un monastero storico, sottoposto a vincolo della Soprintendenza per i beni architettonici e culturali;

l'attività di erogazione di servizi sanitari, in una struttura sottoposta a vincolo, è subordinata alla specifica autorizzazione della Soprintendenza regionale;

la clinica San Pio sembrerebbe avere tra i soci un parente dell'attuale e allora direttore sanitario dell'ASP, dottor Antonio Scalzo;

la delibera di autorizzazione provvisoria reca la firma, oltre che del direttore generale, dello stesso direttore sanitario, dottor Antonio Scalzo, in spregio ai doveri di imparzialità e di terzietà richiesti alle pubbliche amministrazioni;

la struttura ha chiesto di recente, addirittura, un ampliamento dei posti letto accreditati;

la Calabria ha il più alto debito finanziario nel settore (sanitario);

l'ASP di Cosenza nella quale sono diffuse illegalità, sta elargendo con assoluta facilità accreditamenti e ampliamenti di strutture, andando, evidentemente, ad aumentare la copiosità del debito,

si chiede di sapere:

se la Soprintendenza ai beni architettonici e culturali della Calabria abbia mai concesso autorizzazione di apertura del centro sanitario San Pio di Dipignano (Cosenza);

se tale autorizzazione sia stata acquisita dal direttore generale dell'ASP prima dell'atto deliberativo di accreditamento provvisorio nel maggio 2008;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quali siano i rapporti di parentela tra i soci attuali e il direttore sanitario dell'Asp dottor Antonio Scalzo.

(4-01875)

(31 luglio 2009)

Risposta. – Tenuto conto che le questioni sollevate rientrano nella competenza locale, si espongono gli elementi informativi predisposti dal Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria, acquisiti per il tramite della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cosenza.

«In data 30 novembre 2009, alle ore 11,00 presso la sede del Dipartimento «Tutela della Salute e Politiche Sanitarie» della Regione Calabria, proseguono i lavori della Commissione istituita con provvedimento del Dirigente generale, prot. n. 20873 del 24 luglio 2009».

Con riferimento all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento della struttura «Villa San Pio» srl unipersonale, sita a Dipignano, si rileva che:

1. la Sovrintendenza ai Beni Architettonici ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere previste con nota n. 251/M, in data non leggibile, acquisita al Comune di Dipignano al protocollo n. 1345 del 28/02/2008, e pertanto, in data posteriore alla delibera dell'ASP di Cosenza che ha espresso parere favorevole all'autorizzazione del 06/12/2007, ma in data antecedente alla Delibera di accreditamento datata maggio 2008;

2. risulta agli atti che il Dott. Scalzo ha firmato la Delibera del 06/12/2007 nella qualità di Direttore del Distretto e non come Direttore Sanitario, ha invece controfirmato la Delibera di accreditamento di maggio 2008;

3. non esiste vincolo di parentela giuridicamente rilevante tra il Dott. Antonio Scalzo e il sig. Spina Gianluigi, titolare della struttura «Villa San Pio» srl.

La Commissione, pertanto, ritiene che non si ravvisano allo stato e sui fatti oggetto dell'interrogazione responsabilità da parte del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza»» (il verbale è a disposizione dell'interrogante).

Il Ministro della salute
Fazio

(6 agosto 2010)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

è di questi giorni la notizia che il primo tronco dell'alta capacità Napoli-Bari sarà finanziato entro l'anno;

a quanto riportato dagli orari di Trenitalia attualmente il treno Napoli-Bari può impiegare da un minimo di tre ore e cinquanta minuti a un massimo, in orario notturno, di otto ore e diciotto minuti;

il tragitto Napoli-Bari sulla carta è di 150 chilometri;

un treno ad alta velocità copre questa distanza in un'ora o poco meno;

il progetto alta capacità già costituisce una sorta di ripiego rispetto all'alta velocità;

per motivi di giustizia, di coesione e di giusto riequilibrio tra il Nord ed il Sud del Paese, l'immediata realizzazione di quest'opera appare più che opportuna;

l'interrogante non comprende per quale motivo nel nostro Paese le grandi opere debbano sempre costare dalle quindici alle venti volte in più che all'estero, con dei tempi indefiniti di realizzazione, i quali, con le attuali tecnologie, non appartengono più neanche ai Paesi del terzo mondo;

in Europa e nel resto del mondo le grandi opere vengono progettate e realizzate nell'assoluto rispetto dei tempi e con costi certi e più che ragionevoli,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire con urgenza approvando da subito l'intero finanziamento dell'opera con l'immediato avviamento dei cantieri, in modo che la realizzazione della stessa possa vedere la luce in tempi certi e ragionevoli possibilmente entro la fine di questa legislatura.

(4-03115)

(5 maggio 2010)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 maggio 2010.

Nella seduta del 13 maggio 2010 il CIPE ha preso atto delle assegnazioni avvenute nel corso del 2009 a valere sul Fondo infrastrutture *ex* art. 18 del decreto legge n. 185 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, assegnazioni avvenute nel pieno rispetto dell'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, approvato con delibera 52/2009.

Il Ministero intende procedere con la massima urgenza all'assegnazione della quota parte dei residui a valere sul Fondo infrastrutture e destinati ad opere considerate invarianti per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, già considerate come tali nell'Allegato Infrastrutture al DPEF dello 2009.

Si evidenzia che l'Allegato Infrastrutture, per la prima volta, ha elevato, a livello di necessità programmatica nazionale, la linea alta capacità Napoli-Bari, per un valore complessivo pari a 3.377 milioni di euro.

Nell'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011 di RFI, sottoposto ad approvazione nella seduta del 13 maggio 2010, l'opera compare nell'elenco dello sviluppo infrastrutturale ad alta capacità della direttrice trasversale con il potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari (progettazioni raddoppio Frasso Telesino-Apice e raddoppio Apice-Orsara; realizzazione completamento Napoli-Cancello-Frasso Telesino; raddoppio Grasso Telesino-Apice e raddoppio Apice-Orsara). L'opera, in parte finanziata anche con fondi europei, troverà parziale copertura anche con il ricorso a fondi nazionali, nella redazione, in corso di attuazione, dell'aggiornamento 2010 del Contratto di programma di RFI.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che sul valore globale delle opere del perimetro CIPE, pari a 123 miliardi di euro, sono garantiti finanziariamente 63 miliardi di euro. Inoltre, pur considerata la situazione congiunturale economica ancora persistente, il CIPE ha approvato spese per

37 miliardi di euro e ha avviato operativamente opere per circa 27 miliardi di euro.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(6 agosto 2010)

COSTA, LICASTRO SCARDINO, GALLO, NESSA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

ormai da tempo l'ufficio postale di Matino (Lecce) presenta delle carenze divenute ormai insostenibili sia per l'utenza che per gli stessi lavoratori;

il personale addetto allo sportello è assolutamente insufficiente a svolgere l'ingente mole di lavoro, anche considerato che non sono stati sostituiti gli impiegati andati in pensione;

conseguentemente, le file di utenti davanti agli sportelli si sono molto allungate, a tal punto che molto spesso le persone, non trovando posto all'interno dell'ufficio, sono costrette a sostare fuori dallo stesso;

spesso quella parte dell'utenza che ha possibilità di spostamento preferisce ricorrere agli uffici postali dei comuni vicini così determinando un calo delle operazioni ed una dequalificazione ulteriore dell'ufficio di Matino;

spesso le apparecchiature si guastano e non vengono prontamente riparate malgrado i reiterati solleciti;

a causa di quanto sopra il personale è esasperato dovendo protrarre ogni giorni l'orario di lavoro per soddisfare l'utenza e dovendone comunque subire le giuste reazioni,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, potenziando il citato ufficio, al fine di poter garantire all'utenza una qualità adeguata del servizio, così tutelando la salute e la professionalità dei lavoratori.

(4-02674)

(10 febbraio 2010)

Risposta. – Con riferimento all'atto riguardante le carenze nel servizio postale di Matino (Lecce), sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale competente e dalla società concessionaria del servizio postale universale, si rappresenta quanto segue.

Nel territorio in argomento è attivo l'ufficio postale aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario 8.00-13.30, ed il sabato con orario 8.00-12.30.

La società Poste italiane ha evidenziato che, durante il 2009, l'ufficio postale ha registrato una sensibile flessione dei dati della produzione. Pertanto, come conferma anche il costante monitoraggio cui è sottoposto, con il personale attualmente a disposizione, un direttore e 5 unità, è in grado

di soddisfare adeguatamente le esigenze della clientela, nel rispetto degli *standard* di qualità previsti.

Poste italiane ha, inoltre, precisato che il momentaneo innalzamento dei tempi d'attesa, registrato durante il mese di gennaio 2010, è stato determinato unicamente da un guasto ad una postazione di lavoro, verificatosi in concomitanza del temporaneo incremento dei flussi di traffico, proprio del periodo.

La stessa azienda ha assicurato, infine, che il problema, già a suo tempo affrontato con appropriati interventi tecnici, è stato definitivamente risolto con la sostituzione della suddetta postazione.

Il Ministero, nell'ambito delle sue competenze, non mancherà, comunque, di sollecitare la concessionaria Poste italiane affinché valuti la possibilità che venga ripristinata la completa funzionalità degli uffici postali nei comuni sopraddetti, almeno nel caso che la richiesta dell'utenza torni a dei livelli per i quali debba ritenersi necessario ripristinare il precedente orario di servizio.

Il Vice Ministro dello sviluppo economico
Romani

(27 luglio 2010)

D'ALÌ. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri.* – Premesso che:

le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nei fondali marini producono motivate preoccupazioni nell'opinione pubblica, accentuate dalla particolare assenza di controlli di cui fruiscono dette attività svolte nel nostro bacino, di cui sono noti sia la particolare ristrettezza e concentrazione sia i livelli da primato già raggiunti in termini di densità di catrame pelagico riscontrabile nel Mediterraneo;

le suddette attività pongono sotto una pesante spada di Dàmocle il Mediterraneo, bene comune delle comunità che vi si affacciano da millenni, patrimonio unico a livello mondiale sul piano ecologico, storico-archeologico e culturale ove si sviluppano economie primarie che traggono origine proprio dalla qualità dei nostri ecosistemi e delle nostre coste, messi di continuo a rischio dalle attività di produzione e trasporto di idrocarburi;

considerato che:

l'Amministrazione centrale dello sviluppo economico dispone di una precisa mappatura delle attività in corso di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nei fondali marini, sulla base delle autorizzazioni dalla medesima concesse, che è al tempo stesso una mappa evidente e circostanziata dei pesanti impatti e rischi che sono in atto per il perimetro costiero e gli ecosistemi marini di pregio, con serio riverbero sull'integrità e l'equilibrio ambientale dei fondali e degli ambienti marini, oltre a intervenire seriamente sull'immagine turistica del Paese;

il comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, appena introdotto dal decreto legislativo intitolato «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», che sostanzialmente modifica e integra le procedure di valutazione d'impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica ora in corso di pubblicazione:

1) vieta le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e/o gassosi all'interno o entro 12 miglia dalle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali;

2) vieta le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi entro cinque miglia dalle linee di base del mare territoriale;

3) al di fuori delle predette aree interdette, impone sempre la valutazione d'impatto ambientale per le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, con il formale e attivo coinvolgimento degli enti locali posti entro un raggio di dodici miglia dalle aree interessate dalle attività da autorizzare;

il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha giustamente recepito quanto proposto dalle Commissioni parlamentari in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare,

si chiede di sapere:

se siano già state impartite disposizioni per l'immediata attuazione delle nuove regole per le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare, anche in termini di adeguata divulgazione alle società interessate allo svolgimento delle predette attività nelle aree ora interdette o comunque oggetto di nuova regolazione, unitamente alle comunità locali che dovranno essere necessariamente e immediatamente coinvolte negli *iter* autorizzativi laddove ancora consentiti, ai sensi di quanto previsto dal novello comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 giugno 2010 e ora in attesa di pubblicazione;

se, sulla base delle nuove disposizioni legislative di cui al sopra citato comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Governo non ritenga di revocare con effetto immediato le autorizzazioni già concesse, a partire da quelle poste proprio all'interno degli ambiti marini ora vietati, sospendendo così le attività di perforazione invasiva degli ambienti marini che stanno suscitando vivissima preoccupazione presso le comunità locali;

se non ritenga di verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati Mediterranei in acque internazionali o di competenza di quegli stessi Stati con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque se non ritenga di attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data

la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità;

l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor oggi in vigore con riferimento alle suddette attività e con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe.

(4-03590)

(3 agosto 2010)

Risposta. – Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi si svolgono in Italia e nei mari italiani sotto la diretta vigilanza dell'autorità di Polizia mineraria preposta, operante nell'ambito del Ministero.

Ogni operazione di prospezione, perforazione e installazione di impianti è soggetta al rispetto della normativa di sicurezza nazionale e delle norme di settore (decreto legislativo n. 624 del 1996 di recepimento della direttiva comunitaria 92/91 CE in materia di attività svolta mediante trivellazione) che prescrivono specifiche autorizzazioni (conseguenti al deposito di progetti e piani di sicurezza) ed ispezioni da effettuare di concerto con l'autorità mineraria, le Capitanerie di porto e i Vigili del fuoco. Il progetto tecnico-esecutivo di ogni singola perforazione petrolifera realizzata ad oggi in Italia (oltre 7.000) è stato, dunque, preventivamente esaminato ed approvato dal direttore dell'Ufficio ispettivo e, successivamente, controllato sul campo dagli ispettori.

Si segnala che tale modello di controllo e di sviluppo delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare ha avuto particolare successo in termini di sicurezza dei lavoratori come riconosciuto anche dagli operatori del settore e dai rappresentanti dei lavoratori e comprovato dalle statistiche.

In particolare, da queste ultime emerge che, attualmente, la tipologia di incidente più rilevante per i settori della prospezione e dell'estrazione di gas e olio è l'infortunio *in itinere*, che avviene al di fuori dei cantieri minerari e dipende da cause esterne alle lavorazioni.

Il modello di controllo sopraccitato, avviato a partire dagli anni 60, ha dato avvio allo sviluppo di numerosi giacimenti *off-shore* italiani (prevalentemente a gas), che hanno fornito e forniscono tuttora un contributo rilevante al bilancio energetico del Paese, rappresentando oltre il 50 per cento della produzione nazionale di gas, in totale sicurezza ed in assenza di contributi all'inquinamento nel Mediterraneo.

Attraverso tali strutture ispettive è stato possibile effettuare, nel mese di maggio 2010, una campagna di verifiche straordinarie sulla sicurezza dei pozzi e degli impianti di estrazione di petrolio in mare, confermando la piena efficacia dei sistemi di prevenzione e sicurezza definiti e periodicamente controllati dagli ispettori minerari.

Si aggiunge, inoltre, che la mappatura delle attività *off-shore* predisposta e resa pubblica dal Ministero consente di monitorare tutte le strutture produttive presenti nei mari italiani, che sono prevalentemente a gas, distanti dalla costa e perfettamente integrate con le attività turistiche e di pesca in atto.

In relazione al quesito sulle disposizioni da impartire per l'immediata attuazione delle nuove regole per le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare e sull'opportunità da parte del Governo di revocare con effetto immediato le autorizzazioni già concesse, si segnala che la pubblicazione dello schema di decreto legislativo di modifica del codice ambiente (art. 17, comma 6), approvato il 24 giugno in Consiglio dei ministri, renderà efficaci tutte le misure in esso previste, garantendone l'applicazione da parte dell'amministrazione.

In particolare, nell'attuazione di tale decreto, sarà, quindi, necessario contemperare l'impatto delle limitazioni previste per le attività di ricerca ed estrazione con la salvaguardia economica del settore.

Tali limitazioni, infatti, potrebbero ridurre le riserve italiane già accertate di gas metano di circa 30 miliardi di metri cubi, quelle potenziali di oltre 100 miliardi di metri cubi, con minori entrate fiscali per cifre superiori a 600 milioni di euro all'anno, la necessità di maggiori importazioni di gas per almeno 2 miliardi di metri cubi all'anno e perdita di posti di lavoro.

Si dovrebbe, quindi, evitare che tale provvedimento (che vieta lo sviluppo di nuove ricerche in numerose aree di interesse petrolifere) possa portare nel corso degli anni al mancato reintegro delle riserve di gas e di petrolio italiane e all'abbandono di importanti progetti di sviluppo, contribuendo alla delocalizzazione e alla perdita di competitività di numerose imprese italiane specializzate, oggi *leader* mondiali nel settore.

Per quanto concerne il quesito riguardante l'opportunità da parte del Governo di verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di competenza degli Stati stessi con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale, si informa che, attualmente, sono in fase di svolgimento alcune attività di ricerca petrolifera nella piattaforma continentale di diversi Paesi del Mediterraneo, in particolare nella piattaforma continentale africana, rivelatasi di notevole interesse petrolifero con numerosi impianti in produzione. Tali attività riguardano la ricerca sia di gas sia di petrolio, anche in acque profonde.

L'impatto di tali attività (in particolare, quelle svolte in alti fondali) potrebbe produrre, in caso di incidenti rilevanti, danni ambientali estesi a tutto il Mediterraneo.

Pertanto il nostro Paese, nell'ambito delle azioni conoscitive avviate dal Commissario europeo per l'energia allo scopo di valutare i rischi connessi alle attività in alti fondali, ha sottolineato l'opportunità di avviare un'iniziativa europea finalizzata a garantire l'esame dei rischi e la predisposizione di piani di emergenza comuni per l'estrazione petrolifera in

ambito mediterraneo. In particolare, si informa che, a partire dal mese di settembre 2010, sono previsti specifici incontri tecnici in merito.

In relazione, infine, al quesito relativo alle autorizzazioni rilasciate ed ancora in vigore, vi è l'elenco dei 25 permessi di ricerca e delle 66 concessioni di coltivazione in mare attualmente vigenti, di cui risultano disponibili e pubblicati sul sito ministeriale tutti i dati relativi a titolati, estremi di conferimento e programmi di lavoro.

A tale proposito, si segnala che lo Stato italiano non ha rilasciato nulla osta né partecipa ad iniziative di ricerca petrolifera al di fuori dei propri confini territoriali.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(4 agosto 2010)

DE ECCHER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

all'interno della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)», all'articolo 13, al seguito dell'accoglimento di uno specifico emendamento, è stato inserito il seguente comma: «nel comma 3-*bis* dell'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988, dopo le parole: »rapporto di lavoro a tempo« sono inserite le seguenti: »determinato e«»;

si tratta in sostanza di estendere a due dipendenti l'opportunità, al di fuori delle procedure concorsuali, di essere inquadrati, su sua domanda, nel ruolo unico dei dipendenti provinciali, nel profilo professionale di vigile del fuoco« (art. 15 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, in materia di protezione civile e servizio antincendi);

gli stessi quotidiani locali hanno commentato la notizia con questi titoli: «Pompieri, la Cisl non ci sta, No al passaggio a Trento è anticostituzionale», «No a discriminazioni tra pompieri, Leopardi a Dellai e Corte dei conti: concorso obbligatorio», «La Cgil condanna la modifica proposta da Giovannazzi: Emendamento incostituzionale», «Impossibile assumere i pompieri precari, anche la Uil prende le distanze dall'emendamento Giovannazzi»,

si chiede di sapere:

se, a fronte di questo che all'interrogante appare come l'ennesimo esempio di malcostume amministrativo e di politica palesemente clientelare, vi siano gli spazi per una specifica impugnazione;

se ai provvedimenti legislativi della Provincia autonoma di Trento, tesi da un lato ad assumere ambiti sempre nuovi di competenza al mero fine di potenziare il già capillare controllo del territorio e dall'altro ad evi-

tare momenti di verifica nei livelli istituzionalmente superiori, venga riservata in modo sistematico la necessaria attenzione.

(4-02581)

(21 gennaio 2010)

Risposta. – Il 19 dicembre 2009, in sede di discussione del disegno di legge concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia Autonoma di Trento», è stato approvato un emendamento consiliare, per effetto del quale l'inquadramento nei ruoli unici provinciali, per i Vigili del fuoco comunali che ne avessero fatto domanda, può avvenire anche per i Vigili assunti dai Comuni con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Successivamente all'approvazione della legge finanziaria 28 dicembre 2009, n. 19, sono stati sollevati dubbi, anche da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, in ordine alla legittimità di un inquadramento, nel ruolo unico del personale provinciale, di persone che, presso le amministrazioni di provenienza, avevano un rapporto a tempo determinato.

Infatti con l'inquadramento descritto si determinerebbe non solo la modificazione della parte datoriale (la Provincia al posto dell'amministrazione comunale) ma anche la novazione della tipologia del rapporto di lavoro in essere che, da tempo determinato, si trasformerebbe in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come riferito dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, la Giunta provinciale – al fine di eliminare dubbi interpretativi sulla questione, che investe aspetti di legittimità costituzionale – ha proposto, con la deliberazione n. 86 del 29 gennaio 2010, la sostituzione della norma in esame prevedendo, in luogo del diretto inquadramento del personale, la costituzione di rapporti a termine fino a tre anni, nonché un'eccezione in virtù della quale si prescinde dal limite massimo di età per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso al profilo di Vigile del fuoco, e ciò anche in ragione del fatto che presso i Comuni tale limite non è contemplato.

Il relativo disegno di legge, n. 90/XIV, non è stato approvato dal Consiglio provinciale, ed è stato conferito mandato alla Giunta di ripresentarlo dopo l'effettuazione di alcune verifiche ed approfondimenti, anche alla luce degli elementi evidenziatisi a seguito dell'esame in commissione.

Di recente la Giunta provinciale ha approvato un nuovo disegno di legge in materia di personale – n. 139/XIV, inoltrato al Consiglio provinciale il 29 giugno 2010 – che riprende l'analoga iniziativa normativa già contenuta nel precedente disegno di legge n. 90/XIV.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Davico

(4 agosto 2010)

DE TONI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Valle Camonica ha una notevole vastità: infatti si estende dall'Aprica e Ponte di Legno fino a Pisogne e comprende i comuni di Berzo Inferiore, Prestine, Bienno, Cividate Camuno, Niardo, Losine, Ceto, Cerveno, Braone, Capo di Ponte, Cimbergo, Paspardo, Sonico, Sellero, Saviore dell'Adamello, Vione, Vezza d'Oglio, Temù, Ponte di Legno, Paisco Loveno, Ono San Pietro, Monno, Malonno, Incudine, Edolo, Corteno Golgi, Cevo, Cedegolo,

Breno (Brescia) è sede di enti locali e istituzioni tra cui l'Asl, la Comunità montana, il consorzio di Comuni del Bacino imbrifero montano (BIM), l'Agenzia delle ennrate, l'Inps, l'Inail, il Tribunale, il centro per l'impiego, oltre a molte imprese e uffici;

l'eventuale chiusura dell'ufficio postale di Breno negli orari pomeridiani lascerebbe scoperto il servizio pubblico in oggetto dalle ore 14 in poi in tutta la zona che si estende da Darfo a Ponte di Legno arrecando un grave danno ai cittadini, non solo brenesi ma di tutta l'alta e media Valle Camonica, obbligati a sbrigare le proprie pratiche nella cittadina della media Valle;

al riguardo il Sindaco di Breno, dottor Sandro Farisoglio, ha ritenuto di farsi promotore della raccolta di firme di tutti i Sindaci della alta e media Valle Canonica e del Presidente della Comunità montana, per esprimere la preoccupazione per l'annunciata chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Breno;

considerato che:

Poste italiane ha comunicato ai sindacati l'intenzione di rimodulare i doppi turni su scala nazionale, per cui si prevede la soppressione dei quattro turni pomeridiani degli uffici di Breno, Iseo, Concesio e Salò;

i sindacati Slc/Cgil, Uilpost e Ugl di Brescia, nella convinzione che si tratti soltanto di «tagli al servizio pubblico, con conseguente danno per i cittadini e le aziende», hanno deciso di attivare una serie di iniziative, a partire dal coinvolgimento dei Sindaci e delle Comunità montane, «affinché un simile danno possa essere evitato»;

Massimo Poiatti di Uilpost afferma che l'ufficio postale di Breno «ha sempre dimostrato una produttività molto alta» e «nel 2009 ha una situazione già a budget»;

secondo quanto appreso dalla stampa, Poste italiane ha affermato che il turno pomeridiano non produce a sufficienza e che la maggiore produttività è concentrata al mattino;

ad avviso dell'interrogante, non si deve guardare al solo profitto dato che si tratta di un servizio al pubblico;

con questa riorganizzazione, resterebbero aperti al pubblico nel pomeriggio soltanto gli uffici di Darfo e Pisogne, lasciando la media e alta Valle completamente sguarnita;

tutti i privati cittadini non devono essere costretti a spostamenti disagevoli o costretti addirittura a lasciare il posto di lavoro per il disbrigo di pratiche postali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto nelle premesse;

se il Ministro in indirizzo ne sia a conoscenza;

se siano state adottate misure adeguate per evitare ciò che accadrebbe in caso di chiusura dell'ufficio postale in termini di disservizi agli utenti e in termini di danni ai lavoratori;

quali provvedimenti urgenti, per quanto di competenza, intenda assumere il Governo al fine di garantire il servizio pubblico ai cittadini e alle aziende utenti;

se il Ministro non ritenga opportuno, alla luce di quanto descritto, porre in essere ogni atto di propria competenza al fine di assicurare il servizio pubblico.

(4-01985)

(23 settembre 2009)

Risposta. – Sulla rimodulazione degli orari di apertura degli uffici postali di Breno, Salò, Iseo e Concesio, ubicati in valle Camonica, la società Poste italiane ha precisato che gli uffici citati rientrano nel «Piano di rimodulazione dei doppi turni degli uffici postali» previsto dall'accordo sindacale nazionale del 16 luglio 2009.

La società ha specificato che l'accordo è finalizzato alla riorganizzazione e al miglioramento delle attività trasversali e di supporto al *business* della finzione aziendale, denominata Mercato Privati, con conseguente ricollocazione presso il *front-end* delle risorse eccedenti, ripristino del *turnover* e del piano straordinario di mobilità professionale verso le sportellerie.

Il suddetto accordo comprende anche l'individuazione, da parte di Poste italiane, di un piano di razionalizzazione dei doppi turni degli uffici postali, allo scopo di adeguare l'offerta alla domanda, in una logica di efficienza e miglioramento della qualità del servizio, ma anche di ottimizzazione della rete.

Per quanto riguarda le linee guida dell'accordo nazionale per la Lombardia, Poste italiane ha segnalato che esse sono state recepite ed applicate con le intese sindacali regionali stipulate il 29 luglio e il 17 settembre 2009.

Più precisamente, l'ufficio di Breno, dallo scorso 22 febbraio 2010, è nuovamente attivo in modalità di doppio turno. L'iniziativa, peraltro, era stata resa nota ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali, nel corso dell'incontro sindacale territoriale svoltosi il 15 febbraio 2010.

La rimodulazione degli orari di apertura è stata applicata dal 19 ottobre 2009, anche nei confronti degli uffici postali di Salò, Iseo e Concesio, con riferimento ai quali ha fornito le seguenti precisazioni.

L'ufficio postale di Salò risulta dotato di un *cash dispenser* e di un chiosco *self- service*, entrambi attivi nelle 24 ore e che a 3-4 chilometri sono aperti anche gli uffici di Gardone Riviera, Roè Volciano e Fasano del Garda; inoltre altri *cash dispenser*, accessibili sempre nelle 24 ore si

trovano presso gli uffici di Toscolano (a 8,5 chilometri), Vobarno (a 10) e Gavardo (a 11 chilometri di distanza).

L'ufficio postale di Concesio è provvisto sia di un *cash dispenser* che di un chiosco *self-service*, attivi nelle 24 ore. Lo stesso è ubicato nel comune omonimo, a distanza di circa 2,5 chilometri dall'ufficio di San Vigilio.

In località limitrofe quali Bovezzo (a 3 chilometri), Sarezzo (a 16,5) Nave (a 7,5), Gussago (a 6,5) e Gardone Val Trompia (a 11 chilometri) sono presenti altri *cash dispenser* disponibili nelle 24 ore.

L'ufficio postale di Iseo è anch'esso dotato di un *cash dispenser*, accessibile alla clientela 24 ore su 24; sul medesimo territorio comunale sono attivi altri due uffici monoturno, Clusane sul Lago e Pilzone, rispettivamente ubicati ad una distanza di circa 5 e 3,5 chilometri dall'ufficio di Iseo.

Per completezza d'informazione, Poste italiane ha reso noto che le iniziative in parola sono state preventivamente comunicate ai Sindaci interessati ed ha evidenziato come i cospicui investimenti effettuati nel settore dell'informatizzazione, cui è delegata la fascia pomeridiana, confermano non solo la particolare attenzione riservata agli abitanti del luogo, ma riflettono l'evoluzione dei servizi in relazione alle esigenze del mercato.

Il Ministero, comunque, attraverso gli uffici territoriali competenti, non mancherà di vigilare affinché vengano, in ogni caso, rispettati gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio universale, sia nell'ambito del progetto di miglioramento «Efficacia e qualità dell'attività ispettiva» di Poste italiane, sia per verificare che un servizio così essenziale come quello postale sia erogato nel modo migliore, onde assicurare alla cittadinanza un servizio sempre efficiente e di qualità.

Il Vice Ministro dello sviluppo economico
Romani

(26 luglio 2010)

DIVINA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sono molte le segnalazioni da parte degli utenti circa l'aumento vertiginoso dei costi applicati da Poste italiane alle caselle postali;

con l'inizio del nuovo anno, si sono registrati aumenti esponenziali del canone annuale per le caselle postali, con un *trend* di crescita tra 185 per cento e il 300 per cento. Ad avviso dell'interrogante, si tratta di un aumento del tutto ingiustificato se non di un «abuso di posizione dominante» ai sensi dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

si tratta di aumenti incomprensibili, se si pensa che la notizia è stata annunciata solo pochi giorni prima del 1° gennaio 2010, senza dare la possibilità agli utenti di variare e/o disdire il contratto e poterlo rinnovare con altre soluzioni più vantaggiose;

si sono verificate numerose situazioni di disagio, soprattutto per coloro che usufruiscono del servizio vivendo in zone difficilmente raggiungibili dal servizio di recapito, oppure perché l'interessato desidera mantenere la propria riservatezza, o per essere raggiungibile, temporaneamente, per la durata del cambio del proprio domicilio;

il servizio è inoltre utilizzato da aziende e professionisti, ed i relativi costi potrebbero ricadere indirettamente sulle famiglie italiane;

molti utenti (avvocati, commercialisti, piccole imprese), che utilizzano questo servizio per la loro attività, potrebbero, a loro volta, applicare delle maggiorazioni sulle tariffe applicate ai loro clienti, così anche chi non è interessato direttamente all'utilizzo del prodotto postale si troverà coinvolto e costretto a partecipare alla spesa,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'ingiustificata e sproporzionata percentuale di aumento applicata da Poste italiane per il servizio di casella postale;

se l'aumento è stato comunicato al Ministero competente;

in caso contrario, quali iniziative intenda assumere il Governo.

(4-02737)

(23 febbraio 2010)

Risposta. – Poste italiane, a far data dal 1° gennaio 2010, ha provveduto ad un aggiornamento del prezzo del canone di locazione delle caselle postali, che era rimasto invariato dal 2005.

La stessa società, al fine di migliorare l'offerta del servizio e venire incontro alle esigenze della clientela, ha anche provveduto ad arricchire il servizio di locazione delle caselle postali con alcune funzionalità aggiuntive (fax in casella ed estensione dell'offerta ai familiari) che, a differenza di quanto avveniva in passato, sono state rese disponibili gratuitamente.

I prezzi praticati dalla società per tale servizio non si discostano in misura sostanziale dai prezzi di mercato, pur essendo inferiori a quelli offerti dagli altri operatori postali.

A tal proposito, per quanto di competenza, si evidenzia infine che l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999, non essendo ricompreso nel servizio postale universale, è reso in regime di libera concorrenza e che, pertanto, la definizione dei relativi livelli di prezzo rientra nell'esclusiva autonomia delle scelte di strategia aziendali delle società erogatrici di servizi postali.

Il Vice Ministro dello sviluppo economico

Romani

(26 luglio 2010)

DIVINA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

fin dal 1936, prima come casa di cura, poi come presidio ospedaliero, opera in Trentino l'ospedale San Camillo – Istituto Figlie di San Camillo;

si tratta di una struttura ospedaliera entrata ormai a far parte della storia della terra trentina, che ancora oggi vede la presenza di religiose in corsia, affiancate al resto del personale sanitario;

giuridicamente l'istituto è considerato un «ospedale classificato», equiparato pertanto alle strutture sanitarie pubbliche;

negli ultimi tempi si sono verificati spiacevoli episodi che, amplificati dalla stampa locale, hanno creato non pochi disagi all'ospedale San Camillo;

pare che la Provincia autonoma di Trento debba all'ospedale circa 2 milioni di euro relativi a prestazioni erogate negli anni scorsi;

la Provincia, dal canto suo, nega ogni debito e pretende dall'istituto la sottoscrizione di un accordo contrattuale con i dipendenti (vertenza che la magistratura del lavoro ha risolto a favore dell'ospedale) ingerendosi, in tal modo, nell'organizzazione della struttura sanitaria e minacciando, nel caso contrario, di non rinnovare la convenzione in essere tra il sistema sanitario provinciale e l'istituto San Camillo;

in base alle recenti pronunce giurisprudenziali, un ospedale «classificato», essendo equiparato alle strutture pubbliche, non può esimersi dal dovere di erogare prestazioni sanitarie anche oltre il tetto preventivato e, quindi, non è vincolato ai limiti di spesa seppur stabiliti negozialmente;

tale ospedale, pertanto, non può sottrarsi dall'obbligo di erogare ed assicurare le prestazioni richieste che andranno remunerate secondo i livelli tariffari competenti alla struttura;

sembra, invece, che la Provincia autonoma di Trento non intenda assolutamente rispettare il contesto normativo cui è soggetto l'ospedale e compia forti pressioni, ritardando anche i pagamenti dovuti, ponendo così in difficoltà l'istituto e proponendo allo stesso la cessione della proprietà, proprietà che la Provincia si è detta disposta ad acquistare ed a far rientrare nel patrimonio dell'Azienda sanitaria provinciale;

l'intera vicenda è assai confusa e meriterebbe un chiarimento definitivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'ispezione ministeriale al suddetto nosocomio, affinché possa essere ripristinata, al più presto, la massima efficienza della struttura per assicurare agli utenti trentini la piena offerta sanitaria provinciale.

(4-02922)

(23 marzo 2010)

Risposta. – Tenuto conto che le questioni poste sono di competenza locale, si risponde sulla base degli elementi pervenuti dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

La Provincia autonoma di Trento, interessata al riguardo, ha comunicato di avere sempre attribuito il giusto riconoscimento al rilevante ruolo svolto dall'ospedale San Camillo nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

Proprio in ragione della rilevanza attribuita a tale struttura, la Provincia, tramite il competente Assessorato provinciale, ha intrapreso da mesi un confronto sistematico e costante con l'istituto di cura e con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad analizzare le criticità gestionali e a trovare soluzioni idonee volte a consentire, nel quadro normativo vigente, il mantenimento dell'ospedale nella rete sanitaria provinciale e l'erogazione di prestazioni di interesse per la popolazione trentina, vigilando sulla situazione complessiva sia in termini organizzativi che gestionali e finanziari.

Per quanto riguarda l'asserita esposizione debitoria citata nell'atto parlamentare, la Provincia ha precisato che questa è dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) nei confronti dell'ospedale San Camillo di Trento e riguarda esclusivamente prestazioni rese nell'anno 2009.

La Provincia chiarisce inoltre che le prestazioni di degenza negoziate dall'APSS con l'ospedale per l'anno 2009 riguardano le seguenti aree: medicina, chirurgia ortopedia, lungodegenze e riabilitazione.

Per ognuna di tali aree sono fissati tetti massimi di spesa, corrispondenti ai volumi di attività di interesse del sistema sanitario provinciale.

L'accordo contrattuale per l'anno 2009 prevedeva che eventuali prestazioni rese oltre i tetti concordati potessero essere pagate all'APSS solo «rispetto ai maggiori fabbisogni rappresentati nell'ambito del servizio sanitario provinciale».

L'ospedale San Camillo, disattendendo quanto convenuto, nel corso del 2009 ha erogato per l'area della chirurgia ortopedica un volume di circa 1.500.000 euro, a fronte di un volume di attività negoziato di circa 4.850.000 euro. Per l'area della lungodegenza, a fronte di 10.000 giornate negoziate ne ha svolte solo 7.000.

Di converso, il San Camillo ha erogato prestazioni di medicina varia al di sopra del tetto stabilito (7.661.000 euro su un tetto di 5.530.000) nonostante l'APSS, già nel corso dell'anno, avesse più volte richiamato e sollecitato la direzione dell'istituto in ordine alle problematiche correlate alla non ottemperanza dell'accordo contrattuale.

Come ricordato, l'accordo prevedeva che eventuali prestazioni rese oltre i tetti concordati potessero essere pagate dall'APSS solo «rispetto ai maggiori fabbisogni rappresentati nell'ambito del servizio sanitario provinciale».

L'APSS ha effettuato le proprie verifiche in questo specifico ambito, sulle modalità di accesso dei pazienti e sul rispetto degli obiettivi specifici di collaborazione, appropriatezza ed integrazione con i fabbisogni assistenziali espressi dai reparti degli ospedali pubblici che sono codificati nell'accordo per l'anno 2009 (art. 4).

Unicamente ai fini dello svolgimento delle verifiche contrattualmente previste, quindi, l'APSS ha sospeso il pagamento delle prestazioni, che comunque poi sono state corrisposte nei primi mesi del 2010.

La vicenda riguardante gli arretrati dovuti ai lavoratori dipendenti dell'ospedale coinvolge, invece, la Provincia autonoma di Trento in quanto firmataria nel 2001 di un protocollo con l'ospedale e le organizzazioni sindacali, in base al quale il San Camillo si impegnava ad adeguare i trattamenti retributivi dei propri dipendenti in corrispondenza di aumenti assegnati da parte della Provincia.

Sebbene il protocollo del 2001 avesse un valore «politico» più che normativo, esso è sempre stato attuato dalla Provincia nella sostanza: all'ospedale San Camillo sono stati assegnati maggiori finanziamenti direttamente ed esplicitamente attraverso l'adeguamento tariffario e, successivamente, attraverso consistenti aumenti dei tetti di spesa annui.

Di fronte alle rimostranze sindacali riguardo ai mancati adeguamenti contrattuali, l'Assessorato provinciale competente ha semplicemente ritenuto opportuno svolgere un molo di mediazione tra le parti.

Si conclude segnalando che il Ministero non ritiene di dover avviare specifiche ispezioni.

Il Ministro della salute
Fazio

(6 agosto 2010)

DIVINA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che la disciplina vigente relativa al riconoscimento della patente dell'Unione europea (UE) e alla conversione di patente di guida estera statuisce la impossibilità di ottenere la conversione della patente di guida per alcuni Stati esteri, estranei all'UE, come ad esempio il Canada, fatta eccezione per alcune categorie di cittadini quale il personale diplomatico e consolare;

considerato che l'interrogante è a conoscenza del caso di un cittadino italiano emigrato e vissuto per circa 40 anni in Canada, rientrato in Italia dal 2008, conduttore di mezzi pubblici in Canada, ora in pensione, in possesso di patente canadese, che gode dei diritti di doppia cittadinanza (italiana e canadese), ma che, nonostante i titoli menzionati, si vede rifiutare la richiesta di conversione della propria patente di guida,

si chiede di sapere se, a giudizio del Ministro in indirizzo, sia possibile riformare in Italia tali rigidi criteri che non consentono nemmeno ad un cittadino italiano di ottenere la conversione della patente rilasciata in Canada, obbligando un ultrasessantenne, che ha sempre condotto mezzi pesanti, a rifare *ex novo* la patente di guida.

(4-03432)

(13 luglio 2010)

Risposta. – Il vigente codice della strada, in merito alla conversione delle patenti di guida, prevede l'adozione di procedure diverse a seconda

che si tratti di patenti di guida comunitarie o patenti di guida extracomunitarie.

Relativamente alla prima fattispecie, recependo completamente le normative comunitarie, dispone che un titolare di patente di guida comunitaria, che abbia acquisito la residenza in Italia, possa decidere se mantenere il proprio documento originario, chiederne il riconoscimento o convertirlo in patente di guida italiana.

Nel caso in cui, invece, si tratta di patente di guida extracomunitaria, si può procedere esclusivamente alla conversione in patente italiana, e soltanto se esiste un accordo bilaterale di reciprocità tra l'Italia e lo Stato estero che ha emesso il documento.

Nel caso specifico oggetto dell'interrogazione, si rappresenta che la procedura per la definizione dell'accordo con il Canada è in corso da tempo ed ha visto un'intensa attività tra questa amministrazione, la Direzione generale per le Americhe del Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata canadese.

Si deve segnalare che i problemi che hanno reso così complessa la procedura sono derivati esclusivamente dalla difficoltà che l'autorità canadese ed il Ministero degli affari esteri hanno avuto nell'individuazione dello strumento giuridico idoneo a dar conto della natura federale dell'ordinamento canadese, considerato anche il fatto che solo due province canadesi (Quebec ed Ontario) hanno espresso interesse per l'argomento.

Nel dicembre 2009, dopo varie proposte, è stato convenuto di utilizzare la formula dell'accordo quadro e successive intese amministrative da definire con le autorità competenti delle singole Province canadesi interessate.

Allo stato attuale, questa amministrazione è in attesa di conoscere il parere delle autorità competenti canadesi in merito alla procedura individuata.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(6 agosto 2010)

FASANO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la riorganizzazione delle professioni intellettuali e l'acceso alle medesime è uno degli argomenti più sentiti dai professionisti e dai consumatori;

fra le tante professioni che non risultano essere dotate di un proprio ordine istituito con legge dello Stato, vi è quella degli agenti immobiliari, soggetti che operano in un settore di particolare delicatezza qual'è quello della compravendita delle abitazioni;

constatato che si renderebbe necessario per una migliore e più appropriata disciplina del settore, istituire un apposito ordine per garantire una più sicura tutela sia degli agenti che degli stessi cittadini consumatori,

l'interrogante chiede di conoscere se nella proposta di riordino e di accesso alle professioni intellettuali sia prevista l'istituzione dell'ordine degli agenti immobiliari.

(4-03001)

(13 aprile 2010)

Risposta. – La professione di mediatore è stata disciplinata, in passato, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, che, ai fini dell'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, prevedeva che «il conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto» fossero requisiti necessari per accedere alla professione.

In alternativa era sufficiente, dopo il conseguimento del previsto diploma, «avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale».

Detta legge stabiliva, inoltre, che le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle relative alla tenuta del registro dei praticanti fossero determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministero aveva già predisposto lo schema di regolamento ministeriale, così come previsto nella disposizione legislativa richiamata, ed avviato le relative procedure amministrative. Nel 2004, tuttavia, in sede di Conferenza Stato-Regioni, i rappresentanti delle Regioni hanno espresso avviso contrario e chiesto il ritiro del provvedimento.

Nel corso di una successiva riunione tecnica, tenutasi a fine del 2005 presso la Conferenza Stato-Regioni, i rappresentanti regionali, rivendicando la competenza delle Regioni sulla materia delle «professioni» e su quella della «formazione professionale», hanno proposto al Ministero di rinunciare all'emanazione del provvedimento e di sostituirlo con un «accordo», nel quale far confluire gli aspetti rilevanti contenuti nello schema di decreto.

Al fine di arrivare alla stesura di detto accordo, si sono tenuti numerosi incontri che non hanno, comunque, portato ad una conclusione condivisa a causa della divergente posizione delle Regioni.

Al riguardo preme evidenziare che, in seguito, con pronunce successive al 2005, la Corte costituzionale ha affermato che in materia di professioni vengono riservate allo Stato l'individuazione delle figure professionali, la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale e l'istituzione di nuovi albi professionali.

Di conseguenza, il Ministero ha ripreso l'esame della normativa concernente l'attività di mediatore, questa volta anche ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, sui servizi del mercato interno, stante la necessità di individuare espressamente i requisiti necessari per l'accesso a

dette attività, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, e garantire, così, specifiche nazionali unitarie nell'individuazione delle figure professionali.

Nel corso del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009, è stato approvato lo schema di un nuovo decreto legislativo che, dopo l'esame delle competenti Commissioni parlamentari, è stato approvato in via definitiva in data 26 marzo 2010.

Per quanto concerne l'attività di agente immobiliare, il decreto legislativo citato, in linea con i principi e i criteri della direttiva europea ha, tra l'altro, eliminato ruoli, albi ed elenchi quale presupposto per l'avvio delle attività di intermediazione commerciale e di affari, di agente rappresentante di commercio e di mediatore marittimo. Va evidenziato che non vengono modificati in alcun modo i requisiti necessari per accedere a questa attività né tanto meno la possibilità – da parte delle autorità competenti – di verificarne il possesso.

L'articolo 73 del decreto legislativo contiene, in particolare, la soppressione del relativo ruolo, sostituito da una dichiarazione di inizio attività da presentare, tramite lo sportello unico del Comune, alla Camera di commercio competente: quest'ultima provvede all'iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico e amministrative (REA), previa verifica dei relativi requisiti.

L'articolo 80 stabilisce che, con decreto del Ministro da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto citato, siano disciplinate le modalità di iscrizione per i soggetti già iscritti negli elenchi dei ruoli ed albi soppressi, ivi compreso il ruolo degli intermediari, nonché le nuove procedure di iscrizione per i soggetti che intendano esercitare tali attività.

Il Ministero, anche alla luce delle modifiche che potranno essere apportate al testo definitivo del decreto ministeriale, non mancherà di attivarsi, nel quadro della riaffermata competenza statale in materia di determinazione dei criteri di accesso alle attività professionali, per individuare i requisiti necessari per le attività di servizio, in particolare per quella di mediatore.

Sarà possibile, così, garantire l'uniformità della disciplina in materia di accesso alle professioni su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della direttiva richiamata e a garanzia di una norma il meno restrittiva possibile.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Saglia

(29 luglio 2010)

FERRANTE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

da qualche anno l'Anas ha cominciato a utilizzare prodotti chimici per diserbare ai bordi delle strade. Il prodotto usato è probabilmente un

erbicida disseccante a base di glyphosate; ne esistono sul mercato numerose formulazioni commerciali, ma la più diffusa è il Roundup della Monsanto;

il glyphosate è particolarmente dannoso, oltre che per l'uomo e l'ambiente, anche per gli organismi acquatici: pesci, crostacei e molluschi, e dopo la dispersione la molecola rimane attiva anche diversi mesi, specie sulle superfici inerti come asfalto e cemento;

tale prodotto agisce in circa 20 giorni ed è facilmente riconoscibile per il caratteristico colore arancione che conferisce alla vegetazione trattata prima del suo totale disseccamento. Proteste verbali e scritte e interpellanze a Comuni e Province sono state presentate, in quest'ultimo anno, in Toscana, Sardegna, Umbria, Marche, Lazio, Valle d'Aosta, Sicilia, oltre a svariate richieste all'Anas di spiegare il motivo di questa scelta;

solo come esempi esplicativi: Legambiente Marche ha preso posizione contro l'uso indiscriminato dei diserbanti che alcuni privati e – a quanto pare – la stessa Provincia di Ascoli stanno facendo ai lati delle strade provinciali e non solo. «Se questa pratica incivile dovesse continuare – avverte Legambiente Marche – saremo costretti a rivolgerci alle autorità competenti per chiedere che venga riconosciuto il danno ambientale. La provincia di Fermo, che pure aveva imboccato inizialmente questa strada, pare stia tornando ad utilizzare metodi più tradizionali»; o la vicenda che riguarda la Baschi di Todi, ma anche la strada statale 205, la Rupe e tantissimi quartieri colpiti dall'irrorazione selvaggia di diserbanti: a sollevare pubblicamente la questione è stata l'associazione «Altra Città» di Orvieto insieme alla Legambiente Umbria; infine, il circolo Legambiente di Manciano (Toscana) scriveva all'Anas nel maggio 2009;

l'uso di questo prodotto per impedire la crescita di erba lungo le strade è stato in più occasioni stigmatizzato dalle autorità sanitarie;

risale al 2009 il divieto emesso dall'Assessore all'ambiente del Comune di Viterbo, indignato per l'uso massivo che l'Anas ne aveva fatto sulla via Cassia, sull'Aurelia bis in tutti i suoi 54 chilometri e sull'Aurelia da Civitavecchia a Montalto di Castro;

si evidenzia anche una viva polemica che ha coinvolto la ditta che, su appalto Anas, sulla tangenziale di Siena, ne ha fatto un uso apparentemente eccessivo, in presenza di deriva ventosa, contaminando ortaggi che inconsapevolmente sono stati consumati per diversi giorni da chi li coltivava;

in seguito a queste polemiche e prese di posizioni di cittadini ed enti locali, riguardanti l'utilizzo dei diserbanti lungo le arterie di competenza, l'Anas ha precisato in una nota che la manutenzione del verde e la pulizia delle pertinenze lungo le strade statali viene affidata, secondo uno specifico capitolato tecnico nazionale, a ditte specializzate e abilitate che utilizzano, nelle forme e secondo le prescrizioni previste, appositi prodotti consentiti dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente, registrati presso il Ministero della salute e reperibili in commercio senza la necessità di particolari autorizzazioni per l'acquisto;

secondo l'Anas si tratta di prodotti non pesticidi, biodegradabili, solitamente a base di glyphosate, che non lasciano residui tossici dopo la loro applicazione e vengono utilizzati in percentuali e con modalità tali da non risultare pericolosi né per l'uomo né per l'ambiente;

proprio la conferma da parte dell'Anas dell'utilizzo di prodotti a base di glyphosate pone un dubbio su chi controlla le percentuali e le modalità di utilizzo che renderebbero l'impiego di tali prodotti non pericoloso né per l'uomo né per l'ambiente;

è importante evidenziare che la pratica di diserbare, erroneamente considerata un'alternativa alla pratica di falciare l'erba, viene proposta per il decoro delle strade pubbliche secondo un sistema ad avviso dell'interrogante irrazionale di intervenire nelle complesse problematiche ambientali senza un'adeguata preparazione e obiettivi estremamente limitati. È bene chiarire che diserbare i bordi stradali, rispetto al tradizionale intervento di falciare l'erba, non presenta alcun vantaggio: l'aspetto dei bordi trattati è oltremodo sgradevole dal punto di vista estetico; non limita in alcun modo il numero degli interventi in quanto non elimina la necessità di estirpare l'erba; arreca danni gravi alla vegetazione e provoca la scomparsa locale di numerose specie; arreca danni diretti ed indiretti alla fauna minore, coleotteri, anfibi, uccelli e mammiferi che si nutrono di insetti; rende obbligatorio l'intervento anche negli anni successivi, in quanto le fasce denudate se non più trattate vengono invase da specie vegetali annuali più vigorose ed aggressive; si acquistano attrezzature e prodotti chimici inutili, oltre che dannosi e non si investe nel miglioramento delle conoscenze, nell'adeguamento dei mezzi e delle tecniche di manutenzione delle scarpate; si causa una riduzione della complessità e della funzionalità ecosistemica dal punto di vista sia vegetale che animale; tenendo conto peraltro che in molte aree collinari le strade costituiscono gli ultimi centri di conservazione della biodiversità;

per tutto questo si evidenzia che la migliore forma di gestione dei bordi stradali è quella di falciare l'erba, che garantisce la funzionalità e il miglior aspetto estetico dei margini stradali, nel rispetto della biodiversità e della salute degli ecosistemi e delle persone,

si chiede di conoscere:

se l'Anas, in qualità di stazione appaltante, verifichi periodicamente l'operato delle imprese esecutrici, al fine di rilevare eventuali usi scorretti dei prodotti in violazione dei contratti sottoscritti;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non intendano attivarsi immediatamente per vietare all'Anas l'uso dei richiamati diserbanti, affinché in modo alternativo si ricorra a falciare l'erba o all'impiego di diserbanti ecocompatibili, a protezione della popolazione e degli addetti alle operazioni di irrorazione, a salvaguardia delle falde, sorgenti, ambienti e risorse acquatiche e a tutela della biodiversità di specie ed ecosistemi.

(4-03213)

(25 maggio 2010)

Risposta. – La manutenzione del verde e la pulizia delle pertinenze lungo le strade statali viene affidata dall'ANAS a ditte specializzate ed abilitate che utilizzano, nelle forme e secondo le prescrizioni previste, appositi prodotti consentiti dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente, registrati presso il Ministero della sanità e reperibili in commercio senza la necessità di particolari autorizzazioni per l'acquisto.

Si tratta di prodotti non pesticidi, biodegradabili, solitamente a base di glyphosate che non lasciano residui tossici dopo la loro applicazione e vengono utilizzati in percentuali e con modalità tali da non risultare pericolosi né per l'uomo né per l'ambiente.

Questi prodotti, comunemente impiegati anche dagli altri enti gestori di strade, devono avere inoltre le seguenti caratteristiche: a) essere registrati per impieghi nel settore civile; b) non essere riconosciuti a possibile rischio di effetti cancerogeni dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale, dal Centro studi del Ministero della sanità nonché dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e dell'Organizzazione mondiale della sanità; c) non riportare in etichetta frasi di rischio per la fauna terrestre ed acquatica nonché per la microfauna e la microflora; d) essere distribuiti nel rispetto delle norme stabilite nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2361 del 1988 (zona di rispetto con estensione non inferiore a 200 metri di raggio dal punto di cooptazione delle acque destinate al consumo umano).

Prima dell'inizio dell'uso dei diserbanti l'impresa incaricata comunica regolarmente alla Asl competente per territorio l'elenco dei prodotti e il calendario delle applicazioni programmate ottenendo, laddove previsto dalla normativa regionale, il nulla osta dell'autorità sanitaria.

L'ANAS, in qualità di stazione appaltante, verifica l'operato delle imprese esecutrici al fine di rilevare eventuali usi scorretti dei prodotti in violazione dei contratti sottoscritti.

Infine, si rappresenta che l'impiego della falciatura dell'erba in sostituzione dell'uso dei diserbanti non può considerarsi come alternativa, in quanto la gestione delle opere a verde prevede molteplici attività: sfalcio, potatura, taglio delle siepi nonché utilizzo dei diserbanti nelle aree dello spartitraffico centrale e della banchina laterale. Pertanto, l'utilizzo dei diserbanti costituisce una modalità molto limitata nella manutenzione del «verde» sulle infrastrutture stradali rispetto a tutte le altre tipologie d'intervento che vengono utilizzate.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(4 agosto 2010)

GIAI, D'ALIA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

venerdì 23 aprile 2010 è stato approvato dal Consiglio dei ministri un decreto-legge in materia internazionale, in virtù del quale, tra l'altro, si stabilisce che, in attesa del riordino della relativa legislazione, viene dif-

ferito al 31 dicembre 2012 il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

un primo rinvio di un anno era stato già analogamente disposto nel 2009, con l'esplicita previsione di tenere le suddette elezioni entro il 2010;

i componenti dei COMITES e del CGIE, organismi creati al fine di garantire l'esercizio della democrazia all'interno delle comunità emigrate e di creare un rapporto articolato tra le stesse comunità e la madrepatria, agiscono sulla base di totale volontariato;

visto che:

si sta diffondendo tra i componenti dei suddetti organismi una situazione di disagio e di progressiva caduta di interesse alla partecipazione alla luce del prolungamento del mandato già decretato lo scorso anno ed è facilmente prevedibile che tale disimpegno diventerà sempre più marcato nei mesi a venire a seguito del secondo rinvio decretato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2010 e una crisi profonda necessariamente sopravverrà nella vita democratica delle nostre comunità all'estero;

è assolutamente necessario porre riparo a questa situazione di pericoloso logoramento della partecipazione democratica vissuto da coloro i quali, fra i nostri connazionali all'estero, più da vicino sentono l'impegno a lavorare per assicurare un futuro alla presenza italiana nel mondo e ai quali, dovendo operare mettendo a disposizione il loro tempo e le loro energie senza essere ricompensati in alcun modo, è giusto sotto tutti i punti di vista dare un segnale di attenzione e non certo di disinteresse,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga urgente e opportuno rivedere la sua posizione in materia ed operare in modo tale da sostenere o presentare proposte emendative volte a modificare il citato decreto-legge in maniera da consentire che le elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE avvengano nel più breve tempo possibile e che, quindi, non siano più differite al 31 dicembre 2012.

(4-03116)

(5 maggio 2010)

Risposta. – Dal momento in cui, nel 2006, gli elettori italiani all'estero hanno potuto eleggere per la prima volta 12 deputati e 6 senatori nella Circoscrizione estero, si è avviata una profonda riflessione sul significato e la portata del Consiglio generale per gli italiani all'estero (CGIE) e, per riflesso, anche dei Comites. La riflessione partiva anche da considerazioni del «disagio e la progressiva caduta di interesse alla partecipazione» e il «logoramento della partecipazione democratica» non tanto di coloro i quali siedono negli attuali Comites e CGIE, quanto soprattutto dell'elettorato medesimo.

L'articolata e complessa riflessione è poi scaturita, attraverso varie fasi e passaggi, nell'attuale processo di riforma di iniziativa parlamentare, che ha come obiettivo, tra gli altri, di ridisegnare la struttura delle forme di rappresentanza «locale» per consentire, anche tramite il maggior coin-

volgimento delle giovani generazioni, un rinnovato spirito di partecipazione e adesione.

L'attuale stadio di elaborazione del disegno di legge di riforma ed il suo *iter* parlamentare hanno peraltro reso necessaria l'adozione urgente e improrogabile di un ulteriore termine di rinvio, per consentirne l'effettiva adozione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Mantica

(6 luglio 2010)

GIARETTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'interrogante condivide il giudizio dato dal Ministro in indirizzo in relazione ai recenti fatti di Milano sulla necessità di attuare un nuovo progetto di integrazione e che non si possa affrontare la complessità del problema solo con le misure di ordine pubblico;

per l'attuazione di tale modello è essenziale contrastare ogni atteggiamento di pregiudizio razziale o di chiusura comunitaria;

recentemente a Solesino (Padova) una ragazza romena di 14 anni ha tentato il suicidio dopo essere stata importunata da alcuni suoi compagni di scuola che hanno usato l'espressione «puzzi di romeno»;

il Sindaco di San Giorgio in Bosco (Padova) ha negato l'utilizzo del campo di calcio comunale ad una squadra formata di cittadini romeni con argomentazioni inconsistenti e non offrendo alcuna soluzione alternativa;

atteggiamenti di pregiudizio razziale non sufficientemente contrastati, anzi talora coltivati e propagandati anche da rappresentanti politici, e il rifiuto di utilizzare le strutture pubbliche per offrire servizi a cittadini che lavorano, pagano tasse e contributi e dimostrano di volersi integrare nelle comunità locali costituiscono, ad opinione dell'interrogante, un gravissimo ostacolo per l'attuazione di quel modello di integrazione proposto dal Ministro,

si chiede di conoscere quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sui fatti sopra richiamati.

(4-02711)

(17 febbraio 2010)

Risposta. – Il Ministero è costantemente impegnato a favorire l'inserimento sociale dei cittadini neocomunitari ed in particolare della comunità romena sia attraverso la prevenzione e repressione di specifici fenomeni di intolleranza suscettibili di assumere rilevanza penale, sia attraverso politiche finalizzate alla piena integrazione delle predette comunità, pur nel rispetto della loro identità.

È proprio questo lo spirito che anima il Piano per l'integrazione nella sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2010 su pro-

posta del Ministro, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, università e ricerca, con il quale si riassume la strategia che il Governo intende perseguire in materia di politiche per l'integrazione, coniugando accoglienza e sicurezza.

Il Piano, alla luce del Libro bianco sul futuro del modello sociale promosso dal Governo nel 2009, individua le principali linee d'azione al fine di realizzare un efficace percorso di integrazione.

Per quanto concerne gli episodi cui fa riferimento l'interrogazione, si rappresenta che il 20 gennaio 2010 una ragazza romena di 14 anni, residente a Solesino (Padova) e allieva del locale istituto secondario di primo grado «Don Pegoraro», si è lasciata cadere dalla finestra del primo piano della propria abitazione.

Dalle prime indagini svolte dall'Arma di Solesino e segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, risulta che alla base del tentativo di suicidio ci sarebbe una serie di fattori concomitanti: lo scarso rendimento scolastico; una relazione sentimentale osteggiata dai genitori e un'educazione paterna eccessivamente autoritaria.

Le offese di stampo razzista che sarebbero state rivolte alla ragazza dai compagni di scuola non hanno trovato finora riscontri certi. Al riguardo si può aggiungere che l'istituto «Don Pegoraro» è frequentato da numerosi ragazzi di diverse nazionalità, i quali non hanno mai lamentato comportamenti dettati da intolleranza razziale.

In ogni caso, sull'episodio la Procura Padova ha aperto un procedimento penale contro ignoti, delegando le attività di indagine alla Questura di Padova al fine di accertare eventuali fattispecie di reato.

Il secondo episodio riportato nell'interrogazione si riferisce alla mancata concessione dell'utilizzo del campo di calcio di San Giorgio in Bosco da parte dell'amministrazione comunale a una squadra formata da cittadini romeni. In merito si riferisce che l'associazione Alleanza romena (ASAR), con sede legale a San Giorgio in Bosco, aveva chiesto al Comune la stipula di una convenzione per l'uso del locale campo sportivo, per potervi giocare due o tre partite nel corso del campionato provinciale amatoriale di calcio «Libertas 2009/2010».

Il Comune, che al momento della domanda aveva già concesso l'uso della struttura calcistica ad altra associazione sportiva, con nota del 5 ottobre 2009 ha risposto negativamente alla richiesta, motivando il diniego con le precarie condizioni del campo (inidoneo ad un uso più frequente di quello già programmato).

L'ASAR, ritenendo pretestuosa tale motivazione, ha inviato esposti alla Prefettura di Padova e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche la stampa locale ha dato ampio risalto all'episodio, enfatizzandone i potenziali risvolti «razzisti».

Al riguardo il Sindaco di San Giorgio in Bosco, Renato Roberto Miatello, nel mese di febbraio 2010 ha diffuso un comunicato stampa nel quale, tra l'altro, ha evidenziato che l'associazione calcistica romena nei due anni precedenti aveva già usufruito a titolo gratuito dell'impianto sportivo in argomento e che, a fronte del diniego, non si era invece rivolta

all'amministrazione comunale per trovare una soluzione alternativa accettabile per tutti, preferendo far ricorso ai *media*.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Palma

(2 agosto 2010)

ICHINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che il signor Humberto Amesquita, trombonista peruviano residente a Milano, sia giunto in Europa nel 2003 per una *tournée* del complesso Big Band, promossa dalla sua scuola, in condizioni di piena osservanza della disciplina in tema di ingresso nel territorio dei Paesi appartenenti all'Unione europea;

nei cinque anni successivi trascorsi in Europa ha partecipato ad alcuni importanti *festival* europei di *jazz* (solo per citarne alcuni: North Sea Jazz Fest, Eurodisney Jazz Fest); ha collaborato con alcuni dei più affermati jazzisti italiani, come Gianni Cazzola (col quale ha registrato un disco, recensito da «Musica Jazz» nel novembre 2008), Guido Manusardi, Tiziana Ghiglioni, la Civica Jazz Band di Enrico Intra; è stato inoltre ammesso al Master internazionale In.Jam organizzato da Siena Jazz;

tre settimane or sono il sigmor Amesquita è riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro (in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007, recante «programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007», cosiddetto decreto flussi 2007), in base al quale avrebbe dovuto recarsi all'Ambasciata italiana nel suo Paese di origine per ritirare il visto; ha quindi acquistato il biglietto per il Perù, per poi partire il 15 dicembre;

il venerdì 29 novembre 2008, alle ore 22.30, il signor Amesquita è stato fermato dalla Polizia a pochi metri dalla sua abitazione e, non essendo ancora in possesso del visto, è stato condotto in Questura e ivi ristretto in una cella di sicurezza per 12 ore;

il giorno successivo l'Ufficio stranieri ha fatto notificare al signor Amesquita un decreto d'espulsione amministrativa, i cui presupposti appaiono incompatibili con quelli che hanno legittimato il rilascio del permesso di soggiorno al medesimo signor Amesquita, in particolare ove si consideri che il suddetto decreto prevede un divieto di reingresso nel territorio nazionale per la durata di 10 anni, la cui eventuale violazione integrerebbe gli estremi del delitto di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare la grave iniquità di cui il musicista peruviano è stato vittima, e i cui effetti pregiudizievoli continuerà ancora a subire, anche al fine di evitare che simili provvedimenti pregiudizievoli possano essere adottati in futuro nei confronti di altre persone di cittadinanza non italiana;

se non intenda assumere provvedimenti urgenti, idonei ad evitare l'impoverimento culturale che – per effetto di misure di espulsione adottate nei confronti di stranieri anche di talento quali il signor Amesquita – il nostro Paese si auto-infligge, precludendosi la possibilità di beneficiare del prezioso contributo di questo come di tanti altri artisti stranieri al pari del signor Amesquita, cui viene oggi impedito di offrire i frutti del loro talento.

(4-00955)

(18 dicembre 2008)

Risposta. – Si rappresenta che al cittadino peruviano Amesquita Pelaez Humberto Estaban è stato notificato un decreto d'espulsione amministrativa in quanto, al momento in cui era stato fermato a Milano per una normale attività di controllo il 28 novembre 2008, non era in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L'interessato, infatti, aveva fatto ingresso in Italia il 7 luglio 2003, munito di regolare visto Schengen, ma non aveva mai fatto richiesta del predetto titolo di soggiorno. Pertanto, il signor Amesquita Pelaez, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, si trovava in territorio italiano prima ancora che gli venisse rilasciato il nulla osta all'ingresso per lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato. Solo a seguito del rilascio di tale nulla osta, infatti, è possibile ritirare il visto d'ingresso in Italia presso l'ambasciata del proprio Paese d'origine e successivamente attivare la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno. In caso contrario, come statuito anche dalla Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 28866 « I Sezione Civile del 14 ottobre 2008, l'espulsione si configura come un atto dovuto, peraltro suscettibile di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria.

Pertanto, il disagio vissuto dall'interessato appartiene, in realtà, ad una condizione che accomuna tutti gli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e non è stata consumata nei suoi confronti alcuna discriminazione.

Peraltro, l'interessato ha successivamente fatto rientro nel nostro Paese e, dopo aver adempiuto a tutte le formalità per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ha regolarizzato la propria posizione ottenendo il necessario titolo di soggiorno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Palma

(2 agosto 2010)

LANNUTTI, CARLINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'INPS, mentre assicura a tutti i lavoratori dipendenti un'indennità di malattia pari al 50 per cento della retribuzione per i primi 20 giorni e

del 66,66 per cento per i giorni successivi (i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro), non eroga alcun contributo di malattia ai lavoratori domestici. Per questi ultimi dovrebbe sovvenire il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il quale pone esclusivamente a carico del datore di lavoro l'indennità di malattia cui ha diritto il dipendente;

a giudizio degli interroganti si configura una duplice disparità di trattamento: 1) in danno dei lavoratori domestici che non godono dell'indennità di malattia a carico dell'INPS assicurata a tutti i prestatori di lavoro dipendente bensì di un trattamento affidato all'autonomia privata e di incerta applicazione. È vero che il CCNL prevede la possibilità di un intervento dell'Ebilcoba, ente bilaterale tra datori di lavoro e sindacati, ma questa misura è condizionata all'iscrizione del datore di lavoro all'ente e al pagamento di gravosi contributi mensili da parte dello stesso, sicché ben pochi hanno aderito alla convenzione stipulata tra l'INPS e l'ente suddetto; 2) in danno dei datori di lavoro cui incombe l'obbligo di corrispondere ai propri collaboratori domestici, per i quali pagano all'INPS i contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge per tutti i lavoratori dipendenti, l'indennità di malattia, senza la possibilità di rivalsa nei confronti dell'istituto previdenziale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di sanare la disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori domestici, priva di qualsiasi razionale giustificazione, in modo tale da garantire a questi ultimi l'effettiva copertura previdenziale da parte dell'INPS in caso di malattia.

(4-03056)

(22 aprile 2010)

Risposta. – La disciplina dettata in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, non prevede l'indennità di malattia fra le prestazioni a carico dell'INPS cui hanno diritto i lavoratori domestici, non contempla la conseguente copertura contributiva a tini previdenziali.

Anche la successiva legge 29 febbraio 1980, n. 33, che ha esteso l'indennità di malattia ad alcune categorie di lavoratori subordinati, prevedendone il relativo finanziamento, non ha incluso i lavoratori domestici.

Tale assetto è, tuttavia, ritenuto conforme alla Costituzione: con ordinanza 20-27 aprile 1988, infatti, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell'articolo 2 del citato decreto, affermando che il lavoro domestico familiare non è prestato a favore di un'impresa con finalità di produzione e scambio di beni e servizi, destinata ad operare in forma organizzata e con possibilità di sostituzione dei soggetti impiegati, ma, al contrario, si svolge nell'ambito di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo ovvero in un contesto di vita privata che è proprio di una limitata convivenza. Tale circostanza non renderebbe razionale e conforme alla natura

del rapporto la sottoposizione dei titolari di esso ad una disciplina che non tenga conto delle peculiarità del rapporto medesimo.

Come precisato dalla Corte, pertanto, il lavoro domestico, per la sua particolare natura, si differenzia da tutti gli altri rapporti di lavoro. Trova, così, giustificazione una diversa tutela previdenziale che implica, correlativamente, una ridotta contribuzione nei confronti degli enti gestori delle assicurazioni sociali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Viespoli

(2 agosto 2010)

LAURO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

Sant'Agnello (Napoli) è una piccola civilissima cittadina della penisola sorrentina, con spiccata vocazione turistica, meta e residenza da sempre di scrittori, artisti, personaggi famosi;

il suo ufficio postale, a giudizio dell'interrogante, è assolutamente inadeguato, piccolo e arretrato: non ha condizionamento e manca persino di un comunissimo apparecchio per la gestione delle code. Lo spazio a disposizione del pubblico consiste in uno stretto corridoio di tre-quattro metri quadri; troppo spesso la coda si allunga sull'antistante Piazza Matteotti, d'inverno al freddo e sotto la pioggia; d'estate, chi si accalca all'interno rischia di svenire per il caldo e chi rimane fuori sta sotto il sole, compresi anziani, portatori di *handicap* e signore gestanti;

altri comuni della penisola sorrentina hanno uffici ampi e modernamente attrezzati; a Meta e a Massa Lubrense (Napoli) gli uffici sono stati addirittura costruiti *ex novo*;

il Lions Club penisola sorrentina ha promosso nell'agosto 2008 una raccolta di firme a sostegno di una petizione, poi trasmessa all'amministratore delegato di Poste Italiane, per un nuovo ufficio. Il disagio era (ed è) talmente sentito che in tre sole mattinate oltre 1.000 dei poco più degli 8.000 abitanti accorsero a sottoscriverla;

l'interrogante medesimo è intervenuto più volte presso l'amministratore delegato ing. Massimo Sarni per superare inspiegabili ed ingiustificati ostacoli burocratici;

Poste Italiane ha riconosciuto l'insufficienza dell'ufficio, tuttavia, malgrado le continue sollecitazioni anche del Sindaco, la situazione permane invariata;

a giudizio dell'interrogante, non sussiste nemmeno la vecchia scusante della mancanza di un locale adatto in quanto attualmente Poste Italiane ne ha in valutazione alcuni centralissimi e rispondenti alle caratteristiche richieste,

considerato che sono stati individuati locali idonei e disponibili, si chiede di sapere, con ogni urgenza possibile, quali altri ostacoli si frappongano, affinché:

i cittadini di Sant'Agnello ed i numerosi turisti non debbano più aspettare, spesso, il loro turno presso l'ufficio postale locale all'esterno, sotto il sole o la pioggia e al freddo;

una cittadina turistica venga dotata finalmente di un ufficio postale dignitoso;

la civilissima comunità di Sant'Angello non si debba vedere costretta a forme eclatanti di protesta per affermare un diritto elementare ad una struttura di servizio idonea.

(4-02365)

(2 dicembre 2009)

Risposta. – Nel territorio del comune di Sant'Agnello (Napoli) sono presenti due uffici postali: 1) Sant'Agnello, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 8.00-13.30 ed il sabato con orario 8.00-12.30, è dotato di un impianto di climatizzazione, quattro sportelli operativi a disposizione della clientela, uno sportello automatico esterno fruibile nelle 24 ore, nonché un'area con ingresso indipendente riservata ai prodotti finanziari; 2) Colli di Fontanelle, aperto al pubblico tre giorni a settimana, martedì e giovedì, con orario 8.00-13.30 ed il sabato con orario 8.00-12.30.

La società Poste italiane ha assicurato che, ben conoscendo le esigenze del territorio in esame, ha, già da tempo, attivato la ricerca di un immobile che presenti tutti i requisiti di carattere tecnico, commerciale ed economico, indispensabili per la finalità cui è destinato.

Purtroppo tali caratteristiche non sono ancora state riscontrate negli immobili finora visionati e, pertanto, al momento attuale, non è stato possibile inserire l'ufficio in argomento nel Piano di riposizionamento degli uffici, previsto per il 2010.

La società ha rappresentato, infine, che presso l'ufficio di Sant'Agnello, al fine di regolare l'accesso della clientela agli sportelli e migliorare la fruibilità dei servizi, è stata prevista l'installazione di un sistema di «gestione delle attese» e che in ogni caso l'ufficio sarà anche oggetto di un continuo monitoraggio per controllare costantemente la qualità dei servizi erogati al pubblico.

Il Ministero, attraverso gli uffici territoriali competenti, non mancherà, comunque, di vigilare affinché vengano, in ogni caso, rispettati gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio universale, anche nell'ambito del progetto di miglioramento «Efficacia e qualità dell'attività ispettiva» di Poste italiane e di verificare che un servizio così essenziale

come quello postale sia erogato nel modo migliore, onde assicurare alla cittadinanza un servizio sempre efficiente e di qualità.

Il Vice Ministro dello sviluppo economico
Romani

(26 luglio 2010)

MAZZATORTA, VALLARDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'uso di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, forma oggetto di una specifica norma inserita nel decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;

il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nuovamente nel settore della videosorveglianza, con un provvedimento amministrativo estremamente dettagliato, datato 8 aprile 2010, che sostituisce un analogo provvedimento del 2004, pur in presenza di una normativa specifica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con apposita circolare o chiarimento al fine di fissare il principio che non esiste alcun obbligo di informativa agli interessati, tramite cartelli o altro, della presenza in determinati luoghi di sistemi di videosorveglianza comunale dato che il trattamento dei dati personali avviene, da parte dei Comuni, per esclusiva finalità di sicurezza pubblica e per la repressione di reati, pur rimanendo nella facoltà dei Comuni la possibilità di rendere noto ai cittadini l'uso di sistemi di videosorveglianza attraverso l'adozione di segnaletica adeguata;

se per avere la possibilità di poter conservare le immagini registrate dalla videosorveglianza dei Comuni oltre il termine dei 7 giorni, termine già normativamente fissato, al Ministro risulti che si debba avanzare una specifica richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e che ciò possa avvenire senza necessità di alcun esame preliminare della richiesta da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

(4-03094)

(29 aprile 2010)

Risposta. – La questione posta è seguita con attenzione dall'amministrazione che, alla luce del provvedimento in materia di videosorveglianza emanato l'8 aprile 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali, sta predisponendo una circolare intesa ad impartire specifiche disposizioni ai prefetti.

Ciò premesso, in relazione all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali), si rileva che il Garante ha sottolineato che le persone tran-

sitanti nelle aree sottoposte a videosorveglianza devono essere informate della presenza delle telecamere con appositi cartelli, resi particolarmente visibili quando il sistema è attivo in orario notturno; inoltre, se i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati sono collegati alle strutture delle Forze di polizia, è necessario apporre uno specifico cartello conforme al modello predisposto dalla menzionata autorità.

Laddove le attività di videosorveglianza siano espletate ai sensi dell'articolo 53 del codice (trattamenti effettuati dal CED del Dipartimenti della pubblica sicurezza, dalle Forze di polizia o da organi di pubblica sicurezza o da altri soggetti pubblici, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati), le telecamere non devono essere segnalate, ma il Garante, «al fine di rafforzare la tutela lei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati», auspica che l'informativa, sebbene non obbligatoria, venga comunque resa in tutti i casi in cui «non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reali. Ciò all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto, l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche cono che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può (...) svolgere un'efficace funzione di deterrenza».

Relativamente ai tempi di conservazione delle informazioni e dei dati acquisiti tramite la videosorveglianza, nel richiamare l'articolo 6, comma 7, della legge n. 38 del 2009, che consente ai Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per finalità di tutela della sicurezza urbana, si sottolinea che eventuali esigenze di conservazione delle immagini oltre il termine dei sette giorni successivi alla rilevazione, stabilito dal comma 8 del citato articolo, devono venire sottoposte ad una preliminare verifica del Garante, salva l'ipotesi in cui il prolungamento derivi da una richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa.

Al riguardo, si precisa che tale preliminare verifica, effettuata in base all'articolo 17 del codice, deve essere oggetto, in ogni caso, di una specifica richiesta per il prolungamento del termine di conservazione, nella quale il responsabile del trattamento deve evidenziarne l'eccezionalità nel rispetto del principio di proporzionalità.

Altre fattispecie di esclusione della verifica preliminare sono tassativamente indicate dal Garante e sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni: che il Garante stesso si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti; che siano integralmente rispettate le misure e gli accorgimenti – conosciuti o concretamente conoscibili – prescritti nel menzionato provvedimento di verifica preliminare; che la concreta fattispecie, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato.

Va precisato, infine, che il termine massimo di sette giorni per i Comuni – derogatorio del normale regime delle «poche ore o, al massimo (...) ventiquattro ore successive alla rilevazione» – è riferito alle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela delle sicurezza urbana (punto 3.4, paragrafi 2-3 del provvedimento dell'8 aprile 2010, in relazione all'articolo della legge n. 38 del 2009).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(4 agosto 2010)

MONTANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la stazione di Domodossola è una stazione internazionale di confine sita nell'omonimo comune, gestita da Rete ferroviaria italiana SpA (, con un grande flusso di passeggeri sia per il trasporto locale che per quello internazionale;

da febbraio 2006, le funzioni di servizi (pulizie) e accessori (fattorinaggio documenti, etichettatura carri merci, anticontrabbando carri, riordino carri), presso la stazione Domo II, vengono effettuati dalla ditta Pietro Mazzoni e sono state assegnate con appalto dalle Ferrovie;

gli operai addetti agli appalti, però, svolgono queste mansioni dal giugno 1992, data di apertura dello scalo;

negli anni, tra pensionamenti, dimissioni e decessi, il numero degli operai si è notevolmente ridotto fino ad arrivare attualmente a 15 dipendenti;

di recente per il servizio di pulizia è stata nuovamente espletata la gara d'appalto, mentre nulla si sa in merito alla gara per l'appalto degli accessori,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza se l'appalto dei servizi cosiddetti accessori sia compreso tra le attività dell'appalto già espletato per il servizio di pulizia;

se così non fosse, se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per quanto di competenza, affinché le Ferrovie dello Stato indicano una nuova gara per affidare le attività suddette inerenti ai cosiddetti accessori.

(4-01330)

(26 marzo 2009)

Risposta. – Si forniscono i seguenti elementi di risposta trasmessi da Ferrovie dello Stato SpA.

Nell'ambito del contratto per la pulizia del materiale rotabile, degli impianti ed altri servizi connessi a dette prestazioni relativo al lotto 5 Piemonte, pervenuto a scadenza il 31 maggio 2009 ed attualmente in regime di proroga, le attività dei cosiddetti «servizi accessori» effettuate nell'im-

pianto di Domo 2 comprendevano: a) servizio di fattorinaggio per recupero e trasporto di documenti (per i treni in arrivo verso dogana/gestione merci e verso l'ufficio formatori treno); b) servizio di supporto alla dogana/Guardia di finanza per il controllo dei carri (apertura portelloni, piombatura, etichettatura, recapito documenti, eccetera).

I nuovi contratti per la pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia, che verranno attivati a seguito di gara europea (attualmente in fase di conclusione), non includono le suddette attività accessorie. Pertanto, contestualmente all'attivazione dei nuovi contratti, queste attività saranno ricollocate nell'ambito dei naturali perimetri operativi sulla base delle effettive necessità industriali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(10 settembre 2010)

NEGRI, MOLINARI, TONINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in Iran da alcuni giorni la tensione tra il Governo di Ahmadinejad e le forze di opposizione è tornata altissima. La scorsa settimana, in occasione della giornata dello studente, nei pressi della principale università di Teheran e di in altre università iraniane, si sono verificati duri scontri tra polizia e sostenitori dell'opposizione;

secondo il sito riformista «Mowjcamp», oltre una decina di madri di giovani morti nelle manifestazioni di protesta dell'estate scorsa sono state arrestate mentre si radunavano, come ogni settimana, in un parco di Teheran per chiedere giustizia;

in questo contesto la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha invocato un immediato giro di vite contro l'opposizione che – ha annunciato – «sarà eliminata». Ha inoltre aggiunto che l'opposizione ha incoraggiato i nemici della Repubblica islamica e la ha accusata di aver insultato la memoria dell'*ayatollah* Khomeini, del quale ignoti hanno bruciato un'immagine durante una trasmissione della TV di Stato;

secondo l'opposizione democratica il video è un falso costruito ad arte per giustificare la repressione e gli arresti di massa che si teme avverranno nei prossimi giorni;

gravi minacce contro l'opposizione sono state lanciate dai pasdaran iraniani che hanno avvertito di essere pronti ad «affrontare i nemici», anche all'interno del Paese;

l'*ayatollah* Larijani, oggi a capo della magistratura e fratello del Presidente del Parlamento Ali Larijani, ha apertamente minacciato gli esponenti dell'opposizione affermando che la magistratura è in possesso di abbastanza dossier per procedere nei loro confronti;

secondo quanto riportato da alcuni siti *web* vicini alle forze di opposizione, il regime potrebbe decidere di arrestare il *leader* dell'opposizione Mussavi con l'intento di porre fine alle proteste di piazza prima del-

l'Ashura, la ricorrenza sciita del martirio dell'Imam Hossein, che quest'anno cade il 26 e 27 dicembre 2009. Il regime teme infatti che in quell'occasione l'opposizione potrebbe approfittare delle grandi processioni religiose che attraversano le città iraniane per tornare a protestare,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di ulteriori informazioni che confermino l'intenzione del regime iraniano di inasprire la repressione nei prossimi giorni;

quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda prendere in sede europea e internazionale al fine di scongiurare la sempre più probabile ondata di arresti indiscriminati, di violenze e di repressione del dissenso che il regime iraniano ha annunciato nei confronti dell'opposizione democratica e dei suoi *leader*.

(4-02437)

(17 dicembre 2009)

Risposta. – Quanto alla prima parte dell'interrogazione, il Governo non era a conoscenza di ulteriori informazioni che avrebbero confermato l'intenzione delle autorità iraniane di inasprire la linea di repressione e di intervenire così duramente, attraverso le proprie forze di sicurezza, contro i dimostranti che partecipavano alle manifestazioni in occasione della festività dell'Ashura.

Quanto invece alla seconda parte dell'interrogazione, riguardante le iniziative che il Governo ha assunto ed intende prendete in sede europea e internazionale in materia di tutela dei diritti umani nei confronti dell'Iran, l'Italia presta tradizionalmente grande attenzione alla situazione dei diritti umani in Iran e svolge, di concerto con gli altri *partners* europei, un'azione costante per ottenere il rispetto dei diritti umani da parte del Governo iraniano. Sul piano multilaterale, il Canada ha presentato nel corso della 64ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come negli anni precedenti, una risoluzione di forte condanna della situazione dei diritti umani in Iran, in particolare per quanto riguarda l'uso della tortura; il ricorso a forme disumane di esecuzione, come la lapidazione; la crescente discriminazione nei confronti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose e le severe limitazioni alla libertà di espressione e di religione. Da segnalare, in particolare, che la risoluzione, co-sponsorizzata dall'Italia e dagli altri *partners* dell'Unione europea, è stata adottata con un numero maggiore di voti favorevoli e un numero minore di voti contrari rispetto a quella approvata nel 2008 (74 voti favorevoli, 49 contrari e 59 astenuti del 2009 rispetto ai 69 voti favorevoli, 54 contrari e 57 astenuti del 2008) e che, soprattutto, non è stata presentata la tradizionale «no-action motion», la mozione procedurale volta a non fare votare la risoluzione.

Gli ultimi sviluppi della situazione interna iraniana rendono tuttavia necessaria un'analisi, per quanto più possibile esaustiva, di quanto accaduto in concomitanza delle celebrazioni della festa dell'Ashura. Gli eventi

della giornata di domenica 27 dicembre 2009, che hanno coinvolto anche altre città, Tabriz e Shiraz in primo luogo, sono stati caratterizzati da una violenza senza precedenti in analoghe recenti occasioni.

Da quanto la nostra Ambasciata a Teheran ha potuto constatare, per la prima volta dallo scorso giugno le forze governative sono state messe in seria difficoltà dalle tattiche di guerriglia urbana impiegate dai dimostranti, che in tarda mattinata avevano assunto il controllo di alcune importanti arterie di traffico nel centro della città, mettendo in fuga la polizia e le milizie in assetto anti-sommossa. I colpi d'arma da fuoco che, presumibilmente, hanno provocato l'impressionante numero di vittime (oltre 15 morti solo a Teheran, secondo i resoconti della televisione di Stato iraniana, che attribuisce però la responsabilità delle violenze ai manifestanti, accusati di aver «insultato la santità dell'islam e i valori della Nazione»; altri 5 nelle città di Tabriz e Shiraz) sarebbero partiti proprio mentre polizia e milizie erano in fuga. Non è chiaro se le milizie governative si siano fatte prendere dal panico o se gli omicidi rispondano ad una precisa strategia, ma sta di fatto che a caldo il Vice Capo della Polizia Ahmad-Reza Radan ha dichiarato che i suoi uomini non avevano in dotazione armi da fuoco, e che il bilancio delle vittime si sarebbe limitato a 4 morti, di cui solo uno colpito da un proiettile, due in un incidente stradale ed uno caduto da un cavalcavia. Fonti non confermate riportano che alcuni elementi delle Forze di polizia si sarebbero rifiutati di sparare sulla folla, aspetto che comunque testimonia un clima di agitazione e un sentimento di insicurezza senza molti precedenti nella storia degli apparati repressivi della Repubblica islamica.

Oltre ad ulteriori notizie che sembrano confermare una stretta persecutoria nei confronti dei quadri delle forze di opposizione, rimane aperto l'interrogativo se una reazione così violenta in una data così significativa (anche nel 1979 l'Ashura, che segue il calendario lunare islamico, cadeva a ridosso del Natale e coincise con violenti scontri tra i rivoluzionari e le truppe dello Scià) sia stata dettata dal panico o da un calcolo preciso. Nel secondo caso, si tratterebbe dell'ennesimo rischioso azzardo di una *leadership* radicale sempre meno disposta al dialogo con la propria opinione pubblica, prima ancora che con la comunità internazionale.

Di certo sono cariche di significato le parole che l'ex candidato presidenziale, nonché alto prelato sciita, Mehdi Karrubi, ha rivolto a Moussavi nel messaggio di condoglianze per la morte del nipote: «cosa è successo a questo sistema religioso, che ordina l'uccisione di persone innocenti durante il sacro giorno dell'Ashura? Perché i governanti non hanno rispettato questo giorno sacro?».

L'evolversi della situazione in Iran è stata seguita con particolare attenzione dal Governo, che già nella giornata di domenica 27 dicembre 2009 con un comunicato della Farnesina ha condannato le violenze verificatesi in occasione delle festività dell'Ashura, sottolineando che la salvaguardia della vita umana costituisce un valore fondamentale che va difeso ovunque ed in qualsiasi circostanza, auspicando altresì che la dialettica tra

Governo ed opposizione in Iran si sviluppi in un quadro di pieno rispetto dei diritti umani universali.

Il giorno lunedì 28 dicembre 2009, quindi, il Ministro, ribadendo la sua ferma condanna per la repressione violenta che ha causato la tragica morte e il ferimento di alcuni manifestanti, ha rivolto un appello alle autorità iraniane affinché fosse messa fine, quanto prima, alla spirale di violenza, richiamandole alla necessità di una soluzione politica alla crisi interna in modo da creare il contesto per il pieno rispetto dei diritti civili e politici del popolo iraniano. Il Ministro si è altresì rivolto alla Presidenza di turno dell'Unione europea, in modo che la forte preoccupazione da parte italiana potesse formare oggetto di un messaggio comune dell'Unione a Teheran, ciò cui la Presidenza svedese ha poi puntualmente dato seguito.

Ad ulteriore conferma della ferma reazione manifestata all'indomani dei sanguinosi scontri, uccisioni, arresti indiscriminati e violenze , registrati durante le giornate del 26 e 27 dicembre 2009, nonché dell'attenzione con la quale il Governo italiano ha seguito l'evolversi della situazione interna in Iran, il Ministero ha quindi provveduto a convocare l'incaricato d'affari della Repubblica islamica dell'Iran a Roma il 29 dicembre, per esprimere considerazioni di forte preoccupazione.

All'Iran l'Italia ha ricordato le sue responsabilità internazionali, liberamente assunte con la sottoscrizione sin dal 1975 dell'International Covenant on civil and political rights (ICCPR), nonché le ripercussioni sull'opinione pubblica e sulle forze parlamentari italiane ed europee conseguenti alle notizie ed immagini di violenze occorse nell'ambito di una manifestazione religiosa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Craxi

(10 settembre 2010)

NESPOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 15 aprile 2009, negli uffici della Prefettura di Napoli, presieduta dal prefetto Pansa, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione, tra gli altri, del Questore dottor Giuffrè, del generale Maruccia, Comandante provinciale dei Carabinieri, del generale Mainolfi, Comandante provinciale della Guardia di finanza, con il seguente ordine del giorno «Comune di Frattamaggiore – situazione di illegalità all'interno dell'area Mecdab – Lettera del Sindaco»;

in questa riunione il comitato ha potuto prendere atto che la società Mecdab group dopo aver acquistato un'area nel comune di Frattamaggiore (Napoli), ritenuta dismessa dal piano regolatore generale, ha posto in essere al suo interno una serie di attività produttive svolte tutte abusivamente, senza cioè alcuna autorizzazione prevista dalla normativa di set-

tore, protetti dalla recinzione ed anche da un impianto di videosorveglianza;

il comitato ha potuto, altresì, apprendere che nonostante i ripetuti provvedimenti volti al ripristino della legalità adottati dall'amministrazione comunale di Frattamaggiore (a cui la società ha avanzato invano ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo di primo e secondo grado, tutti rigettati perché ritenuti infondati), in quest'area la Polizia municipale non riesce a far rispettare l'ordinanza dirigenziale del 13 ottobre 2008 emanata dal dirigente dell'ufficio S.U.A.P. che impone la chiusura immediata di 21 aziende che invece operano ancora in un contesto di totale illegalità, prive anche di autorizzazione igienico-sanitaria e di sicurezza;

le massime autorità presenti assumevano ancora, da un'informativa del maggiore Liguori, Comandante della locale Polizia municipale, che addirittura personale del Comando di Polizia municipale nel tentativo di far rispettare la legge, veniva minacciato e messo nell'impossibilità di espletare il proprio compito, tanto che, a tutt'oggi, tali aziende continuano ancora ad operare in regime di totale illegalità, esponendo a seri rischi anche i lavoratori lì occupati;

nonostante tale palese situazione di ripetuta illegalità, il comitato decideva di soprassedere ad ogni obbligatoria azione consequenziale, limitandosi ad auspicare, invece, una soluzione «concordata» tra il Comune e la società per «salvaguardare il livello occupazionale»;

l'interrogante è a conoscenza del fatto che quanto qui evidenziato è fedelmente riportato nel verbale n. 16 del 2009, redatto dal segretario Dello Iacono,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo del comportamento teso a giustificare la presenza di ben 21 aziende produttive che operano ancora «in situazione di illegalità» assunto anche dai massimi vertici provinciali delle Forze dell'ordine, unitamente al Prefetto di Napoli, che si sono ad avviso dell'interrogante resi di fatto acquiescenti ad una palese, nonché tuttora in atto, violazione di leggi e se non ritenga invece di dover adottare opportune urgenti iniziative per ricondurre tale parte del territorio della Provincia di Napoli in un alveo di ritrovata legalità, accertando e punendo le condotte tenute in palese violazione delle leggi, infondendo così tra i cittadini, con i fatti, fiducia vera nello Stato e nei suoi massimi vertici che lo rappresentano sul territorio.

(4-01818)

(23 luglio 2009)

Risposta. – Il Prefetto di Napoli si è attivato per risolvere la situazione segnalata, sollecitando l'amministrazione comunale e la società Mec Dab Group srl ad impegnarsi per addivenire ad una soluzione concordata che tenesse conto sia della salvaguardia dei livelli occupazionali, sia della necessità di ristabilire la regolarità delle attività esercitate nell'interno dell'area in oggetto.

Infatti, il 15 aprile 2009, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'evidenziare che la salvaguardia dei livelli occupazionali non può rappresentare scudo alla situazione di illegalità è stato sollecitato il Sindaco di Frattamaggiore ad accelerare l'*iter* dei procedimenti amministrativi necessari per la soluzione della problematica e invitata la Mec Dab Group ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dall'amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale ha segnalato che nel novembre 2009 ha approvato, con delibera di Giunta, lo schema di convenzione in base al quale la società proprietaria si impegna a destinare ad uso pubblico, con la realizzazione di una strada, una parte degli spazi destinati agli insediamenti produttivi, come previsto dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Tuttavia non è stato ancora approvato il piano urbanistico esecutivo presentato dalla società in quanto non si è perfezionata la procedura della valutazione ambientale strategica ad iniziativa privata, la cui approvazione di competenza regionale prevede l'acquisizione dei pareri di diversi enti.

A tal proposito il Sindaco ha riferito che l'avviso di deposito del rapporto ambientale è stato trasmesso al Comitato tecnico regionale della Campania in data 15 dicembre 2009 e, alla scadenza dei 60 giorni previsti per legge, il Comune ha certificato che avverso tale rapporto non sono state proposte osservazioni per cui il Comitato lo esaminerà in una delle prossime riunioni.

Una volta varata la valutazione ambientale strategica, l'amministrazione comunale dovrà procedere all'approvazione del piano urbanistico esecutivo, che sarà successivamente sottoposto, ai sensi della normativa regionale, alla definitiva determinazione della Provincia.

La questione è attentamente seguita dal Prefetto di Napoli, anche con periodiche riunioni con l'amministrazione comunale, che ha avviato una verifica sulle attività esercitate all'interno del complesso, per la quale è stato chiesto l'ausilio della forza pubblica.

All'esito degli accertamenti non sono state evidenziate situazioni rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico, atteso che le ditte operanti hanno consentito l'effettuazione degli accertamenti senza frapporre ostacoli.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(4 agosto 2010)

PEDICA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

al Ministero degli affari esteri prestano servizio dipendenti appartenenti alle *ex* aree funzionali A, B, C, i quali, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i Ministeri 2006-2009, sono attualmente classificati in prima, seconda e terza area;

presso le rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero presta servizio, oltre ad unità di personale diplomatico, anche personale appartenente a dette aree;

l'assegnazione a tali sedi avviene su domanda degli interessati, in occasione della pubblicazione di tre liste di pubblicità annue dei posti funzione disponibili sulla rete estera;

tali assegnazioni avvengono sulla base dell'applicazione di criteri stabiliti da un accordo tra amministrazione ed organizzazioni sindacali del Ministero, e in ultimo sulla base di una nuova regolamentazione redatta legittimamente quanto unilateralmente dall'amministrazione;

una volta assegnato all'estero, il personale colà in servizio svolge mansioni in virtù del disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 5 gennaio 1967, recante «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari»;

per quanto riguarda la delega di funzioni e poteri a tale personale, l'art. 4 del citato decreto prevede che, in assenza di personale di ruolo del Ministero, il funzionario responsabile possa delegare tali funzioni anche a personale assunto a contratto locale;

tale personale viene assunto sulla base di valutazioni discrezionali dei capi missione, contrariamente a quello di ruolo del Ministero che viene assunto tramite concorso pubblico;

su istanza del personale di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri era stata avanzata la proposta di modificare il decreto, nel disposto del menzionato art 4, inserendo la voce «temporaneamente», al fine di limitare la possibilità per i capi missione di assumere personale a contratto delegando allo stesso funzioni e poteri consolari senza limite temporale alcuno;

l'amministrazione tuttavia ha respinto tale proposta, per cui, nella situazione di fatto, può venir meno la necessità di inviare all'estero personale di ruolo del Ministero, in quanto le mansioni che dovrebbe svolgere sono state già assegnate al personale a contratto, precludendo così al personale di ruolo del Ministero appartenente alle tre aree la possibilità di prestare servizio all'estero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il rigetto delle modifiche proposte dagli stessi dipendenti del Ministero degli affari esteri sottenda di fatto la volontà dell'amministrazione degli esteri di affiancare al personale diplomatico in servizio all'estero solamente personale a contratto;

se il Governo non ritenga che il personale a contratto, assunto esclusivamente sulla base di valutazioni discrezionali dei capi missione, possa di fatto subire pressioni individuali a fronte di deleghe conferite, ad esempio per rilascio visti e per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa consolare;

se non ritenga che vi sia di fatto la volontà, a fronte di deleghe conferite a personale a contratto, anche a tempo indeterminato, di asse-

gnare compiti e relative responsabilità a unità di personale alle quali successivamente potrebbe non essere rinnovato il contratto di lavoro.

(4-02728)

(18 febbraio 2010)

Risposta. – Il personale di ruolo del Ministero costituisce una risorsa indispensabile al funzionamento della rete diplomatico-consolare. La presenza di tale personale all'estero è disciplinata e garantita da un organico insieme di norme. Di tale insieme fanno anzitutto parte norme di rango legislativo, segnatamente quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale il trasferimento all'estero è contemplato quale momento qualificante della vita professionale del personale di ruolo del Ministero: di tutto il personale di ruolo e quindi sia di quello diplomatico che di quello appartenente alle aree funzionali. Al personale delle aree funzionali, secondo quanto dispone l'art. 114 del predetto decreto, può venire conferita la direzione di un vice consolato o di un consolato.

Passando dalle norme di rango legislativo a quelle regolamentari, va citato il decreto ministeriale 032/3206 del 22 dicembre 2009, che fissa i criteri di assegnazione delle sedi estere, i tempi del trasferimento, nonché vari altri dettagli riguardanti il servizio all'estero con esclusivo riferimento alle suddette aree funzionali.

Queste norme trovano regolare e concreta attuazione: sulla base di esse infatti il personale delle aree funzionali viene costantemente inviato all'estero.

Simili presupposti normativi, e la loro concreta applicazione, garantiscono il carattere essenziale ed imprescindibile del personale di ruolo per il funzionamento della rete diplomatico-consolare. Né nella situazione di fatto, né ancor prima in quella di diritto, può venir meno la necessità di avere il personale di ruolo presso le sedi estere, quale saldo presidio a garanzia dell'efficiente e corretto funzionamento di Ambasciate e Consolati.

La delega di funzioni consolari è disciplinata dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Con riferimento ai dipendenti cui le funzioni consolari possono essere delegate, il suddetto art. 4 richiede che si tratti «di altro personale dell'Ufficio», «altro», ovviamente, rispetto al Capo che conferisce la delega). E nella formula «altro personale dell'ufficio» rientra *in primis* ovviamente proprio il personale di ruolo, cioè funzionari diplomatici, dirigenti amministrativi ed aree funzionali.

In aggiunta a ciò si deve menzionare la circolare n. 13 dell'11 ottobre 2001, in base alla quale le deleghe consolari vengono conferite alle aree funzionali in via prioritaria e talvolta addirittura in via esclusiva, quando si tratti di materie specialmente rilevanti, ad esempio i visti.

Con riferimento alle suddette deleghe consolari, non risulta alcuna proposta formulata dai dipendenti volta a modificare l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e l'amministra-

zione sta provvedendo, sulla base della delega conferita con legge 28 novembre 2005, n. 246, alla sua modifica nell'ambito di un apposito progetto di decreto legislativo. Nell'elaborare tale progetto di decreto legislativo peraltro l'amministrazione, di propria iniziativa, nei mesi scorsi ha ritenuto corretto tenere informate le organizzazioni sindacali ed ha ascoltato le loro osservazioni, salvo poi decidersi, con riferimento alle varie disposizioni, ivi inclusa quella sulle deleghe, per la formulazione che appariva la meglio rispondente ai bisogni della rete consolare. Ed infatti, la disposizione sulle deleghe consolari, l'art. 4 del progetto di decreto legislativo lascia del tutto inalterata la situazione presentata nel corso di questa esposizione, la quale, come si è visto, garantisce l'imprescindibile presenza all'estero del personale di ruolo.

Il personale a contratto è assunto sulla base dell'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale naturalmente prevede prove d'esame, precedute da appositi bandi, nelle quali viene verificata l'idoneità dei candidati rispetto al posto da ricoprire.

Come espressamente indicato nella suddetta circolare, infatti, nell'ambito del personale a contratto, le deleghe vanno rilasciate esclusivamente a quello con contratto di lavoro a tempo indeterminato, poiché l'esercizio di funzioni va delegato a dipendenti il cui vincolo con l'amministrazione presenti comunque carattere di stabilità.

Quindi si può affermare che è impensabile una rete estera ove operi esclusivamente personale diplomatico e dipendenti a contratto, con l'esclusione delle aree funzionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Mantica

(4 agosto 2010)

PEDICA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la società Autogrill SpA, il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione e *retail* per chi viaggia, detiene in Italia due magazzini di stoccaggio e smistamento merci, situati uno a Pieve Emanuele (MI) e l'altro ad Anagni (FR): il primo rifornisce tutti i punti vendita Autogrill del Centro-Nord, il secondo quelli del Centro-Sud, comprese le isole;

per l'attività di distribuzione delle merci la società Autogrill si è sempre avvalsa di società di trasporto esterne. All'apertura del magazzino sito in Anagni, tutto il ramo della logistica e trasporti, nonché della gestione magazzino veniva affidato alla società Unitaria cooperativa Srl, con sede legale a Pioltello (MI), detentrice della gestione diretta sia della piattaforma di Pieve Emanuele, sia di quella di Anagni; la medesima società metteva a disposizione a tal fine un parco macchine, bilici e motrici di sua proprietà;

il rapporto lavorativo con la società Autogrill SpA ha comportato per la società Unitaria la necessità di assumere autisti specializzati in

grado di saper gestire la distribuzione di tre tipologie di merci: surgelati, refrigerati e secchi; tali lavoratori sono stati assunti come soci lavoratori e hanno quindi partecipato alla vita societaria dell'azienda dividendo gli utili e le perdite;

la predetta situazione si protraeva fino alla fine del 2001, cessando contestualmente alla dichiarazione di fallimento della società Unitaria. In seguito a ciò veniva indetta dalla direzione centrale di Autogrill SpA una gara di appalto per la gestione del ramo trasporti, vinta e affidata alla società Sincrolog Srl, specializzata nello stoccaggio e nella movimentazione delle merci, la quale ha mantenuto in gestione diretta la logistica e il magazzino, mentre ha subappaltato i trasporti all'azienda LTS Italia, con sede a Poggiomarino (NA), che ha riassorbito tutto il personale, autisti e impiegati, composto da circa venti persone;

la società LTS Italia metteva a disposizione per la distribuzione delle merci undici trattori, undici semirimorchi e sei motrici, nonché tutti gli autisti specializzati in questo specifico tipo di distribuzione;

la società Sincrolog dichiarava fallimento nel corso del 2003, con conseguente avvio di nuove gare di appalto da parte di Autogrill SpA, conclusesi con l'affidamento della gestione dei trasporti alla ditta Pasinetti Autotrasporti, amministrata dallo stesso amministratore della sopra citata LTS Italia, e della gestione del magazzino alla ditta SILO;

la Pasinetti Autotrasporti, considerato l'eccellente lavoro svolto dalla società LTS Italia, ed in particolare dei suoi autisti, rimasti sempre a disposizione dell'azienda, decideva di lasciare il sub-appalto a tale vettore, mantenendo così operativo il relativo personale;

il lavoro di distribuzione e consegna merci nei vari punti vendita Autogrill del territorio italiano veniva monitorato accuratamente dal personale dirigente sia della piattaforma di Pieve Emanuele sia di quella di Anagni, che interagivano direttamente sia con gli autisti che con gli impiegati;

su impulso dell'amministratore della Pasinetti Autotrasporti nel febbraio del 2008 è stata creata la Simon Anagni soc. coop., una cooperativa di servizio formata esclusivamente dagli autisti ed impiegati della Pasinetti;

il presidente ed amministratore unico della cooperativa risulta essere sempre lo stesso amministratore della Pasinetti Autotrasporti, il quale, secondo quanto riportato all'interrogante dai dipendenti della cooperativa, avrebbe amministrato la società senza mai mettere a conoscenza gli stessi lavoratori, divenuti soci, delle modalità di gestione, né di qualunque cambiamento in atto all'interno della cooperativa stessa;

considerato che:

i dipendenti riferiscono all'interrogante di forti ritardi nel pagamento degli stipendi, nonché dell'obbligo di viaggiare, imposto dalla società agli autisti, pur in assenza di validi documenti di circolazione degli automezzi, ossia con assicurazioni false, revisioni scadute, fotocopie dei libretti di circolazione;

l'assenza di dispositivo «telepass» sugli automezzi ha inoltre costretto i dipendenti a pagare il pedaggio autostradale, sommandosi quest'ultimo onere a tutti gli altri addebiti derivanti dalle sanzioni per le infrazioni sopra riportate, regolarmente addossati a carico degli autotrasportatori, senza rimborso alcuno da parte della cooperativa;

gli stessi autotrasportatori hanno deciso di informare gli organi dirigenziali di Autogrill SpA, nonché della Pasinetti Autotrasporti, ma, secondo quanto riferito dai medesimi autotrasportatori, le due società si sarebbero totalmente disinteressate al problema, costringendo così gli autotrasportatori allo sciopero;

la protesta ha avuto purtroppo la conseguenza del licenziamento in blocco di tutti i lavoratori della cooperativa, lasciando così senza lavoro i diciannove autisti e le due impiegate;

gli autotrasportatori riportano che, in seguito alla decisione di licenziamento, gli stessi avrebbero avanzato diverse proposte per giungere ad una soluzione, considerata anche la presenza di alcune offerte pervenute da imprenditori del ramo trasporti a mettere a disposizione il parco automezzi e riassorbire il personale licenziato, ma a tali tentativi non avrebbe fatto seguito alcuna risposta da parte di Autogrill SpA;

rilevato inoltre che:

la società Autogrill SpA gestisce, attraverso la concessione affidatale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i servizi offerti nelle aree di sosta in autostrada;

il contratto di servizio, che garantisce alla società di poter gestire, quasi in regime monopolistico, i servizi di ristorazione e di vendita di prodotti sulle autostrade italiane, vincola anche il gruppo al rispetto di determinati *standard* di servizio,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche sollecitando il reintegro dei ventuno dipendenti licenziati, al fine di garantire che una delle più grandi società presenti in territorio italiano, che opera in concessione con la pubblica amministrazione, rispetti la dignità dei propri lavoratori, evitando gli abusi derivanti da un continuo ricorso ai contratti di subappalto.

(4-03383)

(29 giugno 2010)

Risposta. – È opportuno ricordare che Autogrill SpA non è titolare di alcuna concessione rilasciata dal Ministero. Autogrill gestisce i propri punti vendita, nelle aree autostradali, sulla base di affidamenti provenienti in minor parte direttamente da ANAS SpA e prevalentemente da gestori (che sono imprese private, concessionarie di ANAS). In base al vigente ordinamento, i servizi di ristorazione nelle predette aree sono affidati dal relativo gestore a seguito di procedure aperte ad evidenza pubblica.

Non si può dunque affermare che Autogrill sia «una società che opera in concessione con la pubblica amministrazione» né, tantomeno, esiste alcun «contratto di servizio che garantisce alla società di poter gestire,

quasi in regime monopolistico, i servizi di ristorazione e di vendita di prodotti sulle autostrade italiane». I servizi sono affidati mediante gara e la quota di mercato di Autogrill sulle autostrade italiane è attualmente del 58 per cento dei punti vendita.

Sebbene la società Autogrill sia oggi *leader* del mercato della ristorazione autostradale, essa non gode di alcuna garanzia né di monopolio né di quasi-monopolio, dal momento che con cadenza periodica ravvicinata percentuali cospicue degli affidamenti sono rimessi in gara.

Autogrill SpA, nel rispetto degli *standard* previsti nei contratti di servizio con i gestori autostradali, esercita rigorosi controlli interni al fine di mantenere elevati livelli di soddisfazione dei consumatori. Un altro profilo di responsabilità sociale è costituito dai suoi programmi di valorizzazione dei prodotti del territorio in cui sono ubicati i punti-vendita nonché nella sensibilità verso la tutela dell'ambiente.

Nel merito dei rilievi mossi nell'atto, si evidenzia che Autogrill SpA ha affidato nel 2003 con gara pubblica i servizi di trasporto per la consegna delle merci ai suoi punti-vendita all'impresa Pasinetti Autotrasporti con la quale Autogrill non ha alcun rapporto privilegiato di cooperazione né ha alcun potere di indirizzo sulla gestione della stessa.

Va tuttavia precisato che l'intero servizio di autotrasporto non risulta essere stato «subappaltato» da Pasinetti a LTS Italia; il servizio, infatti, è svolto direttamente da Pasinetti per tutta l'area servita dal deposito di Pieve Emanuele (Milano) coincidente approssimativamente con il Centro-Nord. Non corrisponde al vero, dunque, che nella fornitura dei servizi di trasporto ad Autogrill, vi sia «un continuo ricorso ai contratti di subappalto».

Parimenti si rileva che non risulta coincidenza fra le figure di presidente e amministratore unico della Pasinetti e della società cooperativa che ha eseguito i trasporti in qualità di subvettore di LTS.

Il contratto fra Autogrill e Pasinetti non vieta a quest'ultima di avvalersi, ove necessario, di subvettori, possibilità questa prevista in contratti del genere.

D'altronde un servizio di trasporto che deve coprire l'intero territorio nazionale italiano deve ragionevolmente avvalersi dell'ausilio di subvettori dato che i servizi di trasporto, necessari per l'approvvigionamento dei punti vendita Autogrill comportano un' alta variabilità nella concreta configurazione del servizio, in funzione del variare dei fornitori, a sua volta dipendente da fattori stagionali e da libere scelte commerciali dell'azienda.

Va altresì osservato che Autogrill non può ritenersi responsabile delle scelte organizzative interne dell'impresa Pasinetti e dei subvettori di cui questa si avvale ferma restando l'attenzione per il rispetto, da parte dei propri fornitori (e subfornitori), delle norme sulla tutela del lavoro e delle altre norme, penali e amministrative, che riguardano l'attività dei fornitori stessi.

Proprio per questo, nel momento in cui ha avuto notizia della crisi aziendale che ha colpito la Simon Anagni soccoop. (subvettore di Pasi-

netti), Autogrill è prontamente attivata presso il proprio fornitore per avere assicurazioni sulla continuità del servizio anche attraverso la continuità di impiego del personale della cooperativa, la cui professionalità era stata positivamente verificata nel corso degli ultimi anni.

La ditta Pasinetti ha in merito assicurato che 14 unità di personale su 21 sono state prontamente reimpiegate presso altre imprese. La società Autogrill ha confermato la propria disponibilità a partecipare attivamente al tavolo delle negoziazioni, al fine di dare il proprio contributo per giungere rapidamente ad una positiva conclusione delle stesse.

Per quanto riguarda i crediti dei lavoratori verso la Simon Anagni soccoop., Autogrill rileva di avere già interamente pagato al proprio fornitore Pasinetti le somme dovute in corrispettivo dei servizi per i quali i lavoratori hanno avviato la vertenza con il proprio datore di lavoro. Pertanto nessuna responsabilità per i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni può essere dunque imputata ad Autogrill.

L'impresa Pasinetti, prontamente interpellata sulla questione da Autogrill stessa, ha dichiarato a sua volta che le somme di cui si tratta sono a disposizione dei lavoratori, a cui saranno riversate non appena la Simon Anagni, in qualità di datore di lavoro, darà piena dichiarazione liberatoria.

Anche per questo profilo Autogrill si dichiara comunque pronta a cooperare attivamente alla ricerca di soluzioni, che potranno essere concordate in sede sindacale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(6 agosto 2010)

PERDUCA, PORETTI. – *Ai Ministri dell'interno, della difesa e per le pari opportunità.* – Premesso che:

lunedì 29 giugno 2009, a Catania, davanti alla villa Bellini, alcuni militanti dell'associazione radicale «Certi diritti», alle ore 16.30, hanno aperto un *gazebo* per pubblicizzare la campagna di affermazione civile per il matrimonio *gay* e per far conoscere ai cittadini l'evento programmato del Gay Pride Sicilia che si svolgerà sabato 4 luglio 2009;

alle ore 17 circa, sono arrivate due motociclette dei Carabinieri, prontamente intervenuti su richiesta di un cittadino anonimo, che sarebbe rimasto «turbato» dalla «oscenità» dei cartelli esposti presso lo *stand*; tali cartelli facevano riferimento alla campagna di affermazione civile con sopra scritto: «Cercasi coppie gay e lesbiche a scopo matrimonio»;

mentre i due Carabinieri in motocicletta verificavano la regolarità di quanto veniva svolto presso il *gazebo* dei radicali è sopraggiunta sul posto anche un'autovettura dei Carabinieri; gli agenti intervenuti sono rimasti per circa mezz'ora sul posto ed è stato consegnato loro il materiale cartaceo informativo che dallo *stand* veniva distribuito ai cittadini;

le attività in questione erano relative alla pubblicizzazione di una campagna nazionale volta alla legalizzazione del matrimonio omosessuale

in Italia e quindi a favore dell'ampliamento dei diritti umani nel Paese piuttosto che di turbamento della pubblica quiete,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che se un cittadino segnala alle Forze dell'ordine il compiersi di un reato debba essere immediatamente identificato per potergli eventualmente contestare, qualora la segnalazione risultasse infondata, denuncia per calunnia e/o procurato allarme;

se non ritengano che il dispiegamento di uomini e mezzi, rispetto a quanto sopra esposto, sia stato del tutto sproporzionato distraendo energie al necessario controllo del territorio;

se siano a conoscenza di quali e quanti reati fossero commessi quello stesso giorno e a quella stessa ora nel centro storico della città di Catania;

se, anche in risposta a questo ennesimo episodio di pregiudizio nei confronti delle persone omosessuali, il Ministro per le pari opportunità non ritenga che occorra promuovere in Italia campagne informative ed educative volte a contrastare ogni forma di omofobia, compresa quella che si manifesta nei cittadini che non condividendo alcune idee di altri cittadini si rivolgono alle Forze dell'ordine paventando il compimento di un reato.

(4-01716)

(2 luglio 2009)

Risposta. – Il superamento di ogni forma di discriminazione basata sul sesso rappresenta un obiettivo prioritario del Governo che pone in essere un'azione mirata e costante, sia a livello locale che nazionale.

Un esempio delle politiche sociali perseguite a tale scopo è rappresentato dal progetto «Rifiuta l'omofobia, non essere tu quello diverso». Si tratta di un'iniziativa contro l'omofobia che rappresenta la prima campagna istituzionale di comunicazione nazionale organizzata da una compagine governativa nei nostro Paese ed è condotta a cura del Ministro per le pari opportunità. Attraverso l'individuazione di strumenti specifici – uno *spot* televisivo andato in onda su tutte le televisioni e diffuso via *Internet* e sui maggiori quotidiani nazionali, migliaia di opuscoli informativi da distribuire anche nelle scuole, un investimento di 2 milioni di euro – si intende intervenire sul piano culturale, cercando di scardinare gli stereotipi e i pregiudizi radicati nella società che rappresentano la causa principale dei comportamenti discriminatori legati all'orientamento sessuale.

Sempre nell'ambito delle azioni di informazione e sensibilizzazione, si segnala anche la progressiva realizzazione di un *network* di osservatori attraverso i quali l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali intende costituire, entro il 2012, una rete nazionale derivante dalla sinergia tra l'UNAR, le Regioni, gli enti locali e il tessuto associativo.

Finora sono stati sottoscritti protocolli d'intesa con le Regioni Liguria, Piemonte, Sicilia e le Province di Messina e Pistoia, mentre, per il medesimo scopo, sono stati avviati contatti con le Regioni Lombardia, Cam-

pania, Calabria e Puglia. Anche con il Comune di Roma è stato siglato un protocollo d'intesa per istituire un osservatorio cittadino di sensibilizzazione contro ogni manifestazione di carattere discriminatorio. Nella stessa ottica è nato, inoltre, il progetto «Diversità come valore», inserito nel programma comunitario «Progress 2009» in riferimento all'obiettivo «Lotta contro la discriminazione». La gestione del progetto è affidata a un National Working Group composto da 13 associazioni di rilevanza nazionale impegnate nella lotta contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Numerose altre iniziative sono state avviate nella direzione di un cambiamento culturale profondo, fortemente voluto e perseguito da questo Governo. In quest'ambito, poi, si inserisce l'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio che le Forze di polizia sono tenute a realizzare anche al fine di contrastare i reati riconducibili alla matrice omofobica.

Per quanto concerne l'episodio al quale fa riferimento l'interrogazione, effettivamente il 29 giugno 2009 la centrale operativa del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania ha ricevuto, da parte di una persona qualificatasi come «avvocato Failla», una telefonata di denuncia relativa alla presenza di cartelloni ritenuti offensivi per la morale pubblica, esposti in un gazebo nei pressi di villa Bellini a Catania nel corso di una manifestazione a sostegno della piena parità dei diritti degli omosessuali indetta dall'associazione radicale «Certi diritti». In seguito a ciò è stata inviata sul posto una pattuglia che, una volta verificata la piena regolarità dell'evento, ha ripreso il suo normale servizio. Anche una vettura dell'Arma dei Carabinieri, in servizio per controlli ispettivi esterni, notando casualmente la presenza della motopattuglia presso il *gazebo*, si è fermata per le verifiche del caso, allontanandosi però subito dopo.

Infine, per quanto riguarda il quadro dei reati commessi nella città di Catania, dai dati a disposizione di questa amministrazione risulta che nella giornata del 29 giugno 2009 sono stati compiuti 68 delitti (52 furti e 2 rapine). Quanto al numero dei reati consumati nella fascia oraria 16.30-17.30 nel centro storico di Catania, si informa che soltanto in due circostanze si è reso necessario l'intervento delle Forze di polizia, vale a dire per un sinistro stradale e per una lite in un esercizio commerciale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Palma

(2 agosto 2010)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che secondo l'organizzazione sindacale il sindacato autonomo vigili del fuoco CONAPO, la società Sola Optical Italia SpA, indicata nella ministeriale dell'Ufficio coordinamento e relazioni esterne, prot. 2169/SG209/185 dell'8 novembre 2003, come unica fornitrice delle lenti Spazio in CR39 con trattamento *fog-out*, da montare sugli occhiali di protezione con lenti

correttive, dal mese di gennaio 2009, ha cessato la produzione della speciale resina indurente con la quale venivano realizzate le lenti di cui sopra e pertanto non sono più in grado di realizzare gli occhiali correttivi da utilizzare anche come dispositivi di protezione individuale,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare a quanto sopra esposto, ovvero al grave disservizio generatosi nei Comandi provinciali, che hanno in forze personale giudicato temporaneamente non idoneo, impossibilitato al recupero del servizio operativo, secondo la procedura che lo stesso Dipartimento ha emanato, non essendo disponibili gli speciali occhiali correttivi, anche in virtù della consistente carenza di organico di cui soffre il Corpo nazionale Vigili del fuoco.

(4-01866)

(31 luglio 2009)

Risposta. – All'inizio del 2009, la società Carl Zeiss Vision ha cessato la produzione della speciale resina indurente e antiappannante (cosiddetto sistema *fog-out)* prescritta dall'apposito disciplinare tecnico, di cui era unica produttrice.

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha, quindi, immediatamente attivato ogni utile iniziativa per far fronte al problema raggiungendo un accordo con la stessa società che, a far data dal 30 ottobre 2009, ha reintrodotto, per il solo mercato italiano, la produzione della speciale resina.

Ciò ha consentito di evadere tutte le richieste in corso di lenti di correzione provenienti dai Comandi provinciali.

Si segnala, inoltre, che è comunque in atto una revisione del citato disciplinare tecnico vigente, in linea con le ultime novità offerte dal mercato, per le esigenze del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei Vigili fuoco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Palma

(2 agosto 2010)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in diversi Comuni della provincia di Lecce, a cominciare dalla città capoluogo, sono stati posti in essere da parte dei Sindaci provvedimenti di revoca di assessori tutti appartenenti al movimento politico «IoSud», formazione nata per rappresentare gli interessi delle popolazioni e del territorio meridionale;

in particolare, i provvedimenti riguardano i Comuni di Lecce, di Surbo, di Matino, di Aradeo, di Castro, di Alliste;

in tutti i casi richiamati, i provvedimenti sommariamente motivati non fanno riferimento ad alcuna valutazione in ordine ai programmi amministrativi sui quali permane la condivisione da parte di tutti i soggetti politici che hanno portato all'elezione delle rispettive amministrazioni, compresi gli esponenti del movimento «IoSud» destinatari delle revoche;

in tutti i casi, gli esponenti del movimento «IoSud» destinatari delle revoche sono stati determinanti, anche numericamente, alla elezione delle rispettive amministrazioni per cui la loro estromissione dalle responsabilità di governo va ad intaccare il principio di rappresentanza dell'elettorato;

i provvedimenti posti in essere appaiono espressione di un medesimo disegno politico e di un'unica regia orchestrata, evidentemente, per scopi che nulla hanno a che vedere con l'esercizio della pubblica amministrazione e con il rispetto dei principi democratici costituzionalmente garantiti;

i provvedimenti in parola hanno innescato una serie di vertenze amministrative, davanti al TAR ed al Consiglio di Stato, attivate dai rispettivi destinatari a tutela degli interessi legittimi e della dignità personale, con ciò generando un contenzioso che necessariamente va ad incidere sull'azione di governo con inutile aggravio di spese per i bilanci comunali;

già durante i mesi scorsi un gruppo di dirigenti del movimento «IoSud» aveva chiesto ed ottenuto un incontro con il prefetto di Lecce per informarlo delle violazioni poste in essere da alcuni amministratori locali,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle prerogative delle autonomie locali, per richiamare l'attenzione dei Sindaci sulla necessità di dover assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione ed il rispetto dei principi costituzionali che vengono messi in discussione dal proliferare dei provvedimenti di revoca adottati a giudizio dell'interrogante molto spesso esclusivamente per obbedire ad un disegno politico sovraordinato.

(4-01880)

(31 luglio 2009)

Risposta. – L'attuale quadro ordinamentale non attribuisce al Ministero alcun potere di controllo sugli atti degli enti locali, i quali, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, godono di un'ampia sfera di autonomia.

Il TAR di Lecce, con sentenza del 23 giugno 2009 – in accoglimento del ricorso congiuntamente proposto dagli amministratori interessati avverso il provvedimento con il quale, in data 11 maggio 2009, il Sindaco di Lecce aveva revocato le deleghe al suo vice e a due assessori – ne ha disposto il reintegro nella Giunta comunale nei rispettivi precedenti incarichi.

Tuttavia, in data 15 luglio 2009, la Sezione V del Consiglio di Stato, adita dal Sindaco, nel ribaltare la suddetta sentenza del TAR, ha confermato la legittimità del provvedimento di estromissione adottato dal primo cittadino, riconoscendone il pieno diritto di ritirare le deleghe a quei collaboratori rispetto ai quali sia venuto meno il rapporto fiduciario e sottolineando la «natura ampiamente discrezionale dell'atto di revoca, la cui motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al sindaco, perché avente ad oggetto un incarico fiduciario e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se non per i profili di manifesta irragionevolezza o illogicità».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(4 agosto 2010)

POLI BORTONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

i veicoli «lince» modificati con torretta automatizzata (che offre la possibilità di eliminare il «militare in ralla», cioè il militare che resta particolarmente esposto all'esterno del veicolo) avrebbero dovuto già essere stati inviati in Afghanistan, specie dopo i numerosi incidenti verificatisi;

la torretta automatizzata era stata prodotta già fin dal 2004 dalla Iveco e presentata alla mostra degli armamenti di Parigi. Altra torretta automatizzata è stata già prodotta dalla Dac System;

inoltre i mezzi «freccia» rispondono molto di più alle esigenze di sicurezza contro gli esplosivi improvvisati e da lungo tempo è stato annunciato il loro invio in Afghanistan, sempre posticipato,

si chiede di sapere:

se non si intenda promuovere un'indagine sui ritardi nell'invio dei mezzi che offrono maggiore sicurezza al personale militare;

quale misura intenda adottare il Ministro in indirizzo per dare maggiore sicurezza al personale impiegato in Afghanistan. Ciò tenendo conto di quanto dichiarato dallo stesso Ministro in indirizzo il 16 giugno 2009, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni di protezione del personale;

quali siano, a giudizio del Ministro in indirizzo, i motivi dei gravi ritardi nell'invio sul campo di mezzi che offrono migliori prestazioni nei riguardi degli attacchi effettuati con dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

(4-03377)

(29 giugno 2010)

Risposta. – In merito alle preoccupazioni espresse dall'interrogante, non si può che confermare, ancora una volta, l'assoluta priorità che l'amministrazione della difesa attribuisce alla protezione dei nostri militari im-

pegnati nelle missioni internazionale e in particolare di quelli che operano in Afghanistan.

L'azione del dicastero è costantemente diretta, attraverso una stretta sinergia tra gli organi dell'area tecnico-operativa e quelli dell'area tecnico-amministrativa, al tempestivo aggiornamento dei mezzi e degli equipaggiamenti impiegati in teatro, mediante lo studio e la realizzazione delle soluzioni tecniche più avanzate atte a tutelare, al meglio, la sicurezza del personale, in termini di prevenzione e di contrasto delle minacce attualmente esistenti e di quelle ragionevolmente ipotizzabili.

Ciò premesso, con particolare riguardo al veicolo tattico leggero multiruolo (VTLM) «Lince», è stata avviata l'acquisizione di ralle servoassistite per la protezione balistica da proiettili e schegge del mitragliere, che migliorano ulteriormente le caratteristiche complessive di sicurezza del mezzo.

Il primo lotto di 58 di tali sistemi è stato immesso in teatro operativo a partire dai primi giorni di ottobre 2009.

Sulla base delle indicazioni/osservazioni che emergono dall'impiego in operazioni reali si sta determinando la configurazione definitiva delle ralle per procedere, nel corso del corrente anno, all'approvvigionamento di un ulteriore quantitativo.

Sempre nel 2009 è stato avviato l'approvvigionamento di 81 torrette remotizzate, che si differenziano dalle ralle servoassistite in quanto consentono anche al mitragliere di operare in sicurezza dall'interno della cellula di sopravvivenza del «Lince».

Va precisato, tuttavia, che soltanto dopo aver ultimato le necessarie prove tecniche ed operative del sistema, cioè solo al termine dell'*iter* di omologazione, sarà avviata la produzione in serie.

Al momento si prevede la consegna di queste torrette a partire dal mese di novembre/dicembre 2010, con successiva immissione nel teatro afghano presumibilmente nei primi mesi del 2011.

È di tutta evidenza che le ralle servoassistite e le torrette remotizzate sono caratterizzate da specifiche differenti peculiarità operative e andranno a equipaggiare, in alternativa, i VTLM in funzione delle tipologie d'impiego del mezzo.

Il «Lince» – che, si rammenta, è utilizzato anche da altre sette nazioni – è stato concepito e realizzato sulla base del più avanzato stato dell'arte nel settore della protezione balistica e antimina; al momento nell'ambito delle capacità produttive industriali a livello mondiale non è disponibile un'alternativa più valida in grado di garantire almeno lo stesso livello di protezione.

Sempre con riferimento alla disponibilità di mezzi più sicuri, si evidenzia la prossima acquisizione del veicolo protetto denominato VTMM, realizzato secondo la moderna concezione del «Lince» e destinato princi-

palmente all'assolvimento dei compiti specialistici delle unità di supporto al combattimento e di sostegno logistico.

Al momento, sono stati definiti i requisiti generali del veicolo e quelli specifici delle versioni ambulanza, genio «esplorazione» e genio «bonifica ordigni esplosivi».

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'immissione, nel mese di luglio 2010, dei primi 17 esemplari del veicolo blindato medio (VBM) «Freccia», il cui impiego è stato avviato a partire dal successivo mese di agosto dopo il necessario periodo di *test* operativi.

I «Freccia», infatti, rappresentano le prime piattaforme «digitalizzate» della Forza armata e, come tali, sono sistemi complessi che richiedono un adeguato periodo di addestramento per un impiego corretto ed efficace in sicurezza.

Si tratta di un mezzo di nuova concezione, capace di offrire una protezione balistica e anti-mina di livello molto elevato, superiore a quello offerto dal Lince, anche se più massiccio e un po' meno veloce.

Il Freccia è destinato non a sostituire ma ad integrare gli attuali assetti operativi basati sul «Lince», trattandosi di due tipi di veicoli destinati a operare in modo complementare.

Sul piano generale va sottolineato, comunque, che ogni sistema di protezione o di difesa deve essere visto in relazione alla continua evoluzione della minaccia.

Ciascun elemento protettivo/difensivo trova sempre un limite nella contro-risposta della minaccia e, conseguentemente, a tale nuova minaccia occorre far fronte con nuovi sistemi di difesa secondo il classico schema dell'*escaltion* «lancia-scudo» o «proiettile/corazza».

Pertanto non possono esserci soluzioni definitive alle minacce del tipo in questione, in quanto il livello di protezione è determinato dalle caratteristiche del materiale e può risultare insufficiente a fronte di un'imprevedibile evoluzione della tipologia e della quantità di esplosivo.

Quello che risulta di fondamentale importanza, invece, è il sistema complessivo posto in atto per fronteggiare la minaccia.

Si tratta di far ricorso, ad integrazione del livello di sicurezza garantito dai mezzi, all'*intelligence*, alla ricognizione aerea delle rotte terrestri mediante velivoli senza pilota («Predator»), alle tattiche di movimento, alle tecniche di osservazione del terreno, all'addestramento del personale e anche alle interrelazioni con la popolazione locale.

Per concludere si rammenta che la pericolosità ed i rischi correlati allo svolgimento della missione in Afghanistan mai sono stati sottaciuti o minimizzati né sottovalutati, per cui il livello di attenzione è sempre stato e rimane massimo.

I nostri militari, pur nella consapevolezza dei pericoli e delle minacce presenti nel teatro afghano, stanno svolgendo il loro dovere con encomiabile dedizione, professionalità, anche a costo dell'estremo sacrificio, gua-

dagnando l'unanime apprezzamento della comunità internazionale e delle autorità e della popolazione afghane.

Il Ministro della difesa
La Russa

(8 settembre 2010)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il Ministro in indirizzo, nel rappresentare la posizione della Direzione generale della sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – in occasione di risposte ad interrogazioni parlamentari – ha più di una volta confermato l'esistenza di numerosi provvedimenti illegittimi degli enti proprietari della strada, caratterizzati da irragionevoli limitazioni nella sosta e nella circolazione delle autocaravan;

nonostante il potere di direttiva conferito al Ministero dall'art. 35 del codice della strada (di cui al decreto legisltivo n. 285 del 1992 e successive modificazioni), tale Direzione risulta talvolta impotente di fronte a tali ripetute violazioni. In particolare, la persistente convinzione da parte degli enti proprietari delle strade – a seguito degli effetti del decentramento amministrativo – di regolamentare la circolazione stradale con disposizioni non conformi al codice della strada, nonché la continua attività omissiva e i ritardi da parte degli enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria volta all'emanazione delle direttive in materia;

a quanto risulta agli interroganti, il Ministero, sollecitato con precedenti interrogazioni parlamentari, ha sempre dichiarato di non essere in grado di utilizzare gli strumenti di regolamentazione della circolazione stradale quali il potere sostitutivo, previsto dagli articoli 5 e 45 del codice della strada e 6 del relativo regolamento, nei confronti degli enti proprietari delle strade che non ottemperino alle disposizioni dettate in materia di circolazione stradale dal medesimo Dicastero;

considerato che:

con la recente vicenda del Comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), giustamente diffidato dal Ministero a rimuovere sbarre altimetriche di notevole pericolosità per gli utenti della strada e per tutti i cittadini (considerato che tali manufatti impediscono l'accesso anche ai mezzi di soccorso), è stato dimostrato come il Ministero, una volta attivata la procedura ai sensi del citato art. 45, ha ottenuto il risultato concreto dell'effettiva rimozione della segnaletica illegittima;

la presenza di segnaletica illegittima su tutto il territorio nazionale, in alcuni casi assume, come detto, connotati di pericolosità estrema per la circolazione stradale e di conseguenza per gli utenti della strada, come la presenza ingiustificata di sbarre altimetriche o di dossi rialzati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare e sensibilizzare i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero ad adottare tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione previsti *ex lege*, al fine di garantire l'uniformità territoriale nell'applicazione del codice della strada;

se intenda provvedere ad istituire un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di stabilire le condizioni per un esercizio concreto ed effettivo del potere sostitutivo in caso di inottemperanza dell'ente proprietario della strada alle disposizioni impartite dal Ministero, promuovendo un'eventuale modifica dell'art. 45 del codice della strada, oltre ad una presumibile rideterminazione dell'art. 185 del medesimo codice;

se non ritenga di dover emanare eventuali provvedimenti di natura esplicativa (direttive, circolari) tali da ribadire la centralità e la competenza dello Stato in materia di circolazione stradale nei confronti degli enti proprietari della strada.

(4-03025)

(20 aprile 2010)

Risposta. – Il Ministero è sempre stato sensibile ed attento alla problematica relativa alla corretta applicazione delle norme inerenti alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Infatti, nell'anno 2007 il Ministero, avendo preso atto di una serie di provvedimenti adottati da enti proprietari di strade e Comuni che risultavano penalizzanti per questa categoria di veicoli, aveva ritenuto opportuno emanare, in data 2 aprile 2007, una circolare nella quale, tra l'altro, si è voluto specificamente richiamare gli enti in questione su alcune illegittimità in ordinanze aventi per oggetto la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan.

La posizione assunta con la circolare citata è tuttora mantenuta dal Ministero che, infatti, provvede regolarmente a richiamare, quando ne viene a conoscenza, gli enti proprietari della strada rei di apporre segnaletica illegittima di limitazione della circolazione e sosta delle autocaravan quando questa risulta non conforme alla normativa vigente.

È opportuno evidenziare che tale attività provvedimentale viene espletata in forma esclusivamente epistolare (diffida, richieste di delucidazioni, supplementi di istruttoria, eccetera) e recentemente si è provveduto anche, dove sussistono le condizioni oggettive di pericolo evidente ed immediato, ad espletare la procedura *ex* art. 45 del nuovo codice della strada, che prevede un potere sostitutivo attribuito al Ministero che ha facoltà di esercitarlo qualora l'ente locale persista in una attività omissiva nel rimuovere la segnaletica illegittima. Nel caso richiamato di Castiglione della Pescaia (Grosseto) sussistevano gli elementi oggettivi e i presupposti soggettivi per poter adottare la procedura sopra richiamata. E nulla impedisce al Ministero di provvedere analogamente nei confronti di altri enti proprietari

di strade, ovviamente dove sussistano le condizioni richieste per poter intervenire.

Per quanto concerne la competenza e la centralità dello Stato in materia di circolazione stradale, si fa presente: 1) che l'art. 98, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998, stabilisce che «la regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale» è tra le finzioni mantenute allo Stato; 2) che l'art 117 della Costituzione ha previsto che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza»; 3) che la Corte costituzionale con la sentenza n. 428/2004 ha confermato il principio interpretativo che la materia della sicurezza stradale deve rimanere di competenza esclusiva dello Stato.

Da ultimo, il Ministero si rende disponibile ad accogliere ogni iniziativa volta a predisporre un tavolo di lavoro, con la partecipazione di tutti i rappresentanti dei soggetti interessati, al fine di pervenire ad un'eventuale modifica normativa che disciplini in modo inequivocabile la circolazione stradale delle autocaravan e che, contestualmente, tenga conto delle reali esigenze degli enti locali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(6 agosto 2010)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante il professor Rosario Leone, classe di concorso A/075, a causa di gravi patologie certificate dall'azienda ospedaliera di Bergamo, ha chiesto al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, per l'anno scolastico 2009-2010 l'assegnazione provvisoria in altra classe di concorso;

il professor Leone insegna presso l'istituto Vittorio Emanuele II di Bergamo in modo continuativo e obbligatorio usando il videoterminale;

l'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo non solo non ha inserito il professor Leone nella graduatoria per l'assegnazione provvisoria richiesta, ma l'ha introdotto in quella di utilizzo, non richiesta, escludendolo dalla prima per mancanza di requisiti, pur possedendo egli quattro lauree di cui una magistrale e un'altra equipollente;

l'istituto nel quale insegna il professor Leone ha trasferito l'aula di informatica dal piano rialzato al sotterraneo, costringendolo a lunghe permanenze in locali umidi, senza aerazione e con scarsa illuminazione: questi locali oltre a non risultare salutari, risultano invivibili per un soggetto con una grave patologia visiva come il professor Leone;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, visti i titoli posseduti dal professor Leone nonché le sue precarie condizioni di salute, metterlo nelle condizioni di insegnare nella classe di concorso da lui richiesta nel rispetto delle condizioni ambientali che garanti-

scono sia il diritto alla salute che l'applicazione giusta delle leggi che tutelano le invalidità (si veda ad esempio la legge n. 104 del 1992).

(4-02431)

(16 dicembre 2009)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare con cui si chiedono notizie riguardo alla mancata assegnazione provvisoria ad altra classe di concorso chiesta dal professore citato nell'interrogazione stessa a causa di gravi patologie.

La competente Direzione scolastica regionale, interpellata in proposito, ha acquisito le necessarie informazioni dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo.

Dalla relazione pervenuta emerge quanto segue.

Il docente in parola, titolare presso l'istituto tecnico statale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo – Classe di concorso A075 (Dattilografia, trattamento testi e dati), ha presentato nei termini domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2009/2010 per classi di concorso diverse da quella di appartenenza, come la Classe di concorso A050 (Materie letterarie degli istituti di istruzione secondaria di II grado), la Classe di concorso A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) e la Classe di concorso A061 (Storia dell'arte).

Il docente è in possesso dei seguenti titoli culturali: 1) diploma accademico di magistero in Scienze religiose conseguito il 22 novembre 2005 presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale Istituto superiore di scienze religiose della Diocesi di Bergamo, con relativo riconoscimento del Ministero *ex* legge n. 341 del 1990; 2) baccalaureato in Sacra teologia rilasciato dalla Pontificia università del Laterano della Città del Vaticano; 3) laurea specialistica in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale – 73/S, conseguita in data 18 dicembre 2008, presso la facoltà di Lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

In data 6 maggio 1977 la Commissione sanitaria provinciale invalidi civili di Napoli ha riconosciuto all'interessato un'invalidità del 38 per cento non riducibile mediante idoneo trattamento riabilitativo.

In data 11 luglio 2008 l'U.S.C. Medicina del lavoro degli Ospedali riuniti di Bergamo ha rilasciato una relazione sanitaria in merito all'idoneità alla mansione di insegnante, su indicazione del medico curante. Dalla relazione è emerso che «non si rilevano controindicazioni sanitarie assolute allo svolgimento della mansione di docente con uso di VDT nel rispetto tuttavia delle seguenti indicazioni: garantire l'esecuzione di idonee pause di recupero (es. 15' in ogni ora di attività); alternare la tipologia di attività (es. insegnamento teorico/insegnamento pratico in laboratorio)».

In data 7 aprile 2009 è stato prescritto al docente un piano terapeutico dalla Società oftalmogica italiana per una terapia farmacologia della durata di un anno.

Premesso quanto sopra, il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo ha precisato che la partecipazione dell'insegnante in argo-

mento ai movimenti di assegnazione provvisoria è stata negata per le seguenti ragioni: 1) la domanda avrebbe dovuto contenere la richiesta per la classe di concorso di appartenenza in via prioritaria e in subordine anche le altre classi di concorso, con il prescritto titolo di abilitazione, come previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 all'art. 7, comma 1; 2) non poteva essere inclusa, tra le preferenze, quella del comune di titolarità, nel caso specifico tutte le scuole di Bergamo città; 3) i titoli posseduti dall'interessato, pur nel rispetto degli studi effettuati, non erano idonei per accedere agli insegnamenti richiesti: Cl/C A050 (Materie letterarie degli istituti di istruzione secondaria di II grado); Cl/C A036 (Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione); Cl/C A061 (Storia dell'arte); inoltre il docente non possedeva le relative abilitazioni; 4) non risultava agli atti del predetto Ufficio scolastico provinciale che il professore fosse beneficiano della legge n. 104 del 1992: allo stesso era stata riconosciuta a suo tempo un'invalidità del 38 per cento.

Il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale ha sottolineato inoltre che la patologia rappresentata non determinava un'inidoneità assoluta, bensì un'idoneità allo svolgimento dell'attività d'insegnamento anche con l'utilizzo di videoterminali, nel rispetto delle indicazioni mediche. Ha altresì rilevato che non risultavano agli atti interventi della ASL competente, ovvero denunce che mettessero in rilievo l'inidoneità dei locali adibiti ai laboratori.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(5 agosto 2010)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca avente ad oggetto «Riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado»;

il predetto decreto riconosce al personale delle Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza la possibilità di accedere agli esami di Stato degli istituti professionali avendo frequentato corsi di istruzione e/o di specializzazione, ai quali vengono riconosciuti crediti formativi in ragione dei programmi svolti;

il decreto esclude da questa opportunità il personale delle Forze di polizia civile e della Polizia di Stato, che subirebbero una inspiegabile discriminazione e una disparità di trattamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di garantire indistintamente a tutti gli operatori delle forze dell'ordine, quando frequentano corsi presso l'amministrazione di appartenenza, di usufruire dei crediti formativi individuati sulla base delle specifiche professionalità acquisite;

se non ravvisi altresì la necessità e l'urgenza di intervenire con una modifica al decreto in modo da superare questa palese violazione dei diritti dei lavoratori, che peraltro appartengono a categorie dell'amministrazione statale, per ripristinare la parità di opportunità che andrebbe sempre garantita da norme di legge anche a livello europeo.

(4-02597)

(26 gennaio 2009)

Risposta. – Il decreto interministeriale al quale si fa riferimento è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e delle Guardie di finanza.

La norma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale da parte del Ministero, di concerto con i Ministeri della difesa, delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali facenti parte delle Armi indicate dalla legge medesima, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini di ammissione agli esami di maturità professionale; in tale ultimo caso gli interessati devono risultare in possesso degli altri prescritti requisiti.

I titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge dagli istituti professionali nei quali è attiva la specializzazione richiesta consentono l'iscrizione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale; inoltre, ai fini di ammissione agli esami di Stato sono valutabili quali crediti formativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate.

Al decreto è allegata la tabella di corrispondenza dei titoli militari con i diplomi di qualifica professionale di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 270; è prevista anche la possibilità, nei casi di titoli non individuati nella predetta tabella che le relative istanze di equipollenza, dopo un primo esame da parte della Forza armata di appartenenza, siano oggetto di ulteriori valutazioni da parte del Ministero. Come già precisato in premessa il decreto è stato emanato in applicazione di una legge che reca tra l'altro norme sull'avanzamento del solo personale militare dipendente dal Ministero della difesa e del personale militare dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, nonostante ogni migliore determinazione non si rende possibile da parte del Ministero modi-

ficare il decreto interministeriale in questione. Eventuali interventi in favore delle Forze di polizia civile e della polizia di Stato, dipendenti dal Ministero dell'interno nel senso auspicato dall'interrogante non possono che essere attivati in via legislativa.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(5 agosto 2010)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 9 maggio 1950 Robert Schuman presentava un piano in cui si proponeva un'organizzazione europea mirante a pacifiche convivenze degli Stati che ne facevano parte, a progressive condivisioni, alla costruzione graduale di un ordine internazionale più stabile e giusto;

sono passati 60 anni dal piano presentato da Schuman e la costruzione economica e politica dell'Europa è proceduta, nonostante lentezze e limiti;

non tutti i cittadini europei hanno però ancora preso piena coscienza della propria identità di «cittadino europeo»;

la scarsa consapevolezza è anche dovuta alla poca informazione e cultura che viene fornita nei vari gradi di istruzione scolastica. Infatti la disciplina del diritto dell'Unione europea costituisce bagaglio di studi solo della facoltà di Giurisprudenza e di altri corsi di laurea;

rilevato che la grave crisi finanziaria ed economica della Grecia pone l'esigenza di sostenere la formazione di una forte coscienza politica comune a livello europeo;

considerato che una solida coscienza europea favorisce l'integrazione economica e politica, facilita la coesione sociale e culturale, promuove il senso di appartenenza e il dialogo, nonché la consapevolezza di mettere in atto comportamenti virtuosi a livello collettivo ed individuale, che evitino pericoli di destabilizzazione economica e che dunque garantiscano stabilità e sviluppo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, nell'attuale momento storico, in cui è cresciuta l'integrazione politica ed economica all'interno dell'Unione europea, e dunque anche l'interdipendenza fra gli Stati membri, non intenda promuovere iniziative finalizzate all'acquisizione di una coscienza europea, anche favorendo l'insegnamento della disciplina del Diritto dell'Unione europea.

(4-03155)

(13 maggio 2010)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione con la quale si rileva che la scarsa consapevolezza dell'identità europea da parte dei cittadini è dovuta anche alla poca informazione che viene fornita a livello di cultura scola-

stica e si chiede se non si ritenga opportuno valutare la possibilità di introdurre l'insegnamento del Diritto dell'Unione europea nei diversi ordini di studi.

Al riguardo si fa presente che l'insegnamento del Diritto dell'Unione europea non è previsto come disciplina autonoma nei vigenti ordinamenti scolastici.

Tuttavia le tematiche in argomento risultano in gran parte essere comprese in altre discipline e vengono trattate, sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione, nelle attività e negli insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico/geografica e storico/sociale.

Inoltre, i nuovi regolamenti di revisione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del secondo ciclo di istruzione riservano alle istituzioni scolastiche efficaci strumenti di flessibilità ed ampi spazi di autonomia, sulle cui basi le scuole possono potenziare gli insegnamenti obbligatori o attivare altri insegnamenti, secondo il proprio piano di offerta formativa.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(1° settembre 2010)

€ 5,60